

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 settembre 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 11 settembre 2020, n. 117.

Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni. (20G00140). Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 118.

Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. (20G00136). Pag. 2

DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 119.

Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. (20G00137). Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'università
e della ricerca

DECRETO 12 agosto 2020.

Definizione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03). (Decreto n. 446/2020). (20A04835). . . Pag. 17

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

DECRETO 4 agosto 2020.

Modalità attuative e invito a presentare proposte per le campagne assicurative 2018 e 2019 - Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi. (20A04834) Pag. 35



Ministero dello sviluppo economico	
DECRETO 1° settembre 2020.	
Modalità di attuazione dell'intervento a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni. (20A04825).....	Pag. 68
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI	
Agenzia italiana del farmaco	
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xetamed» (20A04826).....	Pag. 78
Rettifica dell'estratto della determina n. 781/2020 del 3 agosto 2020, recante la rettifica ed integrazione dell'estratto della determina n. 554/2020 del 6 maggio 2020, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sunitinib EG». (20A04827).....	Pag. 80
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Montelukast Sandoz GmbH» (20A04828)	
Pag. 80	
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Linezolid Baxter» (20A04829).....	
Pag. 81	
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gliclazide Krka» (20A04830).....	
Pag. 82	
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brinzolamide e Timololo Mylan» (20A04831).....	
Pag. 83	
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicorettequick» (20A04832).....	
Pag. 84	
Integrazione dell'estratto della determina n. 824/2020 del 7 agosto 2020, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solacutan». (20A04833) ...	
Pag. 85	



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 11 settembre 2020, n. 117.

Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di effettuare interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020, nonché di adottare misure in materia di reclutamento del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni per assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno e dell'istruzione, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020. Al relativo onere, pari a 39 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 34, comma 1, del decreto-

legge 14 agosto 2020, n. 104, per le finalità indicate. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

Art. 2.

Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni

1. Per l'anno scolastico 2020-2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonché per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, ferma restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

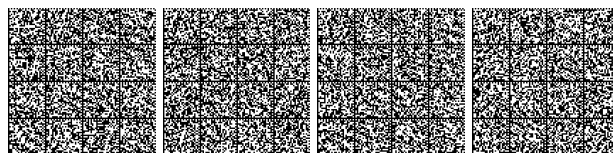
AZZOLINA, *Ministro dell'istruzione*

DADONE, *Ministro per la pubblica amministrazione*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

20G00140



DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 118.

Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea — Legge di delegazione europea 2018 — e, in particolare, l'articolo 14, comma 1, lettere b) e c);

Vista la direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in particolare l'articolo 1, comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2020;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 21 maggio 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia, ogni anno, alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva 2012/19/UE contenente le informazioni di cui al comma 1. I dati sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità e comunicati, per via elettronica, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. Il primo periodo di comunicazione inizia il 1° gennaio 2021 e include i dati relativi all'anno 2020. Tali dati sono calcolati e comunicati alla Commissione europea secondo le modalità e i formati definiti dalla decisione di esecuzione 2019/2193 della Commissione, del 17 dicembre 2019.»;

b) all'articolo 10, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 8 per i singoli produttori di AEE, nelle more dell'approvazione dello statuto, i sistemi collettivi di nuova costituzione possono avviare le attività, ivi inclusa l'iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 29, in coerenza con lo statuto tipo, decorsi novanta giorni dalla trasmissione dello statuto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini dell'approvazione. I Ministri competenti possono nei successivi 180 giorni verificare la conformità dello statuto allo statuto tipo e la coerenza delle attività avviate e, in caso di difformità, formulano motivate osservazioni, nel rispetto delle quali il consorzio, nei successivi 60 giorni, adegua lo statuto ai fini dell'approvazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il mancato adeguamento nei termini previsti comporta la cancellazione dal Registro nazionale e la cessazione dell'attività.»;

c) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (*Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico*). — 1. Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del presente decreto. Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico incentivate ed installate precedentemente alla entrata in vigore del presente decreto relativi al Conto Energia, per i quali è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria, prevista dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico, nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Il GSE definisce le modalità operative ed è autorizzato a richiedere



agli stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea documentazione, inoltre con proprie deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico incentivate.

2. Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo di AEE di fotovoltaico immesso sul mercato, determinano l'importo del contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi per la corretta gestione e smaltimento, depositando il relativo importo nel proprio trust. Il trust dovrà avere le medesime tipologie di quelle richieste dal GSE nel disciplinare tecnico.

3. Limitatamente alle AEE di fotovoltaico incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe incentivare per il fotovoltaico, installino AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da produttori aderenti ai predetti sistemi di gestione. Alle spese di funzionamento e gestione del sistema di garanzia trust provvede il sistema collettivo disponente nel limite massimo del 20% dell'importo della garanzia prestata dai soggetti obbligati al finanziamento dei RAEE fotovoltaici.».

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette, per via elettronica, ogni anno alla Commissione europea, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono stati raccolti, le informazioni, trasmesse dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettere d) ed e), sui livelli di riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile considerato e sui livelli di efficienza dei processi di riciclaggio di cui all'Allegato II Parte B, punto 3.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette, per via elettronica, alla Commissione europea un rapporto annuale sui rifiuti di pile e accumulatori contenente le informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, e l'indicazione sulle modalità di ottenimento dei dati necessari al calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono raccolti.».

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ad

attuare le disposizioni del presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

AMENDOLA, *Ministro per gli affari europei*

COSTA, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PATUANELLI, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione così recita:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

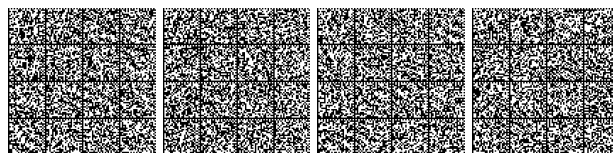
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.



Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Il testo dell'art. 14 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2019, n. 245, così recita:

«Art. 14 (*Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche*). — 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riformare il sistema di gestione dei veicoli fuori uso, in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) coordinare le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, con particolare riferimento, tra l'altro, allo schema di responsabilità estesa del produttore;

2) individuare forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché delle procedure e delle norme di sicurezza;

3) rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;

4) individuare misure per sviluppare o incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili;

b) riformare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) definire obiettivi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, ai sensi dell'art. 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851;

2) prevedere specifiche modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili e accumulatori non derivanti dall'attività di enti e imprese;

3) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;

4) armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), valutando la possibilità di realizzare un sistema unico di gestione;

c) riformare il sistema di gestione dei RAEE in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) definire obiettivi di gestione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'art. 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851;

2) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;

3) individuare misure per la promozione e la semplificazione del riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei loro componenti, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti;

4) prevedere misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria, "uno contro zero" dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche;

5) definire condizioni, requisiti e parametri operativi per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE nonché le relative modalità di controllo;

6) disciplinare il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.».

— La direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso è pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150.

— La direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti è pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150.

— La direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è pubblicata nella G.U.U.E. 24 luglio 2012, n. L 197.

— La direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE; è pubblicata nella G.U.U.E. 26 settembre 2006, n. L 266.

— Il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 2014, n. 73, Supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 (Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 2008, n. 283, Supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 1, comma 3 della legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2020, n. 110, Supplemento ordinario, così recita:

«Art. 1. — 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega.



4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Omissis).».

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, così recita:

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 31 del citato decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 31 (Monitoraggio e comunicazioni). — 1. L'ISPRA assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi indicati all'Allegato V e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione contenente informazioni, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di AEE immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, preparate per il riutilizzo, riciclate e recuperate, nonché sui RAEE raccolti separatamente esportati, per peso.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia, ogni anno, alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva 2012/19/UE contenente le informazioni di cui al comma 1. I dati sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità e comunicati, per via elettronica, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. Il primo periodo di comunicazione inizia il 1° gennaio 2021 e include i dati relativi all'anno 2020. Tali dati sono calcolati e comunicati alla Commissione europea secondo le modalità e i formati definiti dalla decisione di esecuzione 2019/2193 della Commissione, del 17 dicembre 2019.».

— Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 10 (I sistemi collettivi). — 1. I produttori che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale devono aderire a un sistema collettivo. Possono partecipare ai sistemi collettivi i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE. L'adesione ai sistemi collettivi è libera e parimenti non può essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza.

2. I sistemi collettivi sono organizzati in forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto dal presente decreto legislativo.

3. I consorzi di cui al comma 2 hanno autonoma personalità giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo approvano lo statuto-tipo.

4. Ciascun sistema collettivo deve garantire il ritiro di RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di coordinamento. I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullità.

4-bis. Ciascun sistema collettivo deve, prima dell'inizio dell'attività o entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione in caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di RAEE da gestire.

5. I consorzi esistenti e quelli di nuova costituzione conformano la loro attività ai criteri direttivi dei sistemi di gestione di cui all'art. 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il loro statuto allo statuto-tipo, secondo le modalità indicate ai commi 6, 7 e 8.

5-bis. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed una società di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarità contabile e fiscale.

6. I sistemi collettivi esistenti adeguano il proprio statuto entro 90 giorni dall'approvazione dello statuto-tipo e lo trasmettono entro 15 giorni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'approvazione.

7. I sistemi collettivi di nuova costituzione trasmettono lo statuto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 15 giorni dall'adozione, ai fini dell'approvazione.

8. Lo statuto è approvato nei successivi 90 giorni alla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi 60 giorni. L'approvazione dello statuto è condizione essenziale ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale.

8-bis. Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 8 per i singoli produttori di AEE, nelle more dell'approvazione dello statuto, i sistemi collettivi di nuova costituzione possono avviare le attività, ivi inclusa l'iscrizione al Registro nazionale di cui all'art. 29, in coerenza con lo statuto tipo, decorsi novanta giorni dalla trasmissione dello statuto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini dell'approvazione. I Ministeri competenti possono nei successivi 180 giorni verificare la conformità dello statuto allo statuto tipo e la coerenza delle attività avviate e, in caso di difformità, formulano motivate osservazioni, nel rispetto delle quali il consorzio, nei successivi 60 giorni, adegua lo statuto ai fini dell'approvazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il mancato adeguamento nei termini previsti comporta la cancellazione dal Registro nazionale e la cessazione dell'attività.

9. I sistemi collettivi trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate e di una copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti. Ogni anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi del presente comma.

10. I sistemi collettivi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria e gli eventuali avanzzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati. I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda.



10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3 per cento, in almeno un raggruppamento.

10-ter. I sistemi collettivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione si adeguano alla disposizione di cui al comma 10-bis entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma 10-bis, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e può proseguire le attività di gestione dei RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento, da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato di cui al comma 10-bis, sono valutati dal Comitato di vigilanza e controllo in conformità all'art. 35.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 24 (Relazioni alla Commissione europea). — 1. (abrogato).

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette, per via elettronica, ogni anno alla Commissione europea, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono stati raccolti, le informazioni, trasmesse dall'ISPRA ai sensi dell'art. 15, comma 5, lettere d) ed e), sui livelli di riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile considerato e sui livelli di efficienza dei processi di riciclaggio di cui all'Allegato II Parte B, punto 3.

3. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette, per via elettronica, alla Commissione europea un rapporto annuale sui rifiuti di pile e accumulatori contenente le informazioni di cui all'art. 8, comma 3, e l'indicazione sulle modalità di ottenimento dei dati necessari al calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono raccolti.».

20G00136

DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 119.

Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare; l'articolo 14, comma 1, lettera a);

Vista la direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

Vista la direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149, recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in particolare l'articolo 1, comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2020;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 18 giugno 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1:

1) alla lettera b), le parole «dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;

2) alla lettera n), dopo le parole «parti non metalliche destinate» sono aggiunte le seguenti: «al riciclaggio,»;

3) alla lettera o), le parole «articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 208, 209, 213 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006,»;

4) alla lettera p), dopo le parole «di cui alla lettera o), autorizzato» sono aggiunte le seguenti: «, anche disgiuntamente, per le operazioni R4, R12 e R13 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» e le parole «articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 208 e 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006,»;

5) alla lettera s), le parole «del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006,»;



6) alla lettera *t*), le parole «del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006»;

b) all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), dopo la parola «reclamati» sono aggiunte le seguenti: «come disciplinati dall'articolo 231, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006»;

c) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole «destinati ai musei,» sono aggiunte le seguenti: «individuati come tali dalla normativa di settore,»;

d) all'articolo 4, comma 1, le parole «delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico»;

e) all'articolo 5, comma 1, la parola «ovvero» è sostituita dalla seguente: «oppure» e le parole «consegna ad un centro di raccolta» sono sostituite dalle seguenti: «consegna ad un centro di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *p*), convenzionato con uno dei produttori di autoveicoli»;

f) all'articolo 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Il veicolo destinato alla demolizione e accettato dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione dal PRA, è gestito dai predetti soggetti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformemente all'articolo 6, comma 8-*bis*, ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato.»;

g) all'articolo 5, comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-*bis*»;

h) all'articolo 5, comma 3:

1) dopo le parole «a ritirare» sono aggiunte le seguenti: «sull'intero territorio nazionale,»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I produttori si dotano di un sito internet dal quale sono reperibili le procedure di selezione dei centri raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche.»;

i) all'articolo 5, comma 8, primo periodo, la parola «ovvero» è sostituita dalle seguenti: «oppure, nel caso di cessione del veicolo per l'acquisto di un altro veicolo, previsto al comma 1, avviene a cura»;

l) all'articolo 5, comma 9, le parole «Il titolare» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, lettera *a*), il titolare»;

m) all'articolo 5, comma 10, le parole «registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

n) all'articolo 5, comma 14, le parole «5 febbraio 1997, n. 22.» sono sostituite dalle seguenti: «3 aprile 2006, n. 152.»;

o) all'articolo 5, comma 15, alinea, le parole «è previsto» sono sostituite dalle seguenti: «sono previsti» e dopo le parole «di raccolta» sono inserite le seguenti: «o sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

p) all'articolo 6, comma 2:

1) le parole «dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 177 e 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

2) alla lettera *a*), le parole «al più presto» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA»;

3) dopo la lettera *e*), è inserita la seguente: «*e-bis*) eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera *e*), consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio.»;

q) all'articolo 6, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-*bis*. I produttori dei veicoli assicurano le migliori prestazioni ambientali e l'efficienza dei centri di raccolta convenzionati attraverso la verifica dei modelli unici di dichiarazione ambientale previsti all'articolo 11, comma 3, e del possesso, ove disponibile, delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio ambientale interno all'azienda.»;

r) all'articolo 6, comma 4:

1) le parole «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la città metropolitana o la provincia»;

2) le parole «27 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure»;

3) le parole «dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «dello stesso articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;

s) all'articolo 6, comma 5:

1) le parole «31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;

2) le parole «della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «della città metropolitana o della provincia»;

3) alla lettera *b*), le parole «5 febbraio 1997, n. 22.» sono sostituite dalle seguenti: «3 aprile 2006, n. 152.»;

4) alla lettera *b*), le parole «31 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «214 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006»;



t) all'articolo 6, comma 6, le parole «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la città metropolitana o la provincia»;

u) all'articolo 6, comma 7, le parole «Le province» sono sostituite dalle seguenti: «La città metropolitana o la provincia» e le parole «all'APAT» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISPRA»;

v) all'articolo 6, comma 8:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento prevista al comma 1 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto in conformità a quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed è rinnovabile, con le modalità stabilite al citato comma 12.»;

2) al terzo periodo le parole: «n. 761/01» sono sostituite dalle seguenti: «n. 1221/2009 (EMAS) o certificato UNI EN ISO 14001» e le parole «per un periodo di otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;

z) all'articolo 6, comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale deposito è consentito anche in aree scoperte e pavimentate nel solo caso di veicoli privi di fuoriuscite di liquidi e gas e che abbiano integre le componenti destinate alla successiva messa in sicurezza.»;

aa) all'articolo 7, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per massimizzare il riciclaggio e il recupero energetico dei materiali e dei componenti non metallici, le associazioni di categoria dei produttori dei veicoli, le associazioni di categoria delle imprese che effettuano la raccolta nonché quelle che effettuano il riciclaggio e il recupero, ivi comprese le associazioni delle imprese che effettuano recupero di energia o utilizzano materiali e componenti non metallici in qualità di combustibile solido secondario, possono stipulare con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un accordo di programma, con validità triennale, atto al conferimento a sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

bb) all'articolo 7, comma 2-bis, dopo le parole «comunicano annualmente» sono aggiunte le seguenti: «il peso effettivo dei veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto all'ingresso del centro di raccolta e»;

cc) all'articolo 8, comma 4, le parole «30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede, avvalendosi dell'APAT» sono sostituite dalle seguenti: «212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede, avvalendosi dell'ISPRA»;

dd) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, dopo le parole «informazioni per la» sono aggiunte le seguenti: «messa in sicurezza e la»;

ee) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per ogni anno civile il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica

alla Commissione europea, per via elettronica, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, entro 18 mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti, utilizzando i dati trasmessi da ISPRA, ai sensi del comma 4. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione europea in conformità all'articolo 9, paragrafo 1-*quiquies*, della direttiva 2000/53/CE e sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione dell'atto di esecuzione che ne stabilisce il formato per la trasmissione.»;

ff) all'articolo 11, comma 2, la parola «APAT» è sostituita dalla seguente: «ISPRA»;

gg) all'articolo 11, il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale, come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.»;

hh) all'articolo 11, comma 4, la parola «APAT» è sostituita dalla seguente: «ISPRA»;

ii) all'articolo 12, comma 1, primo periodo, le parole «delle attività produttive,» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico»;

ll) all'articolo 13, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 3, o la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. Nel caso di mancata presentazione della predetta comunicazione si applica altresì la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da due a sei mesi. La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione.»;

mm) all'articolo 15, comma 2, le parole «27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,» sono sostituite dalle seguenti: «208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

nn) all'articolo 15, comma 4, le parole «La provincia» sono sostituite dalle seguenti: «La città metropolitana o la provincia»;

oo) all'articolo 15, comma 6:

1) le parole «28 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

2) le parole «761/01» sono sostituite dalle seguenti: «1221/2009 (EMAS) o certificati UNI EN ISO 14001»;



pp) all'articolo 15, comma 7:

1) dopo le parole «di ricambio» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e-bis),»;

2) dopo le parole «del veicolo fuori uso» sono aggiunte le seguenti: «effettuate in un centro di raccolta autorizzato»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il gestore del centro di raccolta garantisce la tracciabilità, con l'indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio.»;

qq) all'articolo 15, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso sono cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione per essere riutilizzate. Ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.»;

rr) all'Allegato I, punto 1.1.1., la lettera a) è abrogata;

ss) all'Allegato I, il punto 1.1.2. è sostituito dal seguente: «1.1.2. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento devono essere ubicati in aree compatibili con la disciplina dei piani di bacino o piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico, di cui agli articoli dal 65 al 71 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

tt) all'Allegato I, punto 2.1, dopo la lettera f), è inserita la seguente: «f-bis) adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso al centro di raccolta.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. I titolari dei centri di raccolta si adeguano alla disposizione di cui all'Allegato I, punto 2.1, lettera f-bis), introdotta dal presente decreto, entro il 31 dicembre 2020. Qualora tale adeguamento non fosse possibile nel termine previsto, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può concedere, per un periodo di ulteriori dodici mesi, l'utilizzo di sistemi di pesatura alternativi anche esterni al centro di raccolta.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica continuano ad applicarsi le disposizioni previste all'articolo 264 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

AMENDOLA, *Ministro per gli affari europei*

COSTA, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PATUANELLI, *Ministro dello sviluppo economico*

DE MICHELI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione così recita:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

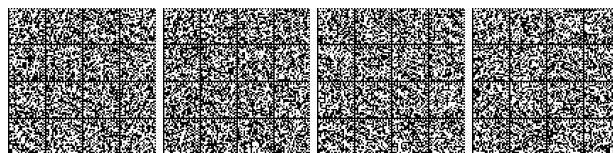
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.



Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.»

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione euro-

pea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.»

— Il testo dell'art. 14 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2019, n. 245, così recita:

«Art. 14 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). — 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riformare il sistema di gestione dei veicoli fuori uso, in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) coordinare le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, con particolare riferimento, tra l'altro, allo schema di responsabilità estesa del produttore;

2) individuare forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché delle procedure e delle norme di sicurezza;

3) rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;

4) individuare misure per sviluppare o incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili;

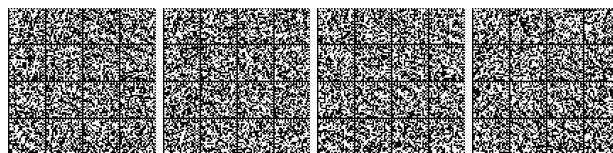
b) riformare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) definire obiettivi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, ai sensi dell'art. 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851;

2) prevedere specifiche modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili e accumulatori non derivanti dall'attività di enti e imprese;

3) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;

4) armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), valutando la possibilità di realizzare un sistema unico di gestione;



c) riformare il sistema di gestione dei RAEE in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) definire obiettivi di gestione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'art. 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851;

2) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;

3) individuare misure per la promozione e la semplificazione del riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei loro componenti, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti;

4) prevedere misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria, "uno contro zero" dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche;

5) definire condizioni, requisiti e parametri operativi per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE nonché le relative modalità di controllo;

6) disciplinare il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.».

— La direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso è pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150.

— La direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti è pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150.

— Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 2003, n. 182, Supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 aprile 2006, n. 86.

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, Supplemento ordinario n. 96.

— Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3 della legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Pro-ruga dei termini per l'adozione di decreti legislativi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2020, n. 110, Supplemento ordinario:

«Art. 1. — 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Omissis).».

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, così recita:

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 3 (Definizioni). — 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) "veicoli", i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore;

b) "veicolo fuori uso", un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche;

c) "detentore" il proprietario del veicolo o colui che lo detiene a qualsiasi titolo;

d) "produttore", il costruttore o l'allestitore, intesi come detentori dell'omologazione del veicolo, o l'importatore professionale del veicolo stesso;



e) “prevenzione”, i provvedimenti volti a ridurre la quantità e la pericolosità per l’ambiente del veicolo fuori uso e dei materiali e delle sostanze che lo compongono;

f) “trattamento”, le attività di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di cui alla lettera o);

g) “messa in sicurezza”, le operazioni di cui all’allegato I, punto 5;

h) “demolizione”, le operazioni di cui all’allegato I, punto 6;

i) “pressatura”, le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione;

l) “tranciatura”, le operazioni di cesoiatura;

m) “frantumatore”, un dispositivo impiegato per ridurre in pezzi e in frammenti il veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili;

n) “frantumazione”, le operazioni per la riduzione in pezzi o in frammenti, tramite frantumatore, del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili, separandoli dalle parti non metalliche destinate al riciclaggio, al recupero, anche energetico, o allo smaltimento;

o) “impianto di trattamento”, impianto autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presso il quale sono effettuate tutte o alcune delle attività di trattamento di cui alla lettera f);

p) “centro di raccolta”, impianto di trattamento di cui alla lettera o), autorizzato, anche disgiuntamente, per le operazioni R4, R12 e R13 di cui all’Allegato C alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso;

q) “reimpiego”, le operazioni in virtù delle quali i componenti di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti;

r) “riciclaggio”, il ritrattamento, in un processo di produzione, dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia. Per recupero di energia si intende l’utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore;

s) “recupero”, le pertinenti operazioni di cui all’allegato C della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

t) “smaltimento”, le pertinenti operazioni di cui all’allegato B della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

u) “operatori economici”, i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, le compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese di demolizione, di frantumazione, di recupero, di riciclaggio e gli altri operatori che effettuano il trattamento di un veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali;

v) “sostanza pericolosa”: le sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele:

1) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

2) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

3) classe di pericolo 4.1;

4) classe di pericolo 5.1;

z) “informazioni per la demolizione”, tutte le informazioni necessarie per il trattamento appropriato e compatibile con l’ambiente di un veicolo fuori uso.

2. Un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b):

a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell’automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;

b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati come disciplinati dall’art. 231, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) a seguito di specifico provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria;

d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.

3. Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d’epoca e i veicoli di interesse storico o collezionistico o destinati ai musei, *individuati come tali dalla normativa di settore*, conservati in modo adeguato, pronti all’uso ovvero in pezzi smontati.»

— Il testo dell’art. 4 del citato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 4 (Prevenzione). — 1. Al fine di promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti provenienti dal veicolo fuori uso, ed in particolare, per prevenire il rilascio nell’ambiente delle sostanze pericolose in esso contenute, per facilitarne il reimpiego ed il riciclaggio e per ridurre la quantità di rifiuti pericolosi da avviare allo smaltimento finale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, adotta iniziative dirette a favorire:

a) la limitazione, da parte del costruttore di veicoli, in collaborazione con il costruttore di materiali e di equipaggiamenti, dell’uso di sostanze pericolose nella produzione dei veicoli e la riduzione, quanto più possibile, delle stesse, sin dalla fase di progettazione;

b) modalità di progettazione e di fabbricazione del veicolo nuovo che agevolano la demolizione, il reimpiego, il recupero e, soprattutto, il riciclaggio del veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali, promuovendo anche lo sviluppo della normativa tecnica del settore;

c) l’utilizzo, da parte del costruttore di veicoli, in collaborazione con il produttore di materiali e di equipaggiamenti, di quantità crescenti di materiale riciclato nei veicoli ed in altri prodotti, al fine di sviluppare il mercato dei materiali riciclati.»

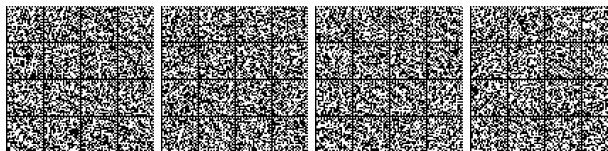
— Il testo dell’art. 5 del citato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 5 (Raccolta). — 1. Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta oppure, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), *convenzionato con uno dei produttori di autoveicoli*, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6.

1-bis. *Il veicolo destinato alla demolizione e accettato dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione dal PRA, è gestito dai predetti soggetti, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformemente all’art. 6, comma 8-bis, ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato.*

2. A partire dalle date indicate all’art. 15, comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di seguito denominato: “PRA”, e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o all’automercato.

3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare *sull’intero territorio nazionale*, i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, organizzando, diret-



tamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale. *I produttori si dotano di un sito internet dal quale sono reperibili le procedure di selezione dei centri raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche.*

4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti.

6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A. Il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato effettua, con le modalità di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo.

7. Nel caso in cui il detentore consegna ad un centro di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo.

8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta oppure, nel caso di cessione del veicolo per l'acquisto di un altro veicolo, previsto al comma 1, avviene a cura del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso può essere cancellato da P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.

9. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 2, lettera a), il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.

10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito *registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione Generale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.*

11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 è soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell'art. 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalla responsabilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso.

13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul territorio nazionale.

14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli

927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, consegnano, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui sono previsti dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta o sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai seguenti soggetti:

a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;

b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3.»

— Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 6 (Prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso).

— 1. Gli impianti di trattamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), si conformano alle pertinenti prescrizioni tecniche stabilite all'allegato I.

2. Le operazioni di trattamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), sono svolte in conformità ai principi generali previsti dagli articoli 177 e 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alle pertinenti prescrizioni dell'allegato I, nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

a) effettuare entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA;

b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

e-bis) eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e), consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio.

3. Alla chiusura dell'impianto di trattamento, il titolare provvede al ripristino ambientale dell'area utilizzata, secondo le modalità stabilite dalla regione nel provvedimento di autorizzazione. Ai fini del ripristino ambientale è data priorità all'utilizzo di specifiche tecniche di ingegneria ambientale.

3-bis. I produttori dei veicoli assicurano le migliori prestazioni ambientali e l'efficienza dei centri di raccolta convenzionati attraverso la verifica dei modelli unici di dichiarazione ambientale previsti all'art. 11, comma 3, e del possesso, ove disponibile, delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio ambientale interno all'azienda.

4. Nel caso che, dopo l'avviamento dell'impianto di trattamento, la città metropolitana o la provincia competente per territorio accerta la non conformità dello stesso all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure accerta il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento, rilasciato ai sensi dell'articolo dello stesso art. 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la regione competente per territorio previa diffida, sospende quest'ultima autorizzazione per un periodo massimo di dodici mesi. La stessa autorizzazione è revocata qualora il titolare dell'impianto non provveda a conformarsi, entro il predetto termine, alle prescrizioni delle predette autorizzazioni.

5. L'ammissione delle attività di recupero dei rifiuti derivanti da veicoli fuori uso alle procedure semplificate, ai sensi degli articoli 214



e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è subordinata a preventiva ispezione da parte della città metropolitana o della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio di attività e, comunque, prima dell'avvio della stessa attività; detta ispezione, che è effettuata, dopo l'inizio dell'attività, almeno una volta l'anno, accerta:

a) la tipologia e la quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero;

b) la conformità delle attività di recupero alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza fissate in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alle norme tecniche previste dall'art. 214 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

6. Nel caso che la città metropolitana o la provincia competente per territorio, a seguito delle ispezioni previste al comma 5, accerta la violazione delle disposizioni stabilite allo stesso comma, vieta, previa diffida e fissazione di un termine per adempiere, l'inizio ovvero la prosecuzione dell'attività, salvo che il titolare dell'impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformare detta attività alla normativa vigente.

7. La città metropolitana o la provincia trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ad ISPRA e all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art. 8, comma 4, i risultati delle ispezioni effettuate ai sensi del presente articolo.

8. L'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento prevista al comma 1 dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto in conformità a quanto disposto dal comma 12 del medesimo art. 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed è rinnovabile, con le modalità stabilite al citato comma 12. Tale autorizzazione dovrà contenere, tra l'altro, un riferimento esplicito agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo. Nel caso di impianto di trattamento che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione o del relativo rinnovo, è registrato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) o certificato Uni En Iso 14001, detta autorizzazione è concessa ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

8-bis. Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto - presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l'automercato - destinati all'invio a impianti autorizzati per il trattamento, è consentito fino a un massimo di trenta giorni. Tale deposito è consentito anche in aree scoperte e pavimentate nel solo caso di veicoli privi di fuoriuscite di liquidi e gas e che abbiano integre le componenti destinate alla successiva messa in sicurezza».

— Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 7 (Reimpiego e recupero). — 1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorità competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono, in conformità con la gerarchia prevista dalla direttiva 75/442/CEE, il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonché, come soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove sostenibile dal punto di vista ambientale.

1-bis. Per massimizzare il riciclaggio e il recupero energetico dei materiali e dei componenti non metallici, le associazioni di categoria dei produttori dei veicoli, le associazioni di categoria delle imprese che effettuano la raccolta nonché quelle che effettuano il riciclaggio e il recupero, ivi comprese le associazioni delle imprese che effettuano recupero di energia o utilizzano materiali e componenti non metallici in qualità di combustibile solido secondario, possono stipulare con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un accordo di programma, con validità triennale, atto al conferimento a sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Gli operatori economici garantiscono che:

a) entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso prodotti a partire dal 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli è pari almeno all'80 per cento del peso medio per veicolo e per anno; per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego

e di recupero è pari almeno al 75 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio è pari almeno al 70 per cento del peso medio per veicolo e per anno;

b) entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno al 95 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio è pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno.

2-bis. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente il peso effettivo dei veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto all'ingresso del centro di raccolta e i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificata con le modalità previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti».

— Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 8 (Gestione del veicolo fuori uso). — 1. Per garantire un elevato livello di tutela ambientale nell'esercizio delle attività di trattamento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti o materiali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, adotta misure per favorire e per incentivare:

a) gli accordi di cui all'art. 12, comma 1, ed altre forme di collaborazione tra gli operatori economici, finalizzate ad assicurare:

1) la costituzione di sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso;

2) l'organizzazione di una rete di centri di raccolta idonei ad assicurare una raccolta e un trattamento efficienti dei veicoli fuori uso, con particolare riferimento a quelli con valore di mercato negativo o nullo;

3) la presenza uniforme sul territorio di centri di raccolta e di impianti di trattamento e di riciclaggio;

4) lo sviluppo di aree consortili in luoghi idonei ove gli operatori possono garantire il ciclo di trattamento del veicolo fuori uso;

5) lo sviluppo del recupero energetico dei materiali che non è possibile o conveniente reimpiegare o riciclare;

6) la creazione di un sistema informatico per il monitoraggio dei flussi dei veicoli fuori uso e dei relativi materiali;

b) lo sviluppo di nuove tecnologie di separazione post-frantumazione finalizzate a ridurre la produzione del residuo di frantumazione;

c) l'adeguamento delle imprese alle prescrizioni previste all'art. 6, commi 1 e 2;

d) l'adesione da parte degli stabilimenti e delle imprese che effettuano le attività di trattamento a sistemi certificati di gestione dell'ambiente.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, al fine di sviluppare i mercati di sbocco per il riutilizzo dei materiali riciclati, in particolare non metallici, individua e promuove:

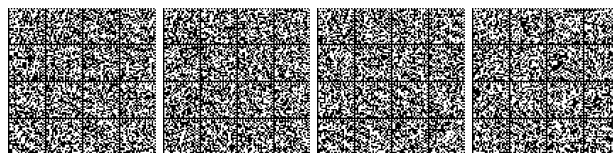
a) politiche di sostegno e di incentivazione per operazioni finalizzate al riciclaggio, quali la raccolta, lo smontaggio, la selezione e lo stoccaggio, per i materiali che non hanno sbocchi di mercato;

b) accordi ed altre forme di collaborazione tra gli operatori economici finalizzate ad assicurare adeguati standard di qualità dei materiali trattati;

c) politiche di sostegno e di incentivazione per l'impiego di quantità crescenti di materiale riciclato, anche al di fuori del settore automobilistico.

3. La regione promuove, anche d'intesa con gli enti locali interessati ed anche con appositi accordi, iniziative volte a favorire il reimpiego, il riciclaggio, il recupero ed il corretto smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti da suoi componenti o materiali. In particolare, al fine di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso, sono favoriti, in ordine di priorità, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero energetico.

4. L'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede, avvalendosi dell'ISPRA, al monitoraggio del sistema di ge-



stione dei rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso e dai relativi componenti e materiali ed al controllo del raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente decreto, inclusi quelli economici e quelli di riciclaggio e di recupero. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.»

— Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 10 (*Informazioni per la demolizione e codifica*). — 1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati le informazioni per la messa in sicurezza e la demolizione, sotto forma di manuale o su supporto informatico, richieste dai gestori degli impianti di trattamento autorizzati. Tali informazioni devono consentire di identificare i diversi componenti e materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti.

1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione degli impianti di trattamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), per quanto richiesto dagli stessi impianti, adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.

2.

3. Il produttore del veicolo, in accordo con il produttore di materiali e di componenti, utilizza, per detti materiali e componenti, le norme di codifica previste dalla decisione 2003/138/CE.»

— Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 11 (*Trasmissione di dati e di informazioni*). — 1. Per ogni anno civile il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea, per via elettronica, i dati relativi all'attuazione dell'art. 7, comma 2, entro 18 mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti, utilizzando i dati trasmessi da ISPRA, ai sensi del comma 4. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione europea in conformità all'art. 9, paragrafo 1-quinquies, della direttiva 2000/53/CE e sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione dell'atto di esecuzione che ne stabilisce il formato per la trasmissione.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno e, per il 2003, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all'ISPRA i dati relativi alle immatricolazioni di nuovi veicoli avvenute nell'anno solare precedente, i dati relativi ai certificati di rottamazione emessi pervenuti dai centri di raccolta, dai concessionari, dai gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automeccanici relativi ai veicoli fuori uso ad essi consegnati, nonché i dati relativi alle cancellazioni che pervengono dal PRA. Le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'APAT per i profili di competenza.

3. Fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale, come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

4. L'ISPRA trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con cadenza annuale, una relazione contenente i dati di cui ai commi 2 e 3.

5. A decorrere dall'anno 2003, gli operatori economici pubblicano annualmente e rendono disponibili all'Albo nazionale delle imprese di cui all'art. 8, comma 4, le informazioni riguardanti:

a) la costruzione del veicolo e dei relativi componenti che possono essere reimpiegati, recuperati e riciclati;

b) il corretto trattamento, sotto il profilo ambientale, del veicolo fuori uso, con particolare riferimento alla rimozione di tutti i liquidi ed alla demolizione;

c) l'ottimizzazione delle possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero del veicolo fuori uso e dei relativi componenti;

d) i progressi conseguiti in materia di recupero e di riciclaggio al fine di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali.

6. Il produttore del veicolo rende accessibili all'acquirente del veicolo le informazioni di cui al comma 5, includendole nelle pubblicazioni promozionali utilizzate per la commercializzazione dello stesso veicolo.»

— Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 12 (*Accordi volontari*). — 1. Fatti salvi i principi e gli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, può stipulare, con i settori economici interessati, accordi e contratti di programma per dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, all'art. 5, comma 1, all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), all'art. 10, commi 1, 2 e 3, ed all'art. 11, commi 5 e 6, nonché per precisare le modalità di applicazione dell'art. 5, commi 2, 3, 4 e 5. Detti accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) avere forza vincolante;

b) specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze, nonché le modalità per il monitoraggio ed il controllo dei risultati raggiunti;

c) essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione delle Comunità europee;

d) prevedere l'accessibilità al pubblico dei risultati conseguiti;

d-bis) i risultati conseguiti nel quadro di tali accordi devono essere controllati con cadenza individuata nell'ambito degli accordi stessi e riferiti alle autorità competenti ed alla Commissione europea;

d-ter) le autorità competenti dovranno assumere le opportune misure per esaminare i progressi compiuti nell'ambito di tali accordi;

d-quater) nel caso di inosservanza degli accordi o di mancato raggiungimento degli obiettivi oggetto degli accordi, le autorità competenti assumeranno tutte le misure per garantire l'osservanza delle misure previste dal presente decreto.»

— Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 13 (*Sanzioni*). — 1. Chiunque effettua attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali in violazione dell'art. 6, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.

2. Chiunque viola la disposizione dell'art. 5, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

3. In caso di mancata consegna del certificato di cui all'art. 5, commi 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. Nel caso in cui i suddetti documenti risultino inesatti o non conformi a quanto stabilito nel presente decreto, si applicano le medesime sanzioni ridotte della metà.

4. Chiunque viola le disposizioni dell'art. 5, commi 8, 9, 10 e 11, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

5. Chiunque produce o immette sul mercato materiali o componenti di veicoli in violazione del divieto di cui all'art. 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.

6. In caso di violazione degli obblighi derivanti dall'art. 10, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.

7. Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'art. 11, comma 3, o la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. Nel caso di mancata presentazione della predetta comunicazione si applica altresì la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da due a sei mesi. La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione.

8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e per la destinazione dei relativi proventi si applica quanto stabilito dagli articoli 55 e 55-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.»



— Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 15 (*Disposizioni transitorie e finali*). — 1. Il titolare del centro di raccolta o dell'impianto di trattamento in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro sei mesi dalla stessa data, presenta alla regione competente per territorio domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni del presente decreto. Detto progetto comprende un piano per il ripristino ambientale dell'area utilizzata, da attuare alla chiusura dello stesso impianto.

2. La regione, entro i termini stabiliti dall'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conclude il procedimento e si pronuncia in merito al progetto di adeguamento. In caso di approvazione del progetto, la regione autorizza l'esercizio dei relativi lavori, stabilendone le modalità di esecuzione ed il termine per la conclusione, che non può essere, in ogni caso, superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di approvazione del progetto.

3. Nel caso in cui, in sede di procedimento, emerge che non risultano rispettati i soli requisiti relativi alla localizzazione dell'impianto previsti dal presente decreto, la regione autorizza la prosecuzione dell'attività, stabilendo le prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, ovvero prescrive la rilocalizzazione dello stesso impianto in tempi definiti.

4. La città metropolitana o la provincia competente per territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede all'ispezione degli impianti in esercizio alla stessa data che effettuano l'attività di recupero di rifiuti derivanti da veicoli fuori uso di cui all'art. 6, comma 5, al fine di verificare il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di esercizio previste dal presente decreto e, se necessario, stabilisce le modalità ed i tempi per conformarsi a dette prescrizioni, consentendo, nelle more dell'adeguamento, la prosecuzione dell'attività. In caso di mancato adeguamento nei modi e nei termini stabiliti, l'attività è interrotta.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, commi 2 e 8, le disposizioni relative alla consegna gratuita del veicolo, di cui allo stesso art. 5, commi 2, 3 e 4, si applicano:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002;

b) dal 1° gennaio 2007, per i veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2002. Nelle more del conseguimento delle obbligazioni di cui all'art. 5, i produttori sostengono, a titolo individuale, gli eventuali costi derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002.

6. L'entità della garanzia finanziaria prevista dall'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 può essere ridotta se il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) o certificato Uni En Iso 14001.

7. È consentito il commercio delle parti di ricambio di cui all'art. 6, comma 2, lettera e-bis) recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso effettuate in un centro di raccolta autorizzato, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III. Il gestore del centro di raccolta garantisce la tracciabilità, con l'indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio.

8. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso sono cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione per essere riutilizzate. Ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.

9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attività autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni dell'art. 46 del decreto legislativo n. 22 del 1997 non si applicano ai veicoli individuati all'art. 1, comma 1, e definiti all'art. 3, comma 1, lettera a).

11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede ad integrare, modificare ed aggiornare gli allegati del presente decreto in conformità alle modifiche intervenute in sede comunitaria.

11-bis. All'art. 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o" sono sopresse.

12. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non hanno ancora provveduto al recepimento della direttiva 2000/53/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, da adottarsi nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.»

— Il testo dell'Allegato I, punti 1 e 2 del citato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Allegato I

(art. 6, commi 1 e 2)

Requisiti relativi al centro di raccolta e all'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso

1. Ubicazione dell'impianto di trattamento.

1.1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto dei seguenti principi generali relativi alla localizzazione degli stessi impianti:

1.1.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono ricadere:

a) *abrogata*;

b) in aree individuate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatto salvo il caso in cui la localizzazione è consentita a seguito della valutazione di impatto ambientale o della valutazione di incidenza, effettuate ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto;

c) in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;

d) in aree site nelle zone di rispetto di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;

e) nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modifiche, salvo specifica autorizzazione regionale, ai sensi dell'art. 151 del citato decreto.

1.1.2. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento devono essere ubicati in aree compatibili con la disciplina dei piani di bacino o piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico, di cui agli articoli dal 65 al 71 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1.1.3. Per ciascun sito di ubicazione sono valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione ai seguenti parametri:

a) distanza dai centri abitati; a tal fine, per centro abitato si intende un insieme di edifici costituenti un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;

b) presenza di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici.

1.1.4. Nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione sono da privilegiare:

1) le aree industriali dismesse;

2) le aree per servizi e impianti tecnologici;

3) le aree per insediamenti industriali ed artigianali.

1.2. Le regioni devono favorire la rilocalizzazione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento ubicati in aree non idonee, individuando, a tal fine, appositi strumenti di agevolazione.

1.3. L'area prescelta per la localizzazione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento deve essere servita dalla rete viaria di scorrimento urbano ed essere facilmente accessibile da parte di automezzi pesanti.

2. Requisiti del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento.



2.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono dotati di:

a) area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio;

b) adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;

c) sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati;

d) adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;

e) deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;

f) idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro;

f-bis) adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso al centro di raccolta.

2.2. Il centro di raccolta è strutturato in modo da garantire:

a) l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e lo stoccaggio su superficie impermeabile dei pezzi contaminati da oli;

b) lo stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori, effettuando, sul posto o altrove, la neutralizzazione elettrolitica dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotriifenili;

c) lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, quali carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso;

d) l'adeguato stoccaggio dei pneumatici fuori uso.

2.3. Al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosità verso l'esterno, il centro di raccolta è dotato di adeguata barriera esterna di protezione ambientale, realizzata con siepi o alberature o schermi mobili.

2.4. Il titolare del centro di raccolta garantisce la manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale.

(Omissis).».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 264 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1992, n. 303, Supplemento ordinario, così recita:

«Art. 264 (Art. 103 Cod. Str. - Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione). — 1. L'ufficio del P.R.A. dà comunicazione con le modalità di cui all'art. 245, della distruzione, demolizione o definitiva esportazione all'estero dei veicoli, all'ufficio provinciale della M.C.T.C., entro tre giorni dall'avvenuta registrazione delle relative formalità.

2. Contestualmente alla comunicazione dovranno essere trasmesse all'ufficio provinciale della M.C.T.C. le targhe e le carte di circolazione.

3. I registri di cui all'art. 103, comma 3, del codice, conformi al modello approvato dal Ministro dei trasporti, sono soggetti a vidimazione annuale da parte della Questura territorialmente competente. Le vidimazioni annuali, successive alla prima devono essere effettuate entro il 15° giorno dalla data di scadenza.

4. I registri di cui al comma 3 devono essere esibiti agli organi di polizia che ne facciano richiesta. E' fatto obbligo ai titolari dei centri di raccolta e di vendita di veicoli a motore e di rimorchi di effettuare sui registri in questione le seguenti annotazioni:

a) generalità, indirizzo ed estremi di identificazione dell'intestatario del veicolo, nonché della persona da questi incaricata ove ricorra;

b) data di presa in carico del veicolo, data di consegna della o delle targhe e dei relativi documenti al P.R.A. ed estremi della ricevuta da questi rilasciata al riguardo. Qualora tale consegna sia avvenuta a cura dell'intestatario del veicolo, o dell'avente titolo, la relativa ricevuta dovrà essere esibita al titolare del centro di raccolta per la trascrizione dei suoi estremi;

c) data di effettiva demolizione, smontaggio o vendita del veicolo. Qualora ricorra quest'ultimo caso, dovranno essere riportate anche le generalità e gli estremi del documento di identificazione dell'acquirente.».

20G00137

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 agosto 2020.

Definizione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03). (Decreto n. 446/2020).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a

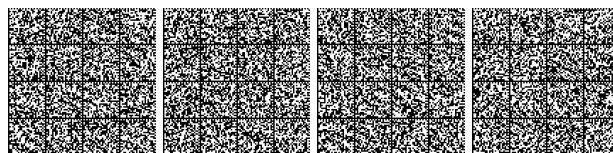
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l'art. 11, commi 1 e 2;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;



Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 e in particolare l'art. 6, commi 6 e 7;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visti il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre 2000 - Supplemento ordinario n. 175, concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, e il decreto ministeriale 18 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 5 aprile 2005;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007, Supplemento ordinario n. 153, di determinazione delle classi delle lauree universitarie;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 recante le linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio da parte delle Università, in attuazione dei decreti ministeriali del 16 marzo 2007 (classi di laurea e di laurea magistrale) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 22 ottobre 2007 Supplemento ordinario n. 212;

Vista la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi dell'istruzione superiore dei Paesi dell'area europea;

Preso atto, in particolare, di quanto il comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004 (prot. n. 9), relativo all'anagrafe degli studenti e al diploma supplement, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, «Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti *ex ante* anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 2016 (prot. n. 987), come modificato dal decreto ministeriale 8 febbraio 2017 (prot. n. 60), e 7 gennaio 2019 (prot. n. 6), «Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica», e in particolare l'art. 8, comma 2, dei citati provvedimenti, che prevede la sperimentazione delle lauree a orientamento professionale;

Considerati la flessibilità che l'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale n. 270 cit. concede ai «corsi preordinati all'accesso alle attività professionali» nonché quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del medesimo decreto ai sensi del quale «Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali»;

Visto il decreto ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019 recante le «Linee generali d'indirizzo della programmazione delle università 2019-2021 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati»;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN), resi nelle sedute del 24 ottobre 2018 e del 5 dicembre 2018;

Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), reso nella seduta del 13 marzo 2019;

Sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati, e in particolare la Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari italiani (FNOVI), il Collegio nazionale periti agrari e periti agrari laureati, il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati e il Consiglio nazionale geometri e geometri laureati;

Acquisito l'ulteriore parere del CUN in data 31 luglio 2019 sulle osservazioni e richieste di modifica formulate dai predetti enti;

Ritenuto di non poter procedere alla definizione della classe a orientamento professionale denominata «Professioni Tecniche Paraveterinarie», sulla base delle motivazioni espresse dal Ministero della salute, con nota prot. n. 33911 del 2 luglio 2019, circa la previa istituzione della corrispondente nuova figura sanitaria, secondo la procedura di cui all'art. 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari italiani (FNOVI), con nota prot. n. 2790 del 19 giugno 2019;

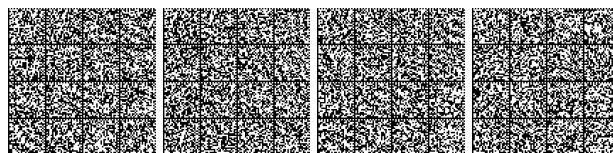
Ritenuto di definire nuove classi di laurea a orientamento professionale, in quanto contenenti una offerta formativa innovativa;

Acquisito il parere della CRUI ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che si è espressa nell'adunanza del 19 settembre 2019;

Sentita l'ANVUR, che si è espressa nell'adunanza del 20 maggio 2020 con la delibera n. 69;

Acquisiti i pareri favorevoli, con osservazioni, della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente l'8 luglio 2020 e il 22 luglio 2020;

Ritenuto di accogliere tutte le osservazioni formulate nel parere della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica richiamando, nelle premes-



se, il decreto ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019 e riformulando l'art. 6, comma 2, secondo periodo, l'art. 7, comma 3, nonché l'art. 8, comma 1;

Ritenuto di accogliere l'osservazione formulata dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati relativa alla modifica della lettera *d*) della voce «Obiettivi formativi qualificanti» della laurea a orientamento professionale L-P02 («Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali»);

Tenuto conto delle ulteriori raccomandazioni formulate dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati;

Ritenuto al riguardo dover provvedere, successivamente all'adozione del presente decreto, ad apportare le necessarie modifiche all'art. 55 del decreto del Presidente 5 giugno 2001, n. 328, al fine di assicurare il valore legale del titolo ai laureati delle classi professionali di cui al presente decreto, anche ai fini dell'accesso agli esami di stato per le relative professioni;

Tenuto conto altresì della necessità di prevedere, successivamente all'adozione del presente decreto, un monitoraggio comparativo dell'andamento dei percorsi professionalizzanti I.T.S. e delle nuove lauree professionalizzanti, anche attraverso un ente terzo, al fine di valorizzare tutti i canali di formazione terziaria professionalizzante, salvaguardando le relative specificità ed evitando sovrapposizioni nell'offerta formativa;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea a orientamento professionale di cui all'allegato, che ne costituisce parte integrante, e si applica a tutte le università statali e non statali, escluse le università telematiche.

2. Le università, nell'osservanza dell'art. 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, possono procedere all'istituzione e attivazione dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea a orientamento professionale di cui all'allegato, previo accreditamento ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, e dei relativi decreti attuativi.

3. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e del presente decreto.

Art. 2.

1. Le università individuano, nei propri regolamenti didattici di ateneo, le strutture didattiche competenti, anche interateneo, per l'attivazione e la gestione dei corsi di laurea a orientamento professionale di cui al presente decreto.

2. Nelle more dell'aggiornamento del decreto ministeriale 7 gennaio 2019 (prot. n. 6), il numero minimo dei docenti di riferimento, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di base, caratterizzanti o affini e integrativi di ciascun corso di laurea a orientamento professionale è pari a cinque, di cui almeno tre a tempo indeterminato.

Art. 3.

1. I corsi di cui al presente decreto prevedono attività formative di base e attività formative caratterizzanti, di cui all'art. 10, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, nonché attività formative affini o integrative, di cui al comma 5, lettera *b*), del medesimo articolo. A queste attività, erogate tramite didattica frontale, sono destinati nel complesso almeno 48 CFU, di cui almeno 12 CFU devono essere riservati alle attività di base, almeno 24 CFU alle attività caratterizzanti e almeno 6 CFU alle attività affini o integrative. In relazione agli obiettivi specifici dei corsi, per ciascuno degli insegnamenti o attività formative di base e caratterizzanti, ovvero per ciascun modulo coordinato, può essere previsto un numero di CFU inferiore a 5. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora nell'allegato siano indicati più ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari, afferenti anche ad un solo ambito, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

2. I corsi di cui al presente decreto devono prevedere attività laboratoriali a cui destinare almeno 48 CFU, quali ulteriori attività utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, di cui all'art. 10, comma 5, lettera *d*), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. In particolare, a queste attività non devono essere associati settori scientifico-disciplinari.

3. Lo svolgimento delle attività laboratoriali può avvenire, previa stipula di apposite convenzioni, anche presso qualificate strutture pubbliche o private esterne alle università, incluse scuole secondarie di secondo grado, che possano offrire strutture adeguate.

4. I corsi di cui al presente decreto prevedono attività di tirocinio, da svolgere necessariamente presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali, di cui all'art. 10, comma 5, lettera *e*) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, a cui destinare almeno 48 CFU.

5. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università attivano apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 4, prevedendo in particolare l'identificazione di figure di tutor interne alle strutture in cui saranno svolti i tirocini, che operino in collaborazione con figure interne all'università, in numero congruo ri-



spetto al numero degli studenti, in modo da garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso.

6. I corsi di cui al presente decreto destinano almeno 3 CFU alle attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo, di cui all'art. 10, comma 5, lettera *a*), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.

7. I corsi di cui al presente decreto prevedono anche attività formative relative alla preparazione della prova finale e attività formative relative alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano. Le attività relative alla preparazione della prova finale dovranno essere coordinate con le attività relative al tirocinio.

8. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti, in particolare attraverso lo svolgimento di attività pratiche e in presenza, i corsi di laurea a orientamento professionale di cui al presente decreto possono essere erogati solo in modalità convenzionale, ferma restando la possibilità di adoperare tecnologie telematiche. Per raggiungere gli obiettivi strettamente professionalizzanti dei corsi di cui al presente decreto le attività formative devono essere in larga maggioranza progettate specificatamente per questi corsi. In particolare non è consentito mutuare le attività di base e caratterizzanti da corsi di studio non a orientamento professionale.

Art. 4.

1. Considerata la presenza di attività laboratoriali e di tirocini, i corsi di cui al presente decreto sono a numero programmato locale ai sensi dell'art. 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264. Il numero di studenti ammessi a ciascun corso è parametrato sulla disponibilità di tirocini, sulla capienza dei laboratori e sulle esigenze del mondo del lavoro.

2. Gli atenei indicano esplicitamente nei propri manifesti degli studi che l'iscrizione a una laurea magistrale non costituisce uno sbocco naturale per laureati nei corsi a orientamento professionale.

Art. 5.

1. Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti e delle attività formative indispensabili indicati nell'allegato al presente decreto, e per ciascun corso di laurea a orientamento professionale, le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio e in conformità con quanto previsto nel regolamento didattico di ateneo, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso. Il percor-

so formativo assicura un numero di CFU idoneo ad acquisire i contenuti indispensabili per tutti i corsi della classe, come definiti nell'allegato al presente decreto.

2. Le università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea a orientamento professionale non possono comunque essere previsti in totale più di 20 esami o verifiche di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici di ateneo e nei regolamenti didattici dei corsi di studio ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera *d*), e dell'art. 12, comma 2, lettera *d*), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Ai fini del conteggio dei 20 esami o verifiche di profitto vanno considerate le attività formative:

- 1) di base;
- 2) caratterizzanti;
- 3) affini o integrative;

4) autonomamente scelte dallo studente, conteggiate a tal fine nel numero di 1, come previsto dall'allegato 1 del decreto ministeriale del 26 luglio 2007.

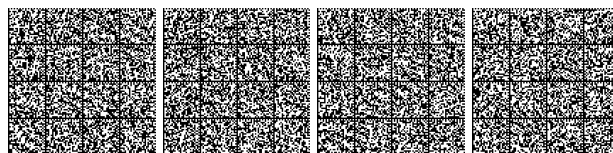
Art. 6.

1. Per ogni corso di laurea a orientamento professionale i regolamenti didattici di ateneo determinano, tramite il regolamento didattico del corso, i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, indicando, limitatamente a quelle previste nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 10, comma 1, e nella lettera *b*) dell'art. 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento.

2. I regolamenti didattici di ateneo, ai sensi dell'allegato 1 del decreto ministeriale del 26 luglio 2007, stabiliscono per ciascun corso di laurea a orientamento professionale l'intervallo in cui deve ricadere il numero di crediti da assegnare agli ambiti disciplinari indicati nell'allegato al presente decreto, in conformità al numero minimo di crediti ivi previsto. Il regolamento didattico del corso di laurea a orientamento professionale identifica, in conformità con quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo, per ciascun *curriculum* il numero intero di crediti da assegnare a ognuno degli ambiti disciplinari e i settori scientifico-disciplinari da attivare.

3. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera.

4. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea a orientamento professionale, le università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema



di descrittori adottato in sede europea, e individuano, eventualmente, gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.

5. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea a orientamento professionale a un altro, ovvero da una università a un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea a orientamento professionale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.

6. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe a orientamento professionale, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50 per cento di quelli già maturati.

7. Nel caso lo studente provenga da un corso di studio erogato da un istituto tecnico superiore, che preveda tirocini e/o attività laboratoriali coerenti con gli obiettivi del corso di laurea a orientamento professionale di destinazione, i crediti acquisiti per tali attività possono essere riconosciuti, rispettivamente, all'interno dei tirocini e/o delle attività laboratoriali del corso di destinazione. Il mancato riconoscimento di tali crediti deve essere adeguatamente motivato.

Art. 7.

1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea a orientamento professionale corrispondono a 25 ore di impegno medio per studente.

2. I regolamenti didattici di ateneo determinano altresì per ciascun corso di laurea ad orientamento professionale la quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50 per cento dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, quali per esempio le attività laboratoriali o i tirocini.

3. Gli studenti che maturano tutti i crediti necessari per la laurea secondo le modalità previste nei regolamenti didattici delle proprie università, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, possono conseguire il relativo titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

Art. 8.

1. Le università rilasciano, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i titoli di laurea con la denominazione del corso di studio e con l'indicazione della classe di

laurea a orientamento professionale assicurando che la denominazione del corso di studio corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.

2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.

3. Le università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004 (prot. n. 9), e successive modificazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, una relazione informativa che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 9.

1. I corsi attivati ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 12 dicembre 2016 (prot. n. 987), e successive modificazioni, e dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 7 gennaio 2019 (prot. n. 6), nell'ambito delle classi L-7, L-8, L-9, L-23, L-25 e L-26, aventi contenuti e sbocchi occupazionali analoghi a quelli delle classi di cui al presente decreto sono disattivati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non possono essere attivati nuovi corsi sperimentali negli ambiti delle stesse classi. Le università assicurano agli studenti già iscritti alla predetta data la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo.

2. Gli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 possono optare per il trasferimento ai corsi delle classi a orientamento professionale di cui al presente decreto, con il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati.

Art. 10.

1. Nel primo triennio di applicazione del presente decreto modifiche tecniche alla tabella delle attività formative indispensabili relativa alle classi dei corsi di laurea a orientamento professionale contenute nell'allegato sono adottate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sentito il Consiglio universitario nazionale.

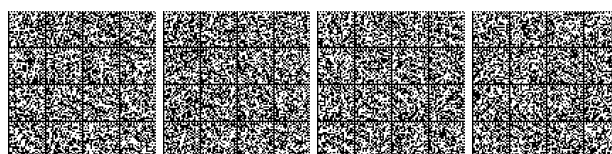
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2020

Il Ministro: MANFREDI

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1815



classi di laurea ad orientamento professionale

L-P01	PROFESSIONI TECNICHE PER L'EDILIZIA E IL TERRITORIO
L-P02	PROFESSIONI TECNICHE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI
L-P03	PROFESSIONI TECNICHE INDUSTRIALI E DELL'INFORMAZIONE

L-P01 PROFESSIONI TECNICHE PER L'EDILIZIA E IL TERRITORIO**OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI****a) Obiettivi culturali della classe**

I corsi della classe hanno come obiettivo quello di formare, tecnici qualificati polivalenti nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture civili e rurali.

In particolare, i laureati nei corsi della classe devono:

- avere una preparazione nelle discipline di base specificatamente finalizzata a consentire loro di acquisire una adeguata comprensione delle fasi che sottendono i processi di progettazione, realizzazione e gestione delle opere edili e infrastrutturali nel settore civile, rurale e nella gestione del territorio;
- avere, in relazione agli specifici ambiti prescelti, una adeguata preparazione nelle discipline applicative di riferimento e un consolidato bagaglio di conoscenze operative indispensabili per operare autonomamente in ambiti quali: il rilevamento topografico, cartografico ed architettonico, ivi compresa la successiva restituzione, anche cartografica e georeferenziata, mediante l'utilizzo delle più avanzate tecnologie disponibili per rilievo e restituzione; le attività basate sull'utilizzo di metodologie digitali di supporto alla pianificazione e progettazione urbanistico/architettonica; l'attività di supporto al monitoraggio e alla diagnostica delle strutture, delle infrastrutture e del territorio nonché degli impianti accessori; le attività correlate alla gestione e all'aggiornamento delle banche dati: catastali, demaniali e degli enti locali; le attività agronomiche e di sviluppo rurale; le valutazioni estimative; la contabilità dei lavori; la sicurezza nella gestione dei cantieri e dei luoghi di lavoro, con redazione di pratiche per la progettazione ed esecuzione; le attività di analisi e monitoraggio volte all'efficientamento energetico, alla certificazione energetica ed alla certificazione della sostenibilità e salubrità degli ambienti; la redazione di pratiche edilizie, di capitolati tecnici, di piani di manutenzione, di disegni tecnici e attività di consulenza tecnica forense; la progettazione, direzione dei lavori e vigilanza degli aspetti strutturali, distributivi e impiantistici relativi a costruzioni modeste;
- conoscere adeguatamente gli aspetti riguardanti la fattibilità tecnica ed economica, il calcolo dei costi nonché il processo di produzione e di realizzazione di opere in edilizia, degli impianti accessori e delle trasformazioni territoriali con i relativi elementi funzionali.

b) Contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe

I percorsi formativi dei corsi di laurea della classe comprendono in ogni caso attività finalizzate all'acquisizione di:

- conoscenze di base nei settori della chimica, fisica, matematica e informatica, declinate in funzione della specifica figura tecnica che si vuole formare;
- conoscenze nei settori delle costruzioni, delle infrastrutture e del territorio;
- conoscenze nei settori del diritto privato e amministrativo;
- conoscenze nei settori della topografia, della geomatica e dell'estimo.

c) Competenze trasversali non disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe

I laureati nei corsi della classe devono essere in grado di:

- essere in grado di affrontare e risolvere problematiche tecniche aziendali;
- conoscere i principi e gli ambiti delle attività professionali e le relative normative e deontologia;
- possedere gli strumenti cognitivi di base per l'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze, anche con strumenti informatici;



- possedere adeguate competenze e strumenti per collaborare nella gestione e nella comunicazione dell'informazione;
- saper lavorare in gruppo, operare con definiti gradi di autonomia e inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro.

d) *Possibili sbocchi occupazionali e professionali per laureati in corsi della classe*

I laureati nei corsi della classe potranno trovare occupazione nei seguenti ambiti:

- attività libero-professionale;
- dipendenti nei ruoli tecnici di società di ingegneria, di studi legali o economico-commerciali, di imprese di costruzione, di gestione del patrimonio immobiliare, di enti di diritto pubblico per la gestione ed il controllo del territorio;
- dipendenti nei ruoli tecnici delle pubbliche amministrazioni.

Il proseguimento degli studi nelle lauree magistrali non è uno sbocco naturale per i corsi di questa classe.

e) *Livello di conoscenza di lingue straniere in uscita dai corsi della classe*

I laureati nei corsi della classe devono essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, a livello QCER B1 o superiore, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

f) *Conoscenze e competenze richieste per l'accesso a tutti i corsi della classe*

Conoscenze di base di matematica e scienze come fornite dalle scuole secondarie di secondo grado.

g) *Caratteristiche della prova finale per tutti i corsi della classe*

La prova finale deve comprendere l'esposizione (scritta e/o orale) della risoluzione di un problema affrontato nel corso delle attività di tirocinio che dimostri la capacità dello studente di applicare le conoscenze acquisite durante il corso di studio, sotto la supervisione di uno o più docenti relatori interni cui affiancare eventualmente anche figure professionali o aziendali esterne.

h) *Attività pratiche e/o laboratoriali previste per tutti i corsi della classe*

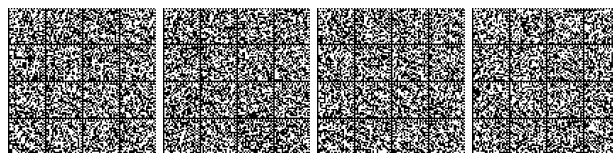
I corsi della classe devono prevedere attività laboratoriali e di natura operativa, individuali e/o di gruppo, quali rilievi topografici e indagini sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in ambito urbano e rurale, da svolgere in campo aperto e/o in cantiere, per almeno 48 CFU.

i) *Tirocini previsti per tutti i corsi della classe*

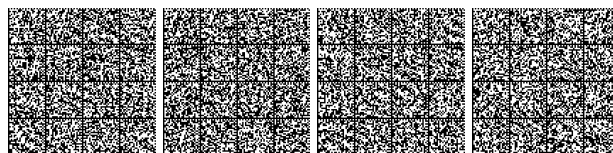
I corsi della classe devono prevedere lo svolgimento di tirocini formativi e/o *stage* presso aziende, industrie, studi professionali e/o amministrazioni pubbliche o private per almeno 48 CFU. Per lo svolgimento di tali attività servono opportune convenzioni, che prevedano in particolare l'identificazione di figure di tutor interne alle imprese, aziende o studi professionali in cui saranno svolti i tirocini, che operino in collaborazione con figure interne all'Università in modo da garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso.

j) *Indicazioni valide solo per corsi della classe con caratteristiche specifiche.*

I corsi di studio in questa classe rivolti alla preparazione di geometri e di periti industriali edili devono assegnare almeno 6 CFU al settore scientifico-disciplinare ICAR/06 (Topografia, Geomatica e Cartografia); almeno 6 CFU al settore scientifico-disciplinare ICAR/22 (Estimo); almeno 6 CFU al settore scientifico-disciplinare ICAR/17 (Disegno); almeno 3 crediti al settore scientifico-disciplinare ICAR/14 (Composizione architettonica e urbana); almeno 3 crediti complessivi distribuiti fra i settori scientifico-disciplinari ICAR/08 (Scienza delle costruzioni) e/o ICAR/09 (Tecnica delle costruzioni); e almeno 3 crediti complessivi distribuiti fra i settori scientifico-disciplinari IUS/01 (Diritto Privato) e/o IUS/10 (Diritto Amministrativo). Inoltre tali corsi devono prevedere almeno 24 CFU di attività laboratoriali strettamente correlate a tali tematiche e che concorrano al raggiungimento dei corrispondenti obiettivi formativi



ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI			
<i>Attività formative di base</i>			
<i>Ambito disciplinare</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Settori</i>	<i>CFU</i>
Formazione informatica, matematica e statistica di base	Nozioni e strumenti di base di informatica, matematica e statistica	INF-01 – Informatica ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni MAT/01 — MAT/09 SECS-S/01 – Statistica SECS-S/02 – Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica	
Formazione chimica e fisica di base	Nozioni e strumenti di base di chimica e fisica	CHIM/01 – Chimica analitica CHIM/02 – Chimica fisica CHIM/03 – Chimica generale e inorganica CHIM/06 – Chimica organica CHIM/07 – Fondamenti chimici delle tecnologie FIS/01 — FIS/08	
<i>Numero minimo di CFU riservati alle attività di base</i>			12
<i>Attività formative caratterizzanti</i>			
<i>Ambito disciplinare</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Settori</i>	<i>CFU</i>
Rappresentazione	Nozioni sulle tecniche di rappresentazione dello spazio aperto e costruito, sia storico che contemporaneo	ICAR/17 – Disegno	3
Edilizia	Rilevamento e gestione tecnico-amministrativa di opere e infrastrutture civili e rurali; progettazione di costruzioni modeste nel settore civile e rurale	ICAR/06 – Topografia e Cartografia ICAR/07 – Geotecnica ICAR/08 – Scienza delle Costruzioni ICAR/09 – Tecnica delle Costruzioni ICAR/10 – Architettura Tecnica ICAR/11 – Produzione Edilizia ICAR/12 – Tecnologia dell'Architettura ICAR/14 – Composizione Architettonica e Urbana ICAR/18 – Storia dell'Architettura	
Territorio	Rilevamento e gestione tecnico-amministrativa di opere nel settore territoriale; progettazione di opere modeste ed elementi funzionali nel settore territoriale	ICAR/01 – Idraulica ICAR/02 – Costruzioni Idrauliche ICAR/03 – Ingegneria Sanitaria-Ambientale ICAR/04 – Strade, Ferrovie ed Aeroporti ICAR/05 – Trasporti ICAR/06 – Topografia e Cartografia ICAR/07 – Geotecnica ICAR/08 – Scienza delle Costruzioni ICAR/09 – Tecnica delle Costruzioni ICAR/20 – Tecnica e Pianificazione Urbanistica ICAR/21 – Urbanistica	



Monitoraggio, diagnostica e impiantistica	Monitoraggio e diagnostica di opere, strutture, infrastrutture e degli impianti accessori nel settore civile e territoriale; impiantistica ed efficientamento energetico	ICAR/02 – Costruzioni Idrauliche ICAR/03 – Ingegneria Sanitaria-Ambientale ICAR/04 – Strade, Ferrovie ed Aeroporti ICAR/06 – Topografia e Cartografia ICAR/07 – Geotecnica ICAR/08 – Scienza delle Costruzioni ICAR/09 – Tecnica delle Costruzioni ICAR/12 – Tecnologia dell'Architettura ING-IND/10 – Fisica tecnica industriale ING-IND/11 – Fisica tecnica ambientale ING-IND/31 – Elettrotecnica ING-IND/33 – Sistemi Elettrici per l'Energia	
Stima e gestione legale- amministrativa	Contabilità e stime; gestione legale-amministrativa di opere, manufatti e patrimoni immobiliari	ICAR/22 – Estimo IUS/01 – Diritto Privato IUS/10 – Diritto Amministrativo ING-IND/35 – Ingegneria Economico- Gestionale	
<i>Numero minimo di CFU riservati alle attività caratterizzanti</i>			24
<i>Numero minimo di CFU riservati alle attività di base e caratterizzanti</i>			36



L-P02 PROFESSIONI TECNICHE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

a) *Obiettivi culturali della classe*

I corsi della classe hanno come obiettivo quello di formare tecnici qualificati in grado di gestire specifiche attività tecnico/professionali inerenti ai sistemi agrari, alimentari o forestali.

In particolare, i laureati nei corsi della classe devono:

- avere conoscenze dei sistemi agrari, alimentari o forestali;
- essere in grado di valutare l'impatto in termini di sostenibilità ambientale e sicurezza di piani ed opere del settore agrario, zootecnico, alimentare o forestale;
- saper svolgere assistenza tecnica nei settori agrario, zootecnico, alimentare o forestale.

b) *Contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe*

I percorsi formativi dei corsi di laurea della classe comprendono in ogni caso attività finalizzate all'acquisizione di:

- conoscenze di base di discipline scientifiche, declinate in funzione della specifica figura che si vuole formare;
- conoscenze di base di agro-biologia, declinate in funzione della specifica figura che si vuole formare;
- conoscenze di macchine, impianti, costruzioni, opere e sistemazioni idrauliche in ambito agrario, alimentare o forestale;
- conoscenze di contesto estimativo, economico e/o giuridico;
- conoscenze disciplinari rivolte alla soluzione di problemi applicativi inerenti specifiche filiere produttive.

c) *Competenze trasversali non disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe*

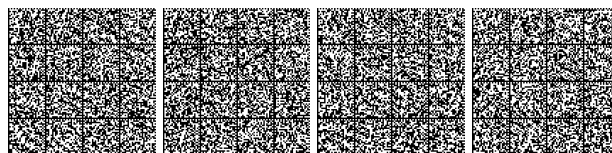
I laureati nei corsi della classe devono:

- essere in grado di affrontare e risolvere problematiche tecniche aziendali;
- conoscere i principi e gli ambiti delle attività professionali e le relative normative e deontologia;
- possedere gli strumenti cognitivi di base per l'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze, anche con strumenti informatici;
- possedere adeguate competenze e strumenti per collaborare nella gestione e nella comunicazione dell'informazione;
- saper lavorare in gruppo, operare con definiti gradi di autonomia e inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro.

d) *Possibili sbocchi occupazionali e professionali per laureati in corsi della classe*

I laureati nei corsi della classe potranno trovare occupazione, oltreché nell'attività libero professionale, nelle seguenti aree professionali:

- *Area Agraria:* nell'ambito della professione di operatore esperto nell'area agraria, i laureati potranno operare in settori specifici delle produzioni primarie vegetali erbacee e ortofrutticole, della protezione delle piante e della fertilità del suolo;
- *Area Zootecnica:* nell'ambito della professione di operatore esperto nell'area zootecnica, i laureati potranno operare nei settori delle produzioni primarie animali e nelle filiere dei prodotti di origine animale;
- *Area Alimentare:* nell'ambito della professione di operatore esperto nell'area alimentare, i laureati potranno operare nelle attività di trasformazione di specifiche filiere alimentari, nei sistemi di ristorazione collettiva, commerciale e agrituristica, nelle attività di controllo e approvvigionamento di prodotti



alimentari per la GDO e, in generale, nelle strutture deputate al controllo della sicurezza e qualità degli alimenti;

- *Area Forestale*: nell'ambito della professione di operatore esperto nella filiera foresta-legno, i laureati potranno operare nelle filiere tecnologiche, nel controllo delle aree protette e su specifiche problematiche di carattere ecologico-selvicolturale, anche riguardanti la selvicoltura urbana e peri-urbana.

Il proseguimento degli studi nelle lauree magistrali non è uno sbocco naturale per i corsi di questa classe.

e) *Livello di conoscenza di lingue straniere in uscita dai corsi della classe*

I laureati nei corsi della classe devono essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, a livello QCER B1 o superiore, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

f) *Conoscenze e competenze richieste per l'accesso a tutti i corsi della classe*

Conoscenze di base di matematica e scienze come fornite dalle scuole secondarie di secondo grado.

g) *Caratteristiche della prova finale per tutti i corsi della classe*

La prova finale deve comprendere l'esposizione (scritta e/o orale) della risoluzione di un problema affrontato nel corso delle attività di tirocinio che dimostri la capacità dello studente di applicare le conoscenze acquisite durante il corso di studio, sotto la supervisione di uno o più docenti relatori interni affiancati da figure professionali o aziendali esterne.

h) *Attività pratiche e/o laboratoriali previste per tutti i corsi della classe*

I corsi della classe devono prevedere attività laboratoriali individuali e/o di gruppo per almeno 48 CFU.

i) *Tirocini previsti per tutti i corsi della classe*

I corsi della classe devono prevedere lo svolgimento di tirocini formativi e/o *stage* presso aziende, industrie, studi professionali e/o amministrazioni pubbliche o private per almeno 48 CFU. Per lo svolgimento di tali attività servono opportune convenzioni, che prevedano in particolare l'identificazione di figure di tutor interne alle imprese, aziende o studi professionali in cui saranno svolti i tirocini, che operino in collaborazione con figure interne all'Università in modo da garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso.

j) *Indicazioni valide solo per corsi della classe con caratteristiche specifiche*

I corsi dedicati alla preparazione di tecnici agrari qualificati devono fornire conoscenze su tematiche specifiche d'interesse professionale legate a settori della produzione primaria (per usi alimentari e non), della protezione delle piante, e della economia agraria. Tali corsi devono assegnare almeno 12 CFU all'ambito "Fondamenti di produzioni vegetali" delle attività formative caratterizzanti. Inoltre, tali corsi devono prevedere almeno 12 CFU di attività laboratoriali correlate alle tematiche dell'ambito "Fondamenti di produzioni vegetali" e che concorrano al raggiungimento dei corrispondenti obiettivi formativi.

I corsi dedicati alla preparazione di zootecnici qualificati devono fornire conoscenze su tematiche d'interesse professionale legate alla produzione primaria, sostenibilità ambientale e caratteristiche qualitative dei prodotti. Tali corsi devono assegnare almeno 12 CFU all'ambito "Fondamenti di produzioni animali" delle attività formative caratterizzanti. Inoltre, tali corsi devono prevedere almeno 12 CFU di attività laboratoriali correlate alle tematiche dell'ambito "Fondamenti di produzioni animali" e che concorrano al raggiungimento dei corrispondenti obiettivi formativi.

I corsi dedicati alla preparazione di tecnici alimentari qualificati devono fornire conoscenze su tematiche d'interesse professionale legate alla sicurezza e alla qualità degli alimenti e in particolare ai processi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti, compresi gli aspetti regolatori e normativi del settore e la sicurezza degli ambienti di lavoro. Tali corsi devono assegnare almeno 12 CFU all'ambito "Fondamenti di tecnologia alimentare" delle attività formative. Inoltre, tali corsi devono prevedere almeno 12 CFU di attività laboratoriali correlate alle tematiche dell'ambito



“Fondamenti di tecnologia alimentare” e che concorrano al raggiungimento dei corrispondenti obiettivi formativi.

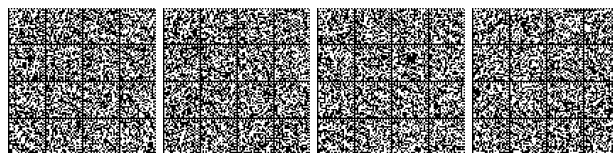
I corsi dedicati alla preparazione di tecnici forestali qualificati devono fornire conoscenze su tematiche d’interesse professionale legate alla gestione ambientale dei sistemi forestali e dei loro prodotti. Tali corsi devono assegnare almeno 12 CFU all’ambito “Fondamenti di tecnologie forestali e ambientali” delle attività formative caratterizzanti. Inoltre tali corsi devono prevedere almeno 12 CFU di attività laboratoriali correlate alle tematiche dell’ambito “Fondamenti di tecnologie forestali e ambientali” e che concorrano al raggiungimento dei corrispondenti obiettivi formativi.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI			
<i>Attività formative di base</i>			
<i>Ambito disciplinare</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Settori</i>	<i>CFU</i>
Scienze propedeutiche	Nozioni e strumenti di base di chimica, fisica, informatica, matematica e statistica	AGR/01 – Economia ed estimo rurale AGR/08 – AGR/10 Ingegneria Agraria AGR/13 – Chimica Agraria AGR/17 – Zootecnica generale e miglioramento genetico CHIM/01 – Chimica analitica CHIM/02 – Chimica fisica CHIM/03 – Chimica generale e inorganica CHIM/06 – Chimica organica FIS/01 — FIS/08 INF-01 – Informatica MAT/01 — MAT/09 SECS-S/01 – Statistica	6
Formazione agro-biologica di base	Nozioni e strumenti di base di agro-biologia	AGR/07 – Genetica agraria AGR/11 – Entomologia generale e applicata AGR/18 – Nutrizione e alimentazione animale BIO/01 – Botanica generale BIO/02 – Botanica sistematica BIO/03 – Botanica ambientale e applicata BIO/04 – Fisiologia vegetale BIO/05 – Zoologia	6
<i>Numero minimo di CFU riservati alle attività di base</i>			12
<i>Attività formative caratterizzanti</i>			
<i>Ambito disciplinare</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Settori</i>	<i>CFU</i>
Fondamenti di produzioni vegetali *	Scienze e tecniche riguardanti la produzione primaria (per usi alimentari e non), la sostenibilità, la protezione delle piante e le caratteristiche qualitative dei prodotti	AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee AGR/03 – Arboricoltura generale e coltivazioni arboree AGR/04 – Orticoltura e floricoltura AGR/07 – Genetica agraria AGR/11 – Entomologia generale e applicata AGR/12 – Patologia vegetale AGR/13 – Chimica agraria AGR/14 – Pedologia AGR/16 – Microbiologia agraria	



Fondamenti di produzioni animali *	Scienze e tecniche riguardanti la produzione primaria, la sostenibilità ambientale e le caratteristiche qualitative dei prodotti	AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee AGR/17 – Zootecnica generale e miglioramento genetico AGR/18 – Nutrizione e alimentazione animale AGR/19 – Zootecnica speciale AGR/20 – Zoocolture VET/01 – Anatomia degli animali domestici VET/02 – Fisiologia VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine animale	
Fondamenti di tecnologia alimentare *	Scienze e tecniche riguardanti la sicurezza e la qualità degli alimenti nei processi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti	AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari AGR/16 – Microbiologia agraria	
Fondamenti di tecnologie forestali e ambientali *	Scienze e tecniche riguardanti la gestione ambientale dei sistemi forestali e dei loro prodotti	AGR/05 – Assestamento forestale e selvicoltura AGR/06 – Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali	
Discipline della meccanica, idraulica e costruzioni in ambito agrario, alimentare e forestale	Fondamenti di meccanica, idraulica e costruzioni per le professioni agrarie, alimentari e forestali	AGR/08 – Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali AGR/09 – Meccanica agraria AGR/10 – Costruzioni rurali e territorio agroforestale CHIM/04 – Chimica industriale CHIM/07 – Fondamenti chimici delle tecnologie ICAR/15 – Architettura del paesaggio ING-IND/10 – Fisica tecnica industriale ING-IND/22 – Scienza e tecnologia dei materiali	6
Discipline economiche, estimative e giuridiche	Elementi di base di contesto economico, estimativo e/o giuridico in ambito agrario	AGR/01 – Economia ed estimo rurale IUS/03 – Diritto agrario IUS/14 – Diritto dell'unione europea SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese	6
<i>Numero minimo di CFU riservati alle attività caratterizzanti</i>			24
<i>Numero minimo di CFU riservati alle attività di base e caratterizzanti</i>			36

* Si veda quanto previsto al punto j) degli obiettivi formativi qualificanti.



L-P03 PROFESSIONI TECNICHE INDUSTRIALI E DELL'INFORMAZIONE**OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI****a) Obiettivi culturali della classe**

I corsi della classe hanno come obiettivo quello di formare tecnici qualificati in grado di gestire attività quali la progettazione, la realizzazione, la gestione, l'analisi del rischio, la sicurezza sia nelle fasi di prevenzione sia in quelle di emergenza in diversi ambiti industriali e/o dell'informazione.

In particolare, i laureati nei corsi della classe devono:

- avere una preparazione nelle discipline di base specificatamente finalizzata a consentire loro di acquisire una adeguata comprensione delle fasi che sottendono i processi di progettazione, realizzazione e gestione di macchine, installazioni ed impianti;
- avere una adeguata preparazione nelle discipline applicative e un consolidato bagaglio di conoscenze operative, in uno a più ambiti caratterizzanti, indispensabili per operare autonomamente in attività di progettazione, direzione e gestione di macchine e installazioni semplici.

I percorsi formativi dei corsi di laurea della classe dovranno privilegiare uno o più degli ambiti caratterizzanti in modo da meglio definire le professionalità che si intendono formare.

b) Contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe

I percorsi formativi dei corsi di laurea della classe comprendono in ogni caso attività finalizzate all'acquisizione di:

- conoscenze di base di chimica, fisica, matematica e informatica, declinate in funzione della specifica figura tecnica che si vuole formare;
- conoscenze degli aspetti metodologici e operativi generali delle tecnologie industriali e dell'informazione;
- conoscenze in uno o più specifici ambiti disciplinari, in funzione della specifica figura tecnica che si vuole formare.

c) Competenze trasversali non disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe

I laureati nei corsi della classe devono:

- essere in grado di affrontare e risolvere problematiche tecniche aziendali;
- conoscere i principi e gli ambiti delle attività professionali e le relative normative e deontologia;
- possedere gli strumenti cognitivi di base per l'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze;
- possedere adeguate competenze e strumenti per collaborare nella gestione e nella comunicazione dell'informazione;
- saper lavorare in gruppo, operare con definiti gradi di autonomia e inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro.

d) Possibili sbocchi occupazionali e professionali per laureati in corsi della classe

I laureati nei corsi della classe potranno trovare occupazione, sia nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere o di servizi e nelle amministrazioni pubbliche, nei seguenti ambiti tecnologici:

- Aeronautico e aerospaziale
- Gestione dei sistemi produttivi;
- Prevenzione e igiene degli ambienti di lavoro;
- Navale e nautico;
- Processi chimici;
- Elettrico, elettronico e automazione industriale;
- Informatico e dell'informazione;
- Meccanico ed efficienza energetica;
- Rappresentazione digitale.

Il proseguimento degli studi nelle lauree magistrali non è uno sbocco naturale per i corsi di questa classe.

e) Livello di conoscenza di lingue straniere in uscita dai corsi della classe

I laureati nei corsi della classe devono essere in grado di utilizzare, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, a livello QCER B1 o superiore, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

f) Conoscenze e competenze richieste per l'accesso a tutti i corsi della classe

Conoscenze di base di matematica e scienze come fornite dalle scuole secondarie di secondo grado.

g) Caratteristiche della prova finale per tutti i corsi della classe.

La prova finale deve comprendere l'esposizione (scritta e/o orale) della risoluzione di un problema affrontato nel corso delle attività di tirocinio che dimostri la capacità dello studente di applicare le conoscenze acquisite durante il corso di studio, sotto la supervisione di uno o più docenti relatori interni cui affiancare eventualmente anche figure professionali o aziendali esterne.

h) Attività pratiche e/o laboratoriali previste per tutti i corsi della classe

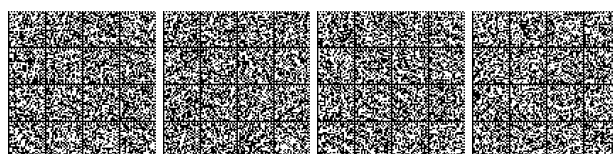
I corsi della classe devono prevedere attività laboratoriali individuali e/o di gruppo per almeno 48 CFU.

i) Tirocini previsti per tutti i corsi della classe

I corsi della classe devono prevedere lo svolgimento di tirocini formativi e/o *stage* presso aziende, industrie, studi professionali e/o amministrazioni pubbliche o private per almeno 48 CFU. Per lo svolgimento di tali attività servono opportune convenzioni, che prevedano in particolare l'identificazione di figure di tutor interne alle imprese, aziende o studi professionali in cui saranno svolti i tirocini, che operino in collaborazione con figure interne all'Università in modo da garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso.

j) Indicazioni valide solo per corsi della classe con caratteristiche specifiche

I corsi di studio in questa classe rivolti alla preparazione per l'accesso a una specifica sezione del collegio professionale dei periti industriali laureati devono assegnare almeno 12 CFU a un ambito caratterizzante coerente con tale sezione. Inoltre tali corsi devono prevedere almeno 24 CFU di attività laboratoriali correlate alle tematiche dell'ambito e che concorrano al raggiungimento dei corrispondenti obiettivi formativi.



ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI			
<i>Attività formative di base</i>			
<i>Ambito disciplinare</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Settori</i>	<i>CFU</i>
Formazione informatica, matematica e statistica di base	Nozioni e strumenti di base di informatica, matematica e statistica	INF-01 – Informatica ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni MAT/01 — MAT/09 SECS-S/01 – Statistica SECS-S/02 – Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica	
Formazione chimica e fisica di base	Nozioni e strumenti di base di chimica e fisica	CHIM/01 – Chimica analitica CHIM/02 – Chimica fisica CHIM/03 – Chimica generale e inorganica CHIM/06 – Chimica organica CHIM/07 – Fondamenti chimici delle tecnologie FIS/01 — FIS/08	
<i>Numero minimo di CFU riservati alle attività di base</i>			12
<i>Attività formative caratterizzanti</i>			
<i>Ambito disciplinare</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Settori</i>	<i>CFU</i>
Tecnologie aeronautiche ed aerospaziali	Propulsione, meccanica del volo e sistemi aerospaziali; costruzioni e strutture aerospaziali; attrezzature e impianti di bordo; apparecchiature e sistemi per la sicurezza, la gestione ed il controllo dei mezzi; moto dei fluidi	ING-IND/03 - Meccanica del volo ING-IND/04 - Costruzioni e strutture aerospaziali ING-IND/05 - Impianti e sistemi aerospaziali ING-IND/06 - Fluidodinamica ING-IND/07 - Propulsione aerospaziale	
Tecnologie dei processi chimici	Apparecchiature, impianti e processi chimici e fisici per l'industria di produzione e trasformazione di farmaci, manufatti, materiali e biomateriali, sostanze chimiche; sicurezza ed impatto ambientale dei processi	CHIM/04 - Chimica industriale CHIM/05 - Scienza e tecnologia dei materiali polimerici CHIM/07 – Fondamenti chimici delle tecnologie CHIM/08 - Chimica farmaceutica CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo CHIM/10 - Chimica degli alimenti CHIM/11 - Chimica e biotecnologia delle fermentazioni FIS/03 – Fisica della Materia ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione ING-IND/21 - Metallurgia ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali	



		ING-IND/23 - Chimica fisica applicata ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica ING-IND/25 - Impianti chimici ING-IND/26 - Teoria dello sviluppo dei processi chimici ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica ING-IND/34 - Bioingegneria industriale	
Tecnologie elettriche, elettroniche e dell'automazione industriale	Circuiti, dispositivi, apparecchiature e sistemi elettrici, elettronici e per le telecomunicazioni; sistemi per l'automazione; macchine elettriche; elettronica di potenza; apparecchiature biomediche; sicurezza elettrica	ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine ING-IND/31 - Elettrotecnica ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l'energia ING-INF/01 - Elettronica ING-INF/02 - Campi elettromagnetici ING-INF/03 - Telecomunicazioni ING-INF/04 - Automatica ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica ING-INF/07 - Misure elettriche ed elettroniche	
Tecnologie informatiche e dell'informazione	Realizzazione e gestione (hardware e software) di sistemi di elaborazione dell'informazione	INF/01 - Informatica ING-INF/01 - Elettronica ING-INF/02 - Campi elettromagnetici ING-INF/03 - Telecomunicazioni ING-INF/04 - Automatica ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica ING-INF/07 - Misure elettriche ed elettroniche	
Tecnologie meccaniche e tecnologie per l'efficienza energetica	Apparecchiature e impianti per la conversione e l'utilizzo dell'energia; impianti di riscaldamento e di climatizzazione; impianti per il trasporto e utilizzazione di fluidi; monitoraggio, diagnostica e controllo di sistemi meccanici e termici; macchine ed apparecchiature meccaniche; sistemi meccanici e biomeccanici; collaudo, controllo, gestione e sicurezza degli impianti industriali	ING-IND/08 - Macchine a fluido ING-IND/09 - Sistemi per l'energia e l'ambiente ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale ING-IND/12 - Misure meccaniche e termiche ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine ING-IND/15 - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici ING-IND/18 - Fisica dei reattori nucleari	



		ING-IND/19 - Impianti nucleari ING-IND/20 - Misure e strumentazione nucleari ING-IND/34 - Bioingegneria industriale	
Tecnologie navali e nautiche	Struttura navali e marine; sistemi di propulsione; manovra, governo, condotta e sicurezza dei mezzi navali; apparecchiature e sistemi per la sicurezza, la gestione ed il controllo dei mezzi navali; comportamento dei mezzi in mare ondoso	ING-IND/01 - Architettura navale ING-IND/02 - Costruzioni e impianti navali e marini ING-IND/06 - Fluidodinamica ICAR/01 - Idraulica	
Tecnologie per la gestione dei sistemi produttivi	Gestione dei sistemi produttivi, compresi la gestione della qualità e della manutenzione e della logistica	ICAR/05 - Trasporti ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale	
Tecnologie per la prevenzione e l'igiene negli ambienti di lavoro	Rilevazione e prevenzione dell'inquinamento nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; Igiene applicata all'ambiente ed ai luoghi di lavoro	CHIM/01 - Chimica analitica CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali FIS/01 - Fisica sperimentale FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia MED/42 - Igiene generale e applicata MED/44 - Medicina del lavoro	
Tecnologie per la rappresentazione digitale	Rappresentazione, modellazione informatica; sviluppo di modelli, prototipi e prodotti	ICAR/13 - Disegno industriale ICAR/17 - Disegno INF-01 - Informatica ING-IND/15 - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni	
<i>Numero minimo di CFU riservati alle attività caratterizzanti</i>			24
<i>Numero minimo di CFU riservati alle attività di base e caratterizzanti</i>			36



**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 4 agosto 2020.

Modalità attuative e invito a presentare proposte per le campagne assicurative 2018 e 2019 - Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante «Disposizioni in materia di agricoltura»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato da ultimo dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della citata legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 4, del suddetto decreto legislativo 29 marzo 2004 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi siano stabiliti con decreto del Ministro;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione dell'8 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione dell'8 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro, gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28 concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», ed in particolare gli articoli 13, 15 e 17, inerenti le verifiche relative agli aiuti di Stato e le conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo del Registro nazionale aiuti;

Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2014, n. 30151, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 aprile 2015, n. 82, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 29 marzo 2004, entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli Orientamenti dell'Unione europea per

gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162 e successive modifiche ed integrazioni, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2015, n. 372, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 marzo 2015, n. 59, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura;

Considerata in particolare la lettera b) dell'allegato B del citato decreto 12 gennaio 2015, che definisce gli elementi del Piano assicurativo individuale, propedeutico alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e, in particolare, il punto 3, lettere c) «Strutture» e d) «Zootecnia»;

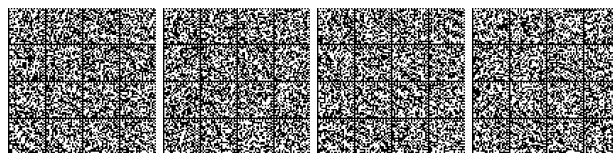
Considerato inoltre l'art. 15, comma 4, del citato decreto 12 gennaio 2015, che stabilisce che la domanda di aiuto per il percepimento del contributo nazionale di cui all'art. 13, comma 3, lettera c), del medesimo decreto deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale può delegare l'Organismo pagatore alla ricezione della stessa;

Considerato in particolare l'art. 17 del citato decreto 12 gennaio 2015, che dispone che, con decreto direttoriale, possono essere apportate modifiche e/o integrazioni alle procedure ed agli allegati al medesimo decreto, finalizzate alla semplificazione delle procedure di gestione del sistema per gestione dei rischi, nonché per l'individuazione di soluzioni temporanee che consentano la corretta gestione delle misure, nelle more dell'entrata a regime del sistema stesso;

Visto il decreto direttoriale del 24 luglio 2015, n. 15757, pubblicato nel sito internet del Ministero, con il quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative del citato decreto 29 dicembre 2014 coerentemente con il regolamento (UE) n. 702/2014 - regime di aiuti in esenzione SA.49425(2017/XA);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 novembre 2017, n. 28405, di approvazione del Piano assicurativo agricolo nazionale 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 dicembre 2017, n. 297, che stabilisce produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili, i valori assicurabili, le combinazioni dei rischi assicurabili, il contributo, le aliquote massime concedibili e i termini di sottoscrizione delle polizze, nonché, le modalità di calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 dicembre 2017, n. 31817 e 29 gennaio 2018, n. 2921, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 aprile 2018, n. 81, e il decreto 6 luglio 2018, n. 6272, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 agosto 2018, n. 195, recanti individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determina dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2018;



Visto il decreto direttoriale 18 ottobre 2018, n. 29416, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 novembre 2018, n. 273, recante individuazione dei prezzi di mercato del periodo da luglio 2018 a settembre 2018 dei prodotti con codice H10-Frumento duro e H11-Frumento tenero per la determina della riduzione di prezzo sulle coperture assicurative agevolate con polizze sperimentali sui ricavi - anno 2018;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 ottobre 2018, n. 10152, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 dicembre 2018, n. 295, recante modifiche delle codifiche e integrazione dei prezzi unitari massimi di talune produzioni zootecniche applicabili per la determina dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione negli anni 2016, 2017 e 2018;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 gennaio 2019, n. 642, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2019, n. 85, di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019 che stabilisce produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili, i valori assicurabili, le combinazioni dei rischi assicurabili, il contributo, le aliquote massime concedibili e i termini di sottoscrizione delle polizze, nonché, le modalità di calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 marzo 2019, n. 2775, 30 maggio 2019, n. 5853 e 30 luglio 2019, n. 8190, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 aprile 2019, n. 97, del 26 luglio 2019, n. 174 e del 24 settembre 2019, n. 224, recanti individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determina dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2019;

Visto il decreto direttoriale 28 ottobre 2019, n. 35240, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 dicembre 2019, n. 284, recante individuazione dei prezzi di mercato del periodo luglio-settembre 2019 dei prodotti con codice H10-Frumento duro e H11-Frumento tenero per la determina della riduzione di prezzo sulle coperture assicurative agevolate con polizze sperimentali sui ricavi - anno 2019;

Vista la circolare dell'Autorità di gestione del PSRN 2014-2020 del 21 dicembre 2016, n. 31251, pubblicata sul sito del Ministero, recante chiarimenti in materia di titolarità soggettiva per la presentazione della domanda di aiuto per il settore allevamenti della misura assicurativa a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali;

Visto il decreto direttoriale 20 aprile 2018, n. 13756, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2018, n. 343, e pubblicato sul sito del Ministero, recante individuazione della procedura per l'approvazione preventiva delle polizze sperimentali ai sensi del punto 9.2 del comparto B - polizze *index based* dell'allegato 5 al sopra riportato decreto 6 novembre 2017 (Piano assicurativo agricolo nazionale 2018);

Visti i decreti direttoriali 24 ottobre 2018, n. 29800 e n. 29801, recanti approvazione delle condizioni generali

di assicurazione delle polizze indicizzate rispettivamente delle Compagnie assicurative «Generali Italia» e «ITAS Mutua» ai sensi del sopracitato decreto 20 aprile 2018;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed, in particolare, l'art. 12, comma 1, secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predetermina da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

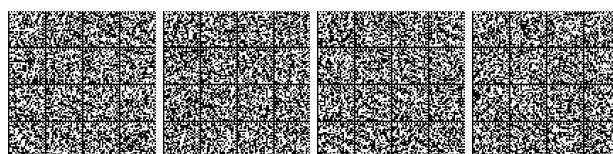
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visti gli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», recando disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 marzo 2020, n. 55, così come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 17 giugno 2020 al n. 152;

Visto in particolare l'art. 8, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019 ai sensi del quale fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'art. 7, comma 3 del medesimo provvedimento, ciascuna struttura ministeriale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina;



Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 giugno 2019, n. 6834, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2019, n. 834, di individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Visto il decreto 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Tenuto conto della necessità di procedere all'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, con particolare riferimento alle campagne assicurative agricole 2018 e 2019;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, riguardante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, ed in particolare l'art. 13, comma 2-bis: «Al fine di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e con le modalità ivi previste, una quota fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017 è destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano»;

Visto il decreto 27 novembre 2017, n. 30356, con il quale sono state delegate all'Organismo pagatore AGEA alcune funzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riguardanti la gestione delle misure di aiuto sulla spesa assicurativa finanziate con risorse di bilancio nazionali, tra le quali la ricezione della domanda di aiuto;

Visto il decreto 3 giugno 2020, n. 17750, registrato presso la Corte dei conti il 2 luglio 2020, reg. n. 636, di revisione della delega di cui al decreto 27 novembre 2017, con il quale l'Organismo pagatore AGEA è delegato, tra l'altro, all'approvazione dell'elenco dei beneficiari ammessi e all'autorizzazione al pagamento;

Visto il decreto 5 dicembre 2018, n. 24037, con il quale è stata impegnata a favore di AGEA Organismo pagatore la somma di euro 2.739.453,04 quale anticipo delle somme necessarie per il pagamento degli aiuti finanziabili con risorse nazionali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche ed integrazioni, sulla spesa assicurativa per gli anni 2018 e precedenti;

Visti i decreti 28 giugno 2019 e 8 novembre 2019, n. 26959 e n. 36101, con i quali è stata impegnata complessivamente a favore di AGEA Organismo pagatore la somma di euro 10.702.865,74 quale anticipo delle somme necessarie per il pagamento degli aiuti finanziabili con risorse nazionali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche ed integrazioni, sulla spesa assicurativa per gli anni 2019 e precedenti;

Visto il decreto 8 luglio 2020, n. 25093, con il quale è stata impegnata a favore di AGEA Organismo pagatore la somma di euro 12.598.248,28 quale anticipo delle somme necessarie per il pagamento degli aiuti finanziabili con ri-

sorse nazionali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche ed integrazioni, sulla spesa assicurativa per gli anni 2020 e precedenti;

Visto inoltre il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni attuative; convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 29 aprile 2020;

Ritenuto di dover disciplinare l'attuazione delle misure di cui al Capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per le annualità 2018 e 2019 in conformità alle citate disposizioni comunitarie e nazionali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'attuazione delle misure di cui al Capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, individuando i termini, le modalità e le procedure di erogazione dell'aiuto sui premi assicurativi in conformità alle disposizioni di cui ai decreti 12 gennaio 2015 e successive modifiche ed integrazioni e 24 luglio 2015, nonché ai dettami del Piano assicurativo agricolo nazionale 2018 e del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Agricoltore»: ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica di detto gruppo dei suoi membri;

b) «Imprenditore agricolo»: ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto 12 gennaio 2015 e successive modifiche ed integrazioni, chi esercita almeno una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, ai sensi dell'art. 2135 c.c.;

c) «Polizza»: ove non espressamente indicato, si intende sia la polizza assicurativa sottoscritta individualmente dall'agricoltore sia il certificato di polizza sottoscritto da un agricoltore in caso di polizze collettive stipulate con la Compagnia di assicurazione dall'Organismo collettivo di difesa, nonché dalle cooperative agricole e loro consorzi o da altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004 e successive modifiche ed integrazioni, con la Compagnia di assicurazione;



d) «Avversità atmosferica»: evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;

e) «Calamità naturale»: evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo;

f) «Costo di smaltimento»: costo sostenuto per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione, nonché i costi di distruzione, delle carcasse di animali morti;

g) «Soccida»: contratto a carattere associativo in un'impresa agricola, in cui si attua una collaborazione economica tra chi dispone del bestiame (soccidante) e chi lo prende in consegna (soccidario), allo scopo di allevarlo e sfruttarlo, ripartendo gli utili che ne derivano;

h) «Piano»: strumento attuativo annuale del decreto legislativo 29 marzo 2004 e successive modifiche ed integrazioni che, relativamente alla campagna assicurativa 2018, si riferisce al «Piano assicurativo agricolo nazionale 2018» e, relativamente alla campagna assicurativa 2019, al «Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019». Questo strumento stabilisce, tra l'altro, l'entità dell'aiuto pubblico sui premi assicurativi tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nel Piano sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per tipologia di polizza assicurativa; area territoriale; calamità naturali ed altri eventi eccezionali, avversità atmosferiche; garanzia; tipo di coltura, impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture. Nel Piano sono disposti anche i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree e qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche;

i) «Sistema informativo integrato Sistema gestione del rischio (SGR)»: istituito ai sensi del Capo III del decreto 12 gennaio 2015 e successive modifiche ed integrazioni, nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa a tale misura, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;

j) «Piano assicurativo individuale (PAI)»: documento univocamente individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell'ambito del SGR, sulla base delle scelte assicurative che l'agricoltore esegue. Le informazioni minime che devono essere contenute nel PAI sono elencate dall'allegato B, lettera b), del decreto 12 gennaio 2015 e successive modifiche ed integrazioni;

k) «Polizze ricavo»: si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di ricavo della produzione assicurata. Tale perdita di ricavo è data dalla combinazione tra la riduzione della resa a fronte dell'insieme dei rischi di cui all'allegato 1.2 del Piano e la riduzione del prezzo di mercato;

l) «Polizze indicizzate»: o polizze index based, si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di produzione assicurata per danno di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso, identificato tra-

mite uno scostamento positivo o negativo rispetto ad un indice biologico e/o meteorologico. Il relativo danno sarà riconosciuto sulla base dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice;

m) «Polizze sperimentali»: si intende l'insieme delle polizze ricavo e polizze indicizzate;

n) «Andamento climatico avverso»: indica un andamento climatico, identificato sulla base dell'alterazione di parametri ricompresi nell'indice meteorologico quali, ad esempio, la piovosità e/o la temperatura cumulate nel periodo di coltivazione o in parte di esso che si discosta significativamente dalla curva ottimale per una determinata coltura in una determinata fase fenologica e produce effetti negativi sulla produzione misurabili, se del caso, con indici biologici;

o) «PMI»: microimprese, piccole e medie imprese, che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014;

p) «Riduzione di prezzo»: differenza tra il prezzo determinato ai sensi dell'art. 127, comma 3, della legge n. 388/2000, e dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004 e successive modifiche ed integrazioni, e il prezzo di mercato, determinato dall'ISMEA con riferimento al terzo trimestre dell'anno di raccolta del prodotto assicurato;

q) «Domanda di aiuto»: domanda presentata da un richiedente per il percepimento dell'aiuto;

r) «Data di presentazione domanda di aiuto»: data di presentazione all'Organismo pagatore AGEA attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente;

s) «Utente qualificato»: richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA;

t) «Codice OTP»: codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato tramite SMS sul cellulare del medesimo utente.

Art. 3.

Soggetti ammissibili

1. Sono ammissibili esclusivamente i richiedenti che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 c.c., iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;

b) essere titolari di Fascicolo aziendale ai sensi del decreto 12 gennaio 2015 e successive modifiche ed integrazioni

2. I suddetti requisiti devono essere posseduti, pena l'inammissibilità, al momento della sottoscrizione della polizza.

3. Per le polizze a copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse animali il richiedente in fase di compilazione della domanda di aiuto deve indicare se è proprietario o conduttore dell'allevamento. Secondo le disposizioni della circolare del 21 dicembre 2016, n. 31251, la figura abilitata



a sostenere la spesa oggetto di agevolazione e di tutte le procedure previste per il percepimento dell'aiuto, nonché l'incasso di eventuali risarcimenti, è individuata nel socciario, ossia in colui che nell'ambito del contratto di compartecipazione risulta il conduttore dell'allevamento. Per tali polizze sono esclusi dagli aiuti di cui al presente decreto i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma 5, del regolamento (UE) n. 702/2014.

4. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e per le polizze sperimentali sono esclusi dagli aiuti di cui al presente decreto:

a) Le imprese diverse dalle PMI di cui all'art. 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 702/2014;

b) Le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione degli aiuti destinati ad indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ai sensi dell'art. 25, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;

c) I soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della commissione Europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma 5, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 4.

Interventi ammissibili

1. Gli interventi ammissibili sono esclusivamente quelli relativi alla stipula di una polizza a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali e quelli relativi alla stipula di polizze sperimentali.

2. La sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive gli Organismi collettivi di difesa, nonché le cooperative agricole e loro consorzi, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004 e successive modifiche ed integrazioni. Le polizze assicurative collettive sono contratte con le Compagnie assicurative e sottoscritte per conto degli agricoltori che vi aderiscono. Gli imprenditori agricoli associati a tali organismi, per aderire alla polizza collettiva possono sottoscrivere uno o più certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni, e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti.

3. Gli interventi oggetto di aiuto devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) Nella polizza devono essere riportati i seguenti dati:

- i. intestazione della Compagnia assicurativa;
- ii. codice identificativo della Compagnia assicurativa;
- iii. intestazione dell'assicurato;
- iv. CUAA;
- v. campagna assicurativa di riferimento;

vi. tipologia di polizza;

vii. numero della polizza;

viii. prodotto con eventuale codice da decreto prezzi;

ix. varietà con eventuale Id da decreto prezzi;

x. avversità assicurate (solo per strutture e polizze ricavo);

xi. garanzie assicurate;

xii. valore assicurato;

xiii. quantità assicurata (quintali/numero capi/metri quadri assicurati);

xiv. tariffa applicata;

xv. importo del premio;

xvi. soglia di danno e/o la franchigia;

xvii. data di entrata in copertura;

xviii. data di fine copertura, (per le sole polizze collettive in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra l'Organismo collettivo di difesa e la Compagnia assicurativa);

xix. nome dell'Organismo collettivo di difesa contraente (in caso di adesione a polizza collettiva);

b) La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura/allevamento, qualora di durata inferiore all'anno solare;

c) Per i costi di ripristino delle strutture aziendali e per i costi di smaltimento delle carcasse animali, le polizze per essere ammissibili all'agevolazione devono riferirsi alle strutture aziendali e agli allevamenti zootecnici, di cui all'allegato 1, punti A.1 e B.1. L'entrata in copertura delle polizze non può avere decorrenza antecedente al 1° gennaio dell'anno della campagna assicurativa di riferimento e non deve terminare oltre il 31 dicembre dello stesso anno;

d) Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità obbligatorie, di cui all'allegato 1, punto A.2, a cui possono aggiungersi quelle facoltative;

e) I costi di smaltimento delle carcasse animali dovranno riguardare tutte le morti da epizootie di cui all'allegato 1, punto B.2-1.1, sempre che non risarciti da altri interventi unionali o nazionali, e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause;

f) Nel contratto assicurativo per lo smaltimento delle carcasse animali il numero di capi assicurati deve trovare rispondenza nell'Anagrafe zootecnica e nel Fascicolo aziendale. Per le strutture la localizzazione delle medesime deve trovare rispondenza con le informazioni presenti nel Fascicolo aziendale;

g) Per le polizze a copertura dei costi di smaltimento carcasse e per le polizze sperimentali, la polizza deve trovare corrispondenza con il PAI presentato dall'agricoltore nell'ambito del SGR;

h) Le polizze ricavo, per essere ammissibili all'agevolazione, devono riferirsi alle sole colture di frumento duro generico e frumento tenero generico, di cui all'allegato 1, punto C.1, e coprire esclusivamente i rischi riportati al punto C.2 secondo le combinazioni di cui al punto C.3



del medesimo allegato. Inoltre, devono essere sottoscritte a partire dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 maggio dell'anno della campagna assicurativa di riferimento;

i) Le polizze ricavo devono prevedere una soglia minima del danno superiore al 20% per l'accesso al risarcimento, da applicare sul ricavo assicurato per l'intera produzione per Comune del prodotto frumento;

j) Relativamente alle polizze ricavo, sono ammissibili soltanto quelle che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un'avversità atmosferica assimilabile alle calamità naturali che sia formalmente riconosciuta dalle autorità nazionali. Il predetto riconoscimento si considera emesso quando il perito incaricato dalla Compagnia assicurativa di stimare il danno, verificati i dati meteo nonché l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che il danno abbia arrecato danni alle strutture aziendali o alle colture. Per le polizze indicizzate la misurazione della perdita registrata avviene mediante l'utilizzo di indici biologici e/o meteorologici;

k) Le polizze indicizzate, per essere ammissibili all'agevolazione, devono riferirsi alle sole produzioni di cereali, foraggiere e oleaginose, di cui all'allegato 1, punto D.1, e coprire esclusivamente i rischi riportati al punto D.2 secondo le combinazioni di cui al punto D.3. Inoltre, devono essere sottoscritte a partire dal 1° novembre dell'anno precedente e entro le scadenze riportate al punto D.4 del medesimo allegato. Per la sola annualità 2018 sono ammissibili unicamente le polizze i cui schemi sono stati oggetto di approvazione da parte del Ministero;

l) Le polizze indicizzate devono prevedere una soglia minima del danno superiore al 30% per l'accesso al risarcimento, da applicare sull'intera produzione assicurata per Comune;

m) Le polizze assicurative agevolate non possono garantire rischi inesistenti ai sensi dell'art. 1895 codice civile o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati;

n) Per ogni PAI relativo alle polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali e per le polizze sperimentali, non è consentita la stipula di più polizze. Per ogni polizza è ammesso l'abbinamento ad un solo PAI;

o) Per ogni polizza è ammesso l'abbinamento ad una sola domanda di aiuto, ad eccezione delle polizze a copertura dei rischi negli allevamenti animali, per le quali la parte mancato reddito e abbattimento forzoso è a carico dei fondi FEASR;

p) Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.

Art. 5.

Impegni e altri obblighi

1. Il prezzo unitario assicurato per le produzioni di cereali, foraggiere e oleaginose, per il frumento tenero generico e del frumento duro generico, il costo unitario assicurato di ripristino delle strutture aziendali e dello smaltimento per le carcasse animali, non possono superare i prezzi unitari

massimi applicabili per la determina dei valori assicurabili al mercato agevolato, approvati con i decreti ministeriali relativi alla campagna assicurativa di riferimento.

2. In caso di polizza collettiva, il beneficiario si impegna a conservare, per tre anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso l'Organismo collettivo di difesa di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione del certificato della polizza medesima nonché il pagamento all'Organismo collettivo della quota del premio complessivo di propria pertinenza, che potrà essere oggetto di controllo da parte dell'Organismo pagatore.

3. In caso di polizza collettiva, per quanto riguarda le polizze strutture e smaltimento carcasse, qualora il beneficiario abbia ricevuto un anticipo sul pagamento della polizza assicurativa da parte dell'Organismo collettivo di difesa a cui aderisce, in sede di compilazione della domanda di aiuto può autorizzare il pagamento del contributo direttamente all'Organismo collettivo di difesa interessato.

4. Gli Organismi collettivi di difesa che intendono incassare le quote di premio anticipate per i propri assicurati sono tenuti a costituire ed aggiornare il proprio Fascicolo aziendale anagrafico, nel quale, tra l'altro, dovranno essere presenti la PEC riferita all'organismo e le coordinate bancarie (codice IBAN) dove ricevere l'accredito delle somme autorizzate dai beneficiari.

5. Per le polizze individuali il beneficiario si impegna a conservare, per tre anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il CAA di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonché il pagamento del premio alla Compagnia assicurativa, che potrà essere oggetto di controllo da parte dell'Organismo pagatore.

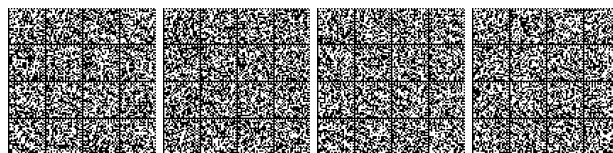
6. I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di aiuto assumono, quali proprie, tutte le dichiarazioni riportate nel modello di domanda di aiuto di cui all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione relativi a polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, delle polizze sperimentali.

2. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico o ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, lo stesso dovrà effettuare la spesa nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Nuovo codice degli appalti» e successive modifiche ed integrazioni



Art. 7.

Attività propedeutiche alla presentazione della domanda di aiuto

1. Al fine della presentazione della domanda di aiuto è necessario che il richiedente abbia:

a) costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di una PEC dell'azienda o altra PEC ad essa riferibile (art. 14, comma 2, del decreto 12 gennaio 2015 e successive modifiche ed integrazioni), alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo (art. 4 del medesimo decreto) e alla verifica della validità del documento di identità; in particolare, per gli allevamenti, le serre e gli ombrai, riguardanti imprese in attività al momento della presentazione della domanda, dovrà provvedere ad aggiornare la destinazione d'uso della superficie dove insiste la struttura o, nel caso di polizze smaltimento carcasse animali, aggiornare i dati dell'allevamento, qualora il Fascicolo aziendale non risulti aggiornato nel 2020;

b) provveduto all'informatizzazione della polizza, o in caso di polizze collettive alla verifica dell'avvenuta informatizzazione da parte dell'Organismo collettivo cui aderisce.

Art. 8.

Modalità di presentazione della domanda di aiuto

1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi successivamente alla presentazione della domanda di aiuto da parte del richiedente. L'Organismo pagatore AGEA è responsabile della ricezione delle domande di aiuto.

2. La domanda, compilata conformemente al modello definito dall'Organismo pagatore AGEA, i cui contenuti sono descritti nell'allegato 2, può essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dal suddetto organismo, secondo una delle seguenti modalità:

a) direttamente sul sito www.agea.gov.it sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);

b) in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'Organismo pagatore AGEA;

Per il punto b, oltre alla modalità standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualità di utente qualificato, può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.

3. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali il PAI è un elemento costitutivo della domanda e si avvale dello stesso protocollo.

4. Le domande di aiuto possono essere presentate entro il 30 giugno 2021. Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

5. L'Organismo pagatore AGEA, con proprie istruzioni operative, in caso di impossibilità di compilazione e rilascio della domanda di aiuto sul sistema informativo SIAN, per motivazioni debitamente documentate entro la medesima data, può estendere il termine di cui al precedente comma.

6. La domanda è corredata dai seguenti documenti:

a) il PAI, solo per le polizze sperimentali;

b) la polizza;

c) la documentazione attestante la spesa sostenuta, opportunamente quietanzata, e la tracciabilità dei pagamenti alle Compagnie assicurative secondo le modalità indicate al comma 7. In caso di polizze collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla Compagnia assicurativa all'Organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza;

d) copia del documento di identità in corso di validità.

7. Il PAI per le polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali può essere presentato anche successivamente alla presentazione della domanda di aiuto.

8. I documenti di cui al comma 5 sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda.

9. Le informazioni relative alle polizze stipulate, anche nel caso di polizze collettive, sono acquisite tramite le funzionalità disponibili nel SGR. A tale scopo, nel caso di polizze individuali il richiedente deve recarsi al CAA presentando la documentazione di cui al comma 5, lettera b) e c), ovvero deve utilizzare le funzionalità on-line predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al proprio certificato e la documentazione di cui al comma 5, lettera c).

10. Il termine ultimo del procedimento di informatizzazione delle polizze stipulate di cui al comma 8 è fissato alla medesima scadenza di cui al comma 4.

11. In sede di compilazione della domanda il richiedente deve indicare l'indirizzo PEC valido per le finalità di cui all'art. 14 del presente decreto.

12. La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di aiuto.

13. La documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle Compagnie assicurative, per ciascuna modalità di pagamento ammessa, è riportata nell'allegato 3 al presente decreto. Il pagamento in contanti non è consentito.

14. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di aiuto sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

Art. 9.

Istruttoria delle domande di aiuto

1. Tutte le domande di aiuto presentate sono sottoposte a controlli di ricevibilità e di ammissibilità atti a verificare il



possesso dei requisiti necessari per la concessione ed erogazione del contributo. I controlli sono effettuati dall'Organismo pagatore AGEA.

2. La verifica di ricevibilità delle domande comprende la completezza formale e documentale delle stesse e include il rispetto dei termini temporali di presentazione di cui all'art. 8 e la validità della certificazione antimafia ove previsto. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta la non ricevibilità della domanda di aiuto.

3. In fase istruttoria vengono sottoposti a verifica amministrativa gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 3 e 4, il rispetto degli impegni ed altri obblighi di cui all'art. 5, la conformità della polizza stipulata con quella presentata. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità a contributo della domanda di aiuto.

4. Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determina della spesa ammissibile sono effettuate le verifiche di congruenza fra i dati della polizza e i dati del PAI, effettuando in caso di difformità la ridetermina delle quantità assicurate nei limiti fissati nel PAI e dei prezzi entro i massimali definiti nei decreti ministeriali adottati per la campagna di riferimento.

5. La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi risultante dal certificato di polizza, ovvero rideterminata ai sensi del comma 4, e la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi, calcolati in SGR secondo le specifiche tecniche riportate nel Piano.

6. Per le sole polizze ricavo, in fase di istruttoria, viene sottoposto a verifica il rispetto del cumulo degli aiuti «de minimis», ai sensi dell'art. 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013.

7. Nell'ambito dei controlli propedeutici all'erogazione dell'aiuto vengono sottoposti a verifica amministrativa gli elementi comprovanti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati.

8. Controlli in loco per verificare la conformità delle operazioni realizzate con la normativa applicabile inclusi i requisiti di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata dall'Organismo pagatore, determinata in seguito ai citati controlli amministrativi. La selezione del campione è effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti le domande di aiuto ed in base ad un fattore casuale. Tali controlli, altresì, verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.

9. I controlli in loco possono comprendere anche una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.

10. Ai richiedenti che hanno presentato domanda di aiuto, AGEA comunica, conformemente al successivo art. 14, le modalità per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria.

11. In caso di esito positivo dell'istruttoria la comunicazione avverrà esclusivamente mediante pubblicazione su sito internet del Ministero e mediante portale SIAN. In caso di istruttoria che determini la non ammissibilità totale della

domanda o in caso di riduzione proporzionale dell'importo richiesto (riproporzionamento sulla base della ridetermina di quantità e prezzo), la comunicazione al richiedente degli esiti istruttori avverrà via PEC, con la quale, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, verranno fornite anche le istruzioni per la presentazione dell'istanza di riesame secondo le modalità indicate all'art. 10.

12. In caso di mancato recapito della comunicazione via PEC, sarà pubblicato sul sito internet del Ministero e sul portale SIAN l'elenco delle domande interessate, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari.

13. Per le colture riferite alle polizze sperimentali a fronte delle quali sono stati presentati altri PAI per la presentazione delle domande ai sensi della sottomisura 17.1 del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, ai fini della verifica in capo al richiedente del rispetto dell'obbligo di assicurare l'intera produzione per territorio comunale, si procede all'istruttoria tenendo conto di tutti i PAI predisposti dal medesimo richiedente per prodotto/Comune.

Art. 10.

Istanza di riesame

1. Entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della comunicazione via PEC delle modalità per visualizzare le risultanze istruttorie, ovvero dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'elenco delle domande interessate dal mancato recapito, il richiedente può manifestare interesse a presentare istanza di riesame esclusivamente, pena la non ricevibilità, tramite i servizi telematici messi a disposizione da AGEA, secondo le medesime modalità indicate nel precedente art. 8.

2. Se il richiedente non si avvale di tale possibilità, l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa. Se il richiedente ha manifestato interesse a presentare istanza di riesame, lo stesso riceverà via PEC le istruzioni operative per procedere alla predetta presentazione.

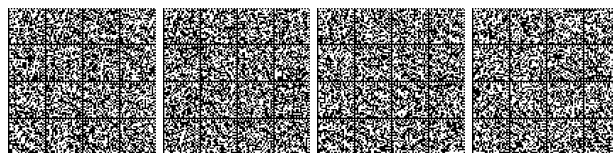
3. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di riesame sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza di riesame, AGEA comunica, conformemente al successivo art. 14, le modalità per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria che assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

Art. 11.

Approvazione delle domande ed erogazione del contributo

1. L'Organismo pagatore AGEA, provvede ad approvare l'elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento, comprensivo dell'indicazione della spesa ammessa e dell'aiuto spettante. Gli esiti istruttori dei controlli svolti, compresi gli esiti derivanti dalle attività di riesame e gli esiti dei controlli propedeutici all'erogazione dell'aiuto, sono co-



municati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e certificati negli specifici decreti di pagamento dell'Agenzia.

2. L'elenco dei beneficiari ammessi all'aiuto è reso disponibile in ambito SIAN e pubblicato sul sito internet del MIPAAF.

3. L'Organismo pagatore AGEA provvede all'erogazione dell'aiuto spettante in una o più soluzioni, tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dai beneficiari all'atto di presentazione della domanda di aiuto.

4. Al fine di garantire una più rapida erogazione dell'aiuto, in linea con le necessità delle parti, l'Organismo pagatore AGEA può erogare un acconto fino al 40 per cento della spesa premi sostenuta sottoponendo il pagamento anticipato a clausola risolutiva.

Art. 12.

Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle domande di aiuto

1. Le domande di aiuto possono essere ritirate, in tutto e in parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro è registrato dall'Organismo pagatore AGEA tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN. Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri.

2. Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.

3. Le modalità operative per il ritiro delle domande di aiuto e di altre dichiarazioni e documentazione, sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

4. Le domande di aiuto e i documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'Organismo pagatore AGEA sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

5. L'errore può essere considerato palese solo se può essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

6. In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, l'Organismo pagatore AGEA determina la ricevibilità della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di aiuto.

7. Per le domande di aiuto estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

Art. 13.

Cessione di aziende

1. Per cessione d'azienda si intende «la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate».

2. L'aiuto può essere concesso ed erogato al cessionario, in relazione all'azienda ceduta, qualora la cessione d'azienda nella sua totalità sia avvenuta dopo la sottoscrizione della polizza ma prima del pagamento del premio assicurativo e qualora:

a) il cessionario provveda ad informare l'autorità competente dell'avvenuta cessione in domanda di aiuto e a chiedere la concessione dell'aiuto allegando alla domanda anche la documentazione probante l'avvenuta cessione. A tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il Fascicolo aziendale;

b) il cessionario presenti tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente decreto;

c) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione ed erogazione dell'aiuto di cui al presente decreto;

d) il cessionario abbia pagato il premio.

3. Nei casi di cui al comma 2, la verifica dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto è svolta avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del cedente. L'azienda ceduta è considerata, nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente decreto, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda l'anno di domanda in questione.

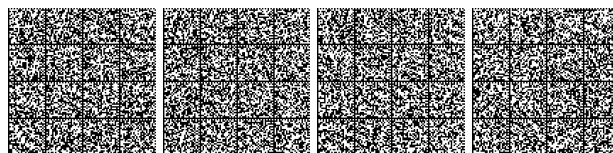
4. L'aiuto può essere erogato al cedente e nessun aiuto sarà dovuto al cessionario, qualora la cessione d'azienda sia avvenuta successivamente al pagamento del premio e qualora:

a) il cedente presenti domanda di aiuto e i documenti giustificativi richiesti dal presente decreto, informando l'autorità competente dell'avvenuta cessione successivamente al pagamento del premio e che nulla è dovuto al cessionario;

b) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione ed erogazione dell'aiuto di cui al presente decreto.

5. Qualora la titolarità di un'azienda venga trasferita nella sua totalità, a seguito di successione mortis causa, l'aiuto è erogato all'erede purché vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti al comma 2, compresa, se del caso, la lettera d). In caso di pluralità di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi. Il controllo dei requisiti verrà effettuato a seconda del momento del verificarsi dell'evento successorio;

a) Nel caso in cui l'evento morte si sia verificato successivamente alla sottoscrizione della polizza e al pagamento del relativo premio, i controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede saranno svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del de cuius; la verifica dei requisiti di cui all'art. 3 è svolta pertanto con riferimento al solo de cuius. Nel caso in cui l'evento morte si sia verificato dopo la presentazione della domanda di aiuto l'erede dovrà provvedere esclusivamente alla presentazione di una comunicazione relativa all'avvenuta successione per attivare il pagamento della domanda del de cuius e percepire il relativo contributo;



b) Qualora invece l'evento morte si sia verificato successivamente alla sottoscrizione della polizza presentata dal de cuius ma prima della data di fine copertura della stessa e prima del pagamento del relativo premio, i controlli degli atti amministrativi saranno svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda sia del de cuius che del relativo trasferimento in capo all'erede a far data dall'evento successorio.

6. Le modalità attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonché eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

7. Le modalità attuative per la gestione del Fascicolo aziendale sono definite da AGEA Coordinamento con proprio provvedimento.

Art. 14.

Modalità di gestione della comunicazione con i richiedenti

1. Gli indirizzi dei richiedenti sono tratti da quanto indicato dagli stessi nel proprio Fascicolo aziendale, mentre l'indirizzo delle autorità competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono i seguenti:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - tel. 06-46651, sito internet: www.politicheagricole.it - PEC: cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it

Organismo pagatore AGEA: via Palestro n. 81 - 00185 Roma - tel. 06-494991, sito internet: www.agea.gov.it - PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

2. Tutte le comunicazioni tra i beneficiari e le autorità competenti per la gestione ed il controllo delle domande di aiuto avverranno attraverso PEC.

3. In caso di mancato recapito della comunicazione via PEC, sarà pubblicato sul sito internet del Ministero e sul portale SIAN l'elenco delle domande interessate, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari.

Art. 15.

Modalità di calcolo ed erogazione del contributo

1. La misura del contributo pubblico calcolato sulla spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di aiuto di cui all'art. 9 del presente decreto è pari:

a) al 50% per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali;

b) al 65% per le polizze sperimentali.

Art. 16.

Dotazione finanziaria

1. Per l'attuazione del presente decreto è assegnato un importo di risorse in termini di spesa pubblica di euro 9.000.000,00, oltre ad eventuali economie risultanti da precedenti assegnazioni.

2. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate sulla base delle disponibilità di bilancio nazionale.

3. Eventuali economie risultanti al termine dei pagamenti di cui al presente avviso, potranno essere utilizzate a copertura dei fabbisogni di annualità successive.

Art. 17.

Norme di rinvio

1. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, la data di avvio dei procedimenti, la loro durata ed i responsabili degli stessi sono individuati secondo la tabella pubblicata nel sito internet del Ministero i cui contenuti sono indicati all'art. 8, comma 2, della citata Legge. I termini indicati nella suddetta tabella devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

2. Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990, per cui dato il numero elevato dei destinatari non sia possibile la comunicazione personale, l'Amministrazione adempie a tali obblighi provvedendo a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante la pubblicazione sul sito della suddetta tabella.

3. Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso e consentire il raffreddamento dei conflitti, avverso le decisioni assunte nei confronti dei beneficiari che aderiscono al presente decreto è ammesso ricorso in opposizione all'autorità che ha adottato il provvedimento per chiedere l'eventuale applicazione dell'istituto dell'autotutela ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71 modificato con legge n. 69/2009.

4. In tutti i casi è fatto salvo il ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

5. Per quanto non previsto nel presente decreto si fa rinvio alla relativa normativa unionale e nazionale pertinente.

Art. 18.

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. I dati forniti saranno trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», e del regolamento (UE) 2016/679.

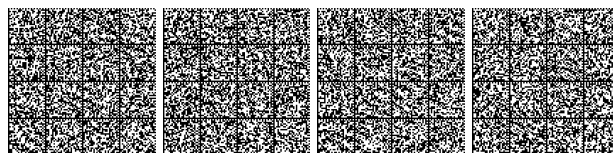
2. Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualità di delegato dal Ministero al trattamento delle domande di aiuto. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 - 00187 Roma. Il sito web istituzionale dell'Agenzia è il seguente: www.agea.gov.it

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.

Roma, 4 agosto 2020

Il direttore generale: GATTO

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 828



ALLEGATO 1**Strutture aziendali, allevamenti zootecnici, produzioni, rischi assicurabili e loro combinazioni****A. POLIZZE A COPERTURA DEI COSTI DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE AZIENDALI****A.1 - STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI**

IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE
RETI ANTIGRANDINE
SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO
SERRE FISSE RIVESTIMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA
SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO
OMBRAI - strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante
SERRE PER FUNGICOLTURA - strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentato munite di controllo di aerazione a doppio strato
IMPIANTI ANTIBRINA

A.2 - RISCHI ASSICURABILI

Obbligatorie:
GRANDINE
TROMBA D'ARIA
ECCESSO DI NEVE
VENTO FORTE
URAGANO
FULMINE
ECCESSO DI PIOGGIA
GELO (solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)
Facoltative:
PIOGGE ALLUVIONALI
SICCITÀ (solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)

A.3 - COMBINAZIONI DI RISCHI ASSICURABILI

Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità obbligatorie di cui al punto A.2.

Le polizze possono coprire facoltativamente anche le piogge alluvionali.



B. POLIZZE A COPERTURA DEI COSTI DI SMALTIMENTO DELLE CARCASSE ANIMALI***B.1 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ASSICURABILI***

BOVINI
BUFALINI
SUINI
OVINI
CAPRINI
AVICOLI
API
EQUINI
CUNICOLI

B.2 - RISCHI ASSICURABILI***1.1 Epizootie assicurabili******1.1.1 Epizootie assicurabili - Campagna assicurativa 2018***

Epizootie di cui all'Allegato 1, punti da 1.7.1 a 1.7.7, del Piano assicurativo agricolo nazionale 2018.

1.1.2 Epizootie assicurabili - Campagna assicurativa 2019

Epizootie di cui all'Allegato 1, punti da 1.7.1 a 1.7.7, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019.

1.2 Altri rischi assicurabili

Qualunque altra causa di morte.



C. POLIZZE SPERIMENTALI A COPERTURA DEI RICAVI***C.1 - PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI***

FRUMENTO (FRUMENTO DURO GENERICO codice H10, ID varietà 1)
FRUMENTO (FRUMENTO TENERO GENERICO codice H11, ID varietà 2)

C.2 - RISCHI ASSICURABILI***1.1 Avversità catastrofali***

ALLUVIONE
SICCITA'
GELO E BRINA

1.2 Avversità di frequenza

ECCESSO DI NEVE
ECCESSO DI PIOGGIA
GRANDINE
VENTI FORTI

1.3 Avversità accessorie

COLPO DI SOLE E VENTO CALDO
SBALZI TERMICI

1.4 Prezzo a garanzia del ricavo

RIDUZIONE DI PREZZO

C.3 - COMBINAZIONI DI RISCHI ASSICURABILI

Polizze che coprono l'insieme dei rischi elencati al punto C.2.



D. POLIZZE SPERIMENTALI INDICIZZATE**D.1 - PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI**

CEREALI	FORAGGERE	OLEAGINOSE
AVENA	ERBA MEDICA	COLZA
FARRO	ERBAI	SENAPE BIANCA
FRUMENTO	FAVINO	GIRASOLE
GRANO SARACENO	LOIETTO	SOIA
MAIS	LUPINELLA	
MIGLIO	SULLA	
ORZO	TRIFOGLIO	
RISO	VECCIA	
SEGALE	FORAGGERE DA SEME	
SORGO	PRATI E PRATI PASCOLO	
TRITICALE	PASCOLO	

D.2 - RISCHI ASSICURABILI**1.1 Avversità catastrofali**

ALLUVIONE
SICCITA'
GELO E BRINA

1.2 Avversità di frequenza

ECESSO DI NEVE
ECESSO DI PIOGGIA
GRANDINE
VENTI FORTI

1.3 Avversità accessorie

COLPO DI SOLE E VENTO CALDO
SBALZI TERMICI

1.4 Andamento climatico avverso

ANDAMENTO CLIMATICO AVVERSO

D.3 - COMBINAZIONI DI RISCHI ASSICURABILI

Polizze che coprono i rischi dovuti dall'andamento climatico avverso, di cui al punto D.2 - 1.4, a cui possono essere aggiunti gli altri rischi secondo le diverse combinazioni previste dal Piano:

PACCHETTO A	Avversità catastrofali + Avversità di frequenza + Avversità accessorie
PACCHETTO B	Avversità catastrofali + almeno una Avversità di frequenza
PACCHETTO C	Almeno tre delle Avversità di frequenza/accessorie
PACCHETTO D	Avversità catastrofali
PACCHETTO F	Due Avversità di frequenza

D.4 - TERMINI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLE POLIZZE

Le polizze indicizzate per essere ammissibili devono essere sottoscritte, in riferimento alla campagna assicurativa 2018, a partire dal 1° novembre 2017 ed entro le scadenze riportate all'articolo 6 del Piano assicurativo agricolo nazionale 2018.

In riferimento alla campagna assicurativa 2019, devono essere sottoscritte a partire dal 1° novembre 2018 ed entro le scadenze riportate all'articolo 8 del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019.



ALLEGATO 2a

Modello di domanda di aiuto Strutture aziendali

D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e ss.mm.ii.
PAI - STRUTTURE AZIENDALI (D.M. 12 Gennaio 2015 n.162 e ss.mm.ii. - D.M. 24 luglio 2015 n. 15757)
Domanda di aiuto per l'accesso ai benefici del Fondo di solidarietà nazionale (FSN)
Decreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2018 e 2019, n. XXX del XXX pubblicato su G.U.R.I. XXX.
CAMPAGNA _____

AUTORITA' COMPETENTI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI ORGANISMO PAGATORE AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	SPAZIO RISERVATO AL CODICE A BARRE CODICE A BARRE NUMERO IN CHIAMATA
COMPIUTO PER IL TRAMITE DI CODICE CAA SIGLA PROVINCIA PROGR. UFFICIO OPERATORE DOMANDA: INIZIALE ☐ DI MODIFICA ☐ In modifica della domanda numero: _____ DI SUBENTRO (ai sensi dell'art. 13 del Decreto) _____	

QUADRO A - AZIENDA	
SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE	
QUAA (CODICE FISCALE) _____ COGNOME O RAGIONE SOCIALE _____ NOME _____ DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) SESSO ☐ M ☐ F COMUNE DI NASCITA _____ PROVINCIA _____	SOGGETTO RICADENTE IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 50/2016 e s.m.i. ☐ SI ☐ NO
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) _____ NUMERO TELEFONO _____ RESIDENZA O SEDE LEGALE INDIRIZZO E NUMERO CIVICO _____ NUMERO TELEFONO _____ CODICE ISTAT _____ COMUNE _____ PROVINCIA _____ C.A.P. _____ Comune Provincia	
SEZIONE II - COORDINATE PER IL PAGAMENTO	
☐ Il pagamento deve essere effettuato al richiedente ☐ Autorizzo l'Organismo Pagatore AGEA ad effettuare il pagamento all'Organismo collettivo di difesa (solo se Polizza collettiva e in presenza di flag su Anticipo consortile - vedi quadro C e Allegato Polizzi);	
QUAA (CODICE FISCALE) _____ RAGIONE SOCIALE _____ RAPPRESENTANTE LEGALE QUAA (CODICE FISCALE) _____ COGNOME _____ NOME _____ DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) SESSO ☐ M ☐ F COMUNE DI NASCITA _____ PROVINCIA _____	
N.B. Il conto deve essere intestato al richiedente/OD - Il codice BIC-IBAN indicato identifica il rapporto corrispondente con l'Istituto di Credito del richiedente/OD; l'ordine di pagamento da parte dell'Organismo pagatore AGEA si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice BIC-IBAN (Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 86/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11). SWIFT (o BIC) - COORDINATE BANCARE (obbligatorio nel caso di transazioni internazionali) _____ IBAN - COORDINATE BANCARE (riempire obbligatoriamente tutti i campi del presente riquadro) _____ ISTITUTO _____ AGENZIA _____ COMUNE _____ PROVINCIA _____ C.A.P. _____	

RISERVA RISERVATA AGLI ESTREMI DEL RILASCIO (PROTOCOLLO, DATA E CODICE OTP), IMPOSTATA SOLO PER RILASCIO CON OTP

CUAA (CODICE FISCALE) 	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE 	NUMERO DOMANDA 65390000000
---	--	--------------------------------------

QUADRO B - RIFERIMENTI

SEZIONE I - RIFERIMENTI AL FASCICOLO AZIENDALE

DATA DI VALIDAZIONE 	NUMERO DI VALIDAZIONE 	ORGANISMO PAGATORE COMPETENTE PER IL FASCICOLO
--	--	---

SEZIONE II - RIFERIMENTI ORGANISMO DI DIFESA A CUI SI ADESRISCE (obbligatorio per l'adesione alle polizze collettive)

CODICE ORGANISMO 	ORGANISMO COLLETTIVO DI DIFESA
---	---

QUADRO C - DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA

SEZIONE I - RIFERIMENTI ALLA POLIZZA

COMPAGNIA ASSICURATRICE	codice 	denominazione
NUMERO POLIZZA / CERTIFICATO 		
ORGANISMO COLLETTIVO DI DIFESA CON CUI E' STATA STIPULATA LA POLIZZA (se Polizza 		
MODALITA' PAGAMENTO 		
IMPORTO PAGATO (EURO)		DATA DEL PAGAMENTO

QUADRO D - DATI RELATIVI ALL'AUTO RICHIESTO

SEZIONE I - RIFERIMENTI ALL'AUTO RICHIESTO

AIUTO RICHIESTO (EURO)		(PARI AL 50 % DEL PREMIO DI POLIZZA)
------------------------	---	--------------------------------------

CUAA (CODICE FISCALE) 	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE 	NUMERO DOMANDA
---	--	--

QUADRO E - PAI

SEZIONE I - SUPERFICIE MASSIMA ASSICURABILE PER LA DOMANDA DI AIUTO

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	PRODOTTO (da DM Prezzi)	SUPERFICIE			PREZZO UNITARIO MASSIMO	VALORE MASSIMO DA ASSICURARE
				ETTARI	ARE	CA		



CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO PER IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto: _____

ai sensi del Decreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte per le campagne assicurative 2018 e 2019, chiede l'erogazione del contributo pubblico previsto dal D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e ss.mm.ii.

A tal fine dichiara:

- di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, iscritto nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province Autonome di Trento e di Bolzano;
- di essere una PMI di cui all'articolo 2, punto 2) del Reg. (UE) n. 702/2014;
- di non essere un'impresa in difficoltà, così come definita dall'art. 2, par. 1, punto (14) del Reg. (UE) n. 702/2014;
- di non essere un soggetto destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 5, del Reg. (UE) n. 702/2014;
- che l'operazione per la quale è richiesto l'aiuto, di cui alla presente domanda, rispetta tutti i requisiti richiesti dal Decreto con particolare riferimento agli interventi ammissibili di cui all'art. 4 e agli impegni ed altri obblighi di cui all'art. 5;
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda di aiuto non ha ottenuto né richiesto, anche tramite gli organismi collettivi di difesa di appartenenza, contributi a valere su altre misure del PSR 2014/2020 (fondo FEASR) o da altri fondi SIE o nazionali;
- che la presente operazione è oggetto di intervento integrativo da parte dell'Ente _____ a carico di fondi _____;
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67 comma 1 lettere da a) a g), commi da 2 a 7 e 8 e all'art. 76 comma 8 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- che nel caso di imprese in attività al momento della presentazione della domanda si provvederà ad aggiornare la destinazione d'uso della superficie in cui insiste la struttura qualora il Fascicolo aziendale non risulti aggiornato nel 2020;

Dichiara, inoltre:

- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda di aiuto e che disciplinano il settore dell'Assicurazione Agricola Agevolata;
- di essere a conoscenza del decreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2018 e 2019, sulle polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel decreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2018 e 2019;
- di essere a conoscenza che l'entrata in copertura della polizza non può essere antecedente al 1° gennaio dell'anno di riferimento della campagna assicurativa e che deve terminare entro il 31 dicembre dello stesso anno;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste nel "Piano assicurativo agricolo nazionale 2018" (in riferimento alla campagna 2018) e nel "Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019" (in riferimento alla campagna assicurativa 2019) in materia di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi, per ogni combinazione anno/prodotto/avversità assicurabili relativamente alle strutture aziendali;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del D.Lgs. 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebitate percezioni di erogazioni;
- di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo idonea documentazione comprovante:
 - a) conformità agli strumenti urbanistici e norme di settore;
 - b) la polizza/certificato sottoscritti in originale;
 - c) la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza al consorzio di difesa nel caso di polizze collettive;
- di conservare tutta la documentazione citata al precedente punto per i tre anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzionalità istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali;
- di essere consapevole che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca dell'aiuto richiesto;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- di esonerare l'Amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere consapevole che l'Organismo pagatore, in ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e dell'aiuto concedibile;
- di essere a conoscenza che ogni comunicazione al sottoscritto sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Mipaaf e sul sito di Agea, o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata, ed, in particolare, che in caso di esito completamente positivo dell'istruttoria, la comunicazione avverrà solo mediante pubblicazione su sito internet del Mipaaf e mediante portale SIAN.

Si impegna, inoltre:

- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda, anche con riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata;
- a consentire il trattamento dei dati conferiti per le finalità e gli obblighi previsti dalla normativa di settore.

Autorizza:

- il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le attività istruttorie ai fini del trattamento dei dati per la domanda di aiuto, nonché per le finalità istituzionali contenute nell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Digs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016;
- altresì, la comunicazione dei dati conferiti ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;
- la comunicazione all'Organismo di difesa associato della avvenuta liquidazione da parte dell'Organismo pagatore dell'importo relativo al contributo spettante a fronte del certificato di adesione alla polizza collettiva (in caso di pagamento effettuato al richiedente).

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che:

- apponendo la firma nello spazio sottostante dichiara sotto la propria responsabilità che quanto esposto nella presente domanda, incluse le dichiarazioni riportate che si intendono qui integralmente assunte, risponde al vero e di essere a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla mancata concessione, totale o parziale, dell'aiuto richiesto;
- la misura del contributo pubblico, calcolata sulla spesa ammessa in seguito all'istruttoria della presente domanda di aiuto, è pari al 50% per le polizze/certificati a copertura dei rischi sulle strutture aziendali.

Con riferimento alla documentazione necessaria alla richiesta della certificazione antimafia, qualora prevista sulla base dell'importo del contributo richiesto:

1) ☐ dichiaro che i documenti necessari sono stati messi a disposizione dell'Amministrazione;

2) ☐ dichiaro di essere un Ente pubblico esonerato dall'obbligo della certificazione antimafia.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
 Fatto a: _____ il: _____

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE
 ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: Tipo documento: _____ N° _____ Data scadenza: _____
 (di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

IN FEDE _____



CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO G - ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
TIPO DI DOCUMENTO

Codice	Descrizione

CAA:		UFFICIO:	
-------------	--	-----------------	--

ATTESTAZIONI A CURA DELL'UFFICIO

- 1) Il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
- 2) Il produttore ha firmato la domanda;
- 3) la domanda e gli eventuali allegati presenti sono stati archiviati presso questo ufficio;
- 4) la domanda contiene gli allegati sopra indicati.

Data : _____ Firma dell'operatore di SEDE del CAA che ha curato la compilazione e la stampa della domanda: _____

Il sottoscritto in qualità di responsabile di SEDE (o di responsabile di livello superiore) del CAA _____, dichiara che le attività sopra descritte sono state eseguite nel rispetto delle

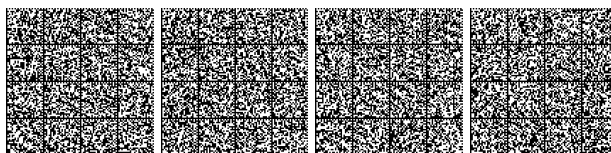
Timbro e Firma del responsabile di SEDE del CAA
(o del responsabile di livello superiore)

In qualità di Responsabile di Sede



CUAA (CODICE FISCALE)		COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE				NUMERO DELLA DOMANDA	
QUADRO I - ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AIUTO - INFORMATIZZAZIONE POLIZZA STIPULATA							
PRESENZA DI POLIZZA INTEGRATIVA		ANTICIPO CONSORTILE		NUMERO POLIZZA / CERTIFICATO			
POLIZZA INDIVIDUALE		DATA STIPULA POLIZZA/CERTIFICATO					
INTERVENTO		DESCRIZIONE INTERVENTO		CONSORZIO CON CUI E' STATA STIPULATA LA POLIZZA COLLETTIVA		COD. COMPAGNIA	
						COMPAGNIA ASSICURATRICE	
DATI DELLA POLIZZA STIPULATA							
REGIONE	PROVINCIA	COMUNE		PRODOTTI (da DM prezzi)	SPECIFICA DI PRODOTTI (da DM prezzi)	AVVERSITA'	SUPERFICIE ASSICURATA
		CODICE	DESCRIZIONE				
TOTALE:							

CUAA (CODICE FISCALE)		COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE		NUMERO DOMANDA		
QUADRO I - SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 50/2016 e s.m.i.						
SOGGETTO RICADENTE IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 50/2016 e s.m.i.					SI	NO
PROCEDURA DI GARA PER INDIVIDUAZIONE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE					SI	NO
DICHARA E ALLEGA:						
DATA dell'atto che perfeziona la procedura di gara per l'individuazione della compagnia di assicurazione (atto di aggiudicazione o contratto) o del documento che ha concluso la procedura che ha consentito la stipula della polizza						
PROTOCOLLO (facoltativo) dell'atto che perfeziona la procedura di gara (atto di aggiudicazione o contratto) o del documento che ha concluso la procedura che ha consentito la stipula della polizza						
CIG relativo alla procedura di gara						
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA					UPLOAD	



CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO L - SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 13 DEL DECRETO

SEZIONE I - CESSIONE DI AZIENDE

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)	DATA DI CESSIONE

Fattispecie	Documentazione giustificativa
h Cessione di azienda	1 copia dell'atto registrato con il quale, a qualsiasi titolo, è trasferita l'azienda dal cedente al cessionario, contenente l'indicazione puntuale delle superfici dichiarate nell'atto amministrativo

SEZIONE II - SUCCESSIONE "MORTIS CAUSA"

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)

Fattispecie	Documentazione giustificativa
a decesso del beneficiario (successione mortis causa)	A. Successione legittima 1 dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte del titolare <i>unitamente a:</i> copia del documento di identità in corso di validità dell'erede dichiarante 2 scrittura notarile indicante la linea ereditaria <i>oppure</i> 3 dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria <i>unitamente a:</i> copia del documento di identità in corso di validità dell'erede richiedente Inoltre, nel caso di coeredi: 4 delega/consenso di tutti i coeredi al <i>unitamente a:</i> documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti <i>oppure</i> 5 nel caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei <i>unitamente a:</i> documento di identità in corso di validità del dichiarante In caso di costituzione della comunione ereditaria: 6 dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita B. Successione testamentaria 7 dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione <i>unitamente a:</i> copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante



ALLEGATO 2b

Modello di domanda di aiuto Smaltimento carcasce

D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e ss.mm.ii.
POLIZZE SMALTIMENTO CARCASSE (D.M. 12 Gennaio 2015 n.162 e ss.mm.ii. - D.M. 24 luglio 2015 n. 15757)
 Domanda di aiuto per l'accesso ai benefici del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) - Reg. (UE) 702/2014 - SA.49425(2017/XA)
 Decreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2018 e 2019, n. XXX del XXX pubblicato su G.U.R.I. XXX.
CAMPAGNA _____

AUTORITA' COMPETENTI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI ORGANISMO PAGATORE AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	SPAZIO RISERVATO AL CODICE A BARRE CODICE A BARRE NUMERO IN CHIAVO
--	---

COMPIUTO PER IL TRAMITE DI <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black;">CODICE CAA</td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black;">SIGLA PROVINCIA</td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black;">PROGR. UFFICIO</td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black;">OPERATORE</td> </tr> </table>	CODICE CAA	SIGLA PROVINCIA	PROGR. UFFICIO	OPERATORE	DOMANDA: INIZIALE ☐ DI MODIFICA ☐ In modifica della domanda numero: DI SUBENTRO (ai sensi dell'art. 13 del Decreto)
CODICE CAA	SIGLA PROVINCIA	PROGR. UFFICIO	OPERATORE		

QUADRO A - AZIENDA	
SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE	
CUIA (CODICE FISCALE) COGNOME O RAGIONE SOCIALE NOME DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) SESSO ☐ M ☐ F COMUNE DI NASCITA PROVINCIA	SOGGETTO RICADENTE IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL D.LGS. 50/2016 e s.m.i. ☐ SI ☐ NO CONTRATTO DI SOCCIDA ☐ SI ☐ NO Se SI (CONDUTTORE) Se NO (PROPRIETARIO)
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) @ NUMERO TELEFONO	
RESIDENZA O SEDE LEGALE INDIRIZZO E NUMERO CIVICO NUMERO TELEFONO CODICE ISTAT COMUNE PROVINCIA C.A.P.	
RAPPRESENTANTE LEGALE CUIA (CODICE FISCALE) COGNOME NOME DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) SESSO ☐ M ☐ F COMUNE DI NASCITA PROVINCIA	
SEZIONE II - COORDINATE PER IL PAGAMENTO	
☐ Il pagamento deve essere effettuato al richiedente ☐ Autorizzo l'Organismo Pagatore AGEA ad effettuare il pagamento all'Organismo collettivo di difesa (solo se Polizza collettiva e in presenza di flag su Anticipo consortile - vedi quadro C e Allegato Polizza):	
CUIA (CODICE FISCALE) RAGIONE SOCIALE RAPPRESENTANTE LEGALE CUIA (CODICE FISCALE) COGNOME NOME DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) SESSO ☐ M ☐ F COMUNE DI NASCITA PROVINCIA	
N.B. Il conto deve essere intestato al richiedente/OCF - Il codice BIC-IBAN indicato identifica il rapporto corrispondente con l'Istituto di Credito del richiedente/OCF; l'ordine di pagamento da parte dell'Organismo Pagatore AGEA si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice BIC-IBAN (Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11).	
SWIFT (o BIC) - COORDINATE BANCARIE (obbligatorio nel caso di transazioni internazionali) IBAN - COORDINATE BANCARIE (riempire obbligatoriamente tutti i campi del presente riquadro)	
ISTITUTO AGENZIA COMUNE PROVINCIA C.A.P.	

RIGA RISERVATA AGLI ESTREMI DEL RILASCIO (PROTOCOLLO, DATA E CODICE OTP), IMPOSTATA SOLO PER RILASCIO CON OTP



CUAA (CODICE FISCALE) 	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE 	NUMERO DOMANDA 65390000000
---	--	---

QUADRO B - RIFERIMENTI

SEZIONE I - RIFERIMENTI AL FASCICOLO AZIENDALE

DATA DI VALIDAZIONE 	NUMERO DI VALIDAZIONE 	ORGANISMO PAGATORE COMPETENTE PER IL FASCICOLO
--	--	---

SEZIONE II - RIFERIMENTI AL PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE

DATA DI PRESENTAZIONE 	NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)
--	---

SEZIONE III - RIFERIMENTI ORGANISMO DI DIFESA A CUI SI ADERISCE (obbligatorio per l'adesione alle polizze collettive)

CODICE ORGANISMO 	ORGANISMO COLLETTIVO DI DIFESA
---	---

QUADRO C - DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA

SEZIONE I - RIFERIMENTI ALLA POLIZZA

	codice	denominazione
COMPAGNIA ASSICURATRICE		
NUMERO POLIZZA / CERTIFICATO		
ORGANISMO COLLETTIVO DI DIFESA CON CUI E' STATA STIPULATA LA POLIZZA (se Polizza		
MODALITA' PAGAMENTO		
IMPORTO PAGATO (EURO)		DATA DEL PAGAMENTO

SEZIONE II - RIFERIMENTI ALL'AIUTO RICHIESTO

AIUTO RICHIESTO (EURO)		(PARI AL 50 % DEL PREMIO DI POLIZZA)
------------------------	---	--------------------------------------



CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO D - IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto: _____

ai sensi del Decreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte per le campagne assicurative 2018 e 2019, chiede l'erogazione del contributo pubblico previsto dal D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e ss.mm.ii.

A tal fine dichiara:

- di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, iscritto nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso la Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano;
- di non essere un soggetto destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma 5, del Reg. (UE) n. 702/2014;
- che l'operazione per la quale è richiesto l'aiuto, di cui alla presente domanda, rispetta tutti i requisiti richiesti dal Decreto con particolare riferimento agli interventi ammissibili di cui all'art. 4 e agli impegni ed altri obblighi di cui all'art. 5;
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda di aiuto non ha ottenuto né richiesto, anche tramite gli organismi collettivi di difesa di appartenenza, contributi a valere su altre misure del PSR 2014/2020 (fondo FEASR) o da altri fondi SIE o nazionali;
- che la presente operazione è oggetto di intervento integrativo da parte dell'Ente _____ a carico di fondi _____;
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67 comma 1 lettere da a) a g), commi da 2 a 7 e 8 e all'art. 76 comma 8 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- che nel caso di imprese in attività al momento della presentazione della domanda si provvederà ad aggiornare il Fascicolo aziendale con i dati relativi all'allevamento qualora non risulti aggiornato nel 2020.

Dichiara, inoltre:

- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda di aiuto e che disciplinano il settore dell'Assicurazione Agricola Agevolata;
- di essere a conoscenza del decreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2018 e 2019, sulle polizze a copertura dei rischi sui costi di smaltimento delle carcasce animali;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel decreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2018 e 2019;
- di essere a conoscenza che l'entrata in copertura della polizza non può essere antecedente al 1° gennaio dell'anno di riferimento della campagna assicurativa e che deve terminare entro il 31 dicembre dello stesso anno;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste nel "Piano assicurativo agricolo nazionale 2018" (in riferimento alla campagna 2018) e nel "Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019" (in riferimento alla campagna assicurativa 2019) in materia di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi, per ogni combinazione anno/provincia/allevamento/garanzia di polizza relativamente allo smaltimento carcasce;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del D.Lgs. 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebita percezioni di erogazioni;
- di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo idonea documentazione comprovante:
 - a) la consistenza zootecnica dichiarata nel Piano Assicurativo Individuale;
 - b) la polizza/certificato sottoscritti in originale;
 - c) la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza all'Organismo di difesa nel caso di polizze collettive;
- di conservare tutta la documentazione citata al precedente punto per i tre anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzionalità istituzionali, agli organismi rispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali;
- di essere consapevole che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli allevamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca dell'aiuto richiesto;
- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni e movimentazioni di animali è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni per le attività di ispezione previste;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- di esonerare l'Amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere consapevole che l'Organismo pagatore, in ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e dell'aiuto concedibile;
- di essere a conoscenza che ogni comunicazione al sottoscritto sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Mipaaf e sul sito di Agea, o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata, ed, in particolare, che in caso di esito completamente positivo dell'istruttoria, la comunicazione avverrà solo mediante pubblicazione su sito internet del Mipaaf e mediante portale SIAN.

Si impegna, inoltre:

- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda, anche con riferimento all'indirizzo PEC;
- a consentire il trattamento dei dati conferiti per le finalità e gli obblighi previsti dalla normativa di settore.

Autorizza:

- il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le attività istruttorie ai fini del trattamento dei dati per la domanda di aiuto, nonché per le finalità istituzionali contenute nell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016;
- altresì, la comunicazione dei dati conferiti ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;
- la comunicazione all'Organismo di difesa associato della avvenuta liquidazione da parte dell'Organismo pagatore dell'importo relativo al contributo spettante a fronte del certificato di adesione alla polizza collettiva (in caso di pagamento effettuato al richiedente).

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che:

- apponendo la firma nello spazio sottostante dichiara sotto la propria responsabilità che quanto esposto nella presente domanda, incluse le dichiarazioni riportate che si intendono qui integralmente assunte, risponde al vero e di essere a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla mancata concessione, totale o parziale, dell'aiuto richiesto;
- la misura del contributo pubblico, calcolata sulla spesa ammessa in seguito all'istruttoria della presente domanda di aiuto, è pari al 50% per le polizze sottoscritte a copertura dei costi per lo smaltimento carcasce.

Con riferimento alla documentazione necessaria alla richiesta della certificazione antimafia, qualora prevista sulla base dell'importo del contributo richiesto:

1 ☐ dichiaro che i documenti necessari sono stati messi a disposizione dell'Amministrazione;

2 ☐ dichiaro di essere un Ente pubblico esonerato dall'obbligo della certificazione antimafia.

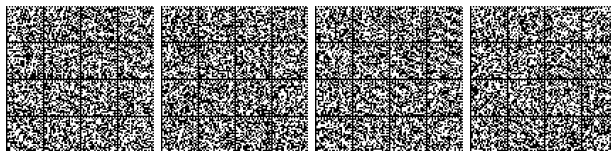
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Fatto a: _____ il _____

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: Tipo documento: _____ N° _____ Data scadenza: _____
(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

IN FEDE _____



CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO E - ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA	
TIPO DI DOCUMENTO	
Codice	Descrizione

CAA:		UFFICIO:	
-------------	--	-----------------	--

ATTESTAZIONI A CURA DELL'UFFICIO

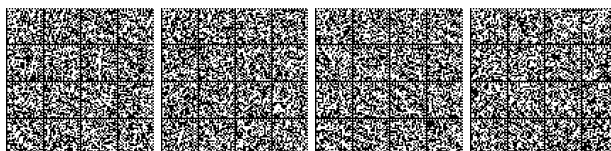
- 1) Il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
- 2) Il produttore ha firmato la domanda;
- 3) la domanda e gli eventuali allegati presenti sono stati archiviati presso questo ufficio;
- 4) la domanda contiene gli allegati sopra indicati.

Data : _____ Firma dell'operatore di SEDE del CAA che ha curato la compilazione e la stampa della domanda: _____

Il sottoscritto in qualità di responsabile di SEDE (o di responsabile di livello superiore) del CAA _____, dichiara che le attività sopra descritte sono state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore AGEA

Timbro e Firma del responsabile di SEDE del CAA
(o del responsabile di livello superiore)

In qualità di Responsabile di Sede



CUAA (CODICE FISCALE)		COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE		NUMERO DOMANDA										
QUADRO P - ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AIUTO - INFORMATIZZAZIONE DELLA POLIZZA STIPULATA														
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL PAI		PRESENZA DI POLIZZA INTEGRATIVA		DATA STIPULA POLIZZA/CERTIFICATO										
INTERVENTO		DESCRIZIONE INTERVENTO		COMPAGNIA ASSICURATIVA										
POLIZZA INDIVIDUALE		ORGANISMO DI DIFESA CON CUI E STATA STIPULATA LA POLIZZA COLLETTIVA		ANTICIPO CONSORTILE										
CODICE COMPAGNIA		NUMERO POLIZZA / CERTIFICATO		CODICE COMPAGNIA										
QUADRO Q - CORRISPONDENZA PAI - PRODUZIONE E VALORI ASSICURATI														
DATI DEL PAI														
REGIONE	PROVINCIA	COMUNE		ALLEVAMENTO (CODICE ASL)	SPECIE	TIPOLOGIA PRODUTTIV A	PRODOTTO (DM PREZZI)	N. CICLI PRODUTTIV I (A)	BENI ASSICURATI (B)		PRODUZIONE UNITARIA (C)		QUANTITA' MASSIMA ASSICURATA (A'B'C)	
		CODICE	DESCRIZIONE						U.M.	QTA	U.M.	QTA	U.M.	QTA
DATI DELLA POLIZZA STIPULATA														
SPECIFICA DI PRODOTTO PREZZO MASSIMO (DM PREZZI)	N. CICLI PRODUTTIV I (A)	BENI ASSICURATI (B)		PRODUZIONE UNITARIA (C)		PREZZO UNITARIO €/Kg (D)	VALORE ASSICURATO (A'B'C'D)	TASSO (E)	PREMIO (A'B'C'D'E)	DATA INIZIO COPERTURA	DATA FINE COPERTURA			
		U.M.	QTA	U.M.	QTA									
USUFRUITABILITA' MAGGIORAZIONE CARCASSE (DM PREZZI):														

CUAA (CODICE FISCALE)		COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE		NUMERO DOMANDA	
QUADRO G - SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 50/2016 e s.m.i.					
SOGGETTO RICADENTE IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 50/2016 e s.m.i.				SI	NO
PROCEDURA DI GARA PER INDIVIDUAZIONE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE				SI	NO
DICHARA E ALLEGA:					
DATA dell'atto che perfeziona la procedura di gara per l'individuazione della compagnia di assicurazione (atto di aggiudicazione o contratto) o del documento che ha concluso la procedura che ha consentito la stipula della polizza					
PROTOCOLLO (facoltativo) dell'atto che perfeziona la procedura di gara (atto di aggiudicazione o contratto) o del documento che ha concluso la procedura che ha consentito la stipula della polizza					
CIG relativo alla procedura di gara					
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA				UPLOAD	



CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA
-----------------------	----------------------------------	----------------

QUADRO H - SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 13 DEL DECRETO

SEZIONE I - CESSIONE DI AZIENDE

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)	DATA DI CESSIONE
-----------------------	------------------

Fattispecie	Documentazione giustificativa
☐ h Cessione di azienda	☐ 1 copia dell'atto registrato con il quale, a qualsiasi titolo, è trasferita l'azienda dal cedente al cessionario, contenente l'indicazione puntuale delle superfici dichiarate nell'atto amministrativo

SEZIONE II - SUCCESSIONE "MORTIS CAUSA"

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)	
-----------------------	--

Fattispecie	Documentazione giustificativa
☐ a decesso del beneficiario (successione mortis causa)	A. Successione legittima ☐ 1 dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte del titolare unitamente a: copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede ☐ 2 scrittura notarile indicante la linea ereditaria oppure ☐ 3 dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria unitamente a: copia del documento di identità in corso di validità dell'erede richiedente inoltre, nel caso di coeredi: ☐ 4 delega/consenso di tutti i coeredi al unitamente a: documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti oppure ☐ 5 nel caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del unitamente a: documento di identità in corso di validità del dichiarante In caso di costituzione della comunione ereditaria: ☐ 6 dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria B. Successione testamentaria ☐ 7 dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione unitamente a: copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante



ALLEGATO 2c

Modello di domanda di aiuto Polizze sperimentali

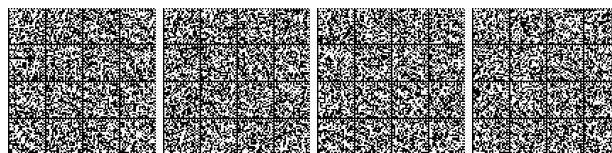
D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e ss.mm.ii.
POLIZZE SPERIMENTALI (D.M. 12 Gennaio 2015 n.162 e ss.mm.ii.)
 Domanda di aiuto per l'accesso ai benefici del Fondo di solidarietà nazionale (FSN)
 Decreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2018 e 2019, n. XXX del XXX pubblicato su G.U./R.I. XXX.
CAMPAGNA _____

AUTORITA' COMPETENTI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI ORGANISMO PAGATORE AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	SPAZIO RISERVATO AL CODICE A BARRE CODICE A BARRE NUMERO IN CHIAMO
--	--

COMPLETO PER IL TRAMITE DI CODICE CAA SIGLA PROVINCIA PROGR. UFFICIO OPERATORE	DOMANDA: INIZIALE ☐ DIMODIFICA ☐ In modifica della domanda numero: _____ DI SUBENTRO (ai sensi dell'art. 13 del Decreto)
---	--

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE	
CUA (CODICE FISCALE) COGNOME O RAGIONE SOCIALE NOME	SOGGETTO RICHIEDENTE IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL D.LGS. 50/2016 e S.M.I. ☐ SI ☐ NO
DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) SESSO ☐ M ☐ F COMUNE DI NASCITA PROVINCIA	
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) NUMERO TELEFONO	
RESIDENZA O SEDE LEGALE INDIRIZZO E NUMERO CIVICO NUMERO TELEFONO	
CODICE ISTAT COMUNE PROVINCIA C.A.P.	
RAPPRESENTANTE LEGALE CUA (CODICE FISCALE) COGNOME NOME DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) SESSO ☐ M ☐ F COMUNE DI NASCITA PROVINCIA	
SEZIONE II - COORDINATE PER IL PAGAMENTO	
☐ Il pagamento deve essere effettuato al richiedente ☐ Autorizzo l'Organismo Pagatore AGEA ad effettuare il pagamento all'Organismo collettivo di difesa (solo se Polizza collettiva e in presenza di flag su Anticipo consortile - vedi quadro C e Allegato Polizza)	
CUA (CODICE FISCALE) RAGIONE SOCIALE	
RAPPRESENTANTE LEGALE CUA (CODICE FISCALE) COGNOME NOME DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) SESSO ☐ M ☐ F COMUNE DI NASCITA PROVINCIA	
N.B. Il conto deve essere intestato al richiedente/OD - Il codice BIC-BAN indicato identifica il rapporto corrispondente con l'Istituto di Credito del richiedente/OD. L'ordine di pagamento da parte dell'Organismo Pagatore AGEA si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice BIC-BAN (Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11).	
SWIFT (o BIC) - COORDINATE BANCARIE (obbligatorio nel caso di transazioni internazionali)	IBAN - COORDINATE BANCARIE (riempire obbligatoriamente tutti i campi del presente riquadro)
ISTITUTO	
AGENZIA COMUNE PROVINCIA C.A.P.	

RIGA RISERVATA AGLI ESTREMI DEL RILASCIO (PROTOCOLLO, DATA E CODICE OTP, IMPOSTATA SOLO PER RILASCIO CON OTP)



CUAA (CODICE FISCALE)		COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA
			65390000000

QUADRO B - RIFERIMENTI

SEZIONE I - RIFERIMENTI AL FASCICOLO AZIENDALE

DATA DI VALIDAZIONE	NUMERO DI VALIDAZIONE	ORGANISMO PAGATORE COMPETENTE PER IL FASCICOLO

SEZIONE II - RIFERIMENTI AL PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE

DATA DI PRESENTAZIONE	NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)

SEZIONE III - RIFERIMENTI ORGANISMO DI DIFESA A CUI SI ADERISCE (obbligatorio per l'adesione alle polizze collettive)

CODICE ORGANISMO	ORGANISMO COLLETTIVO DI DIFESA

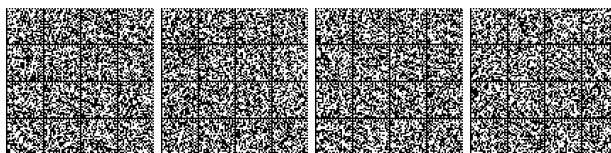
QUADRO C - DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA

SEZIONE I - RIFERIMENTI ALLA POLIZZA

	codice	denominazione
COMPAGNIA ASSICURATRICE		
NUMERO POLIZZA / CERTIFICATO		
ORGANISMO COLLETTIVO DI DIFESA CON CUI E' STATA STIPULATA LA POLIZZA (se Polizza		
MODALITA' PAGAMENTO		
IMPORTO PAGATO (EURO)		DATA DEL PAGAMENTO

SEZIONE II - RIFERIMENTI ALL'AUTO RICHIESTO

AUTO RICHIESTO (EURO)		(PARI AL 65 % DEL PREMIO DI POLIZZA)



CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO DI IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto _____

ai sensi del Decreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte per le campagne assicurative 2018 e 2019, chiede l'erogazione del contributo pubblico previsto dal D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102, e ss.mm.ii.

A tal fine dichiara:

- di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, iscritto nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province Autonome di Trento e di Bolzano;
- di essere una PM, di cui all'articolo 2, punto 2, del Reg. (UE) n. 702/2014;
- di non essere un'impresa in difficoltà, così come definita dall'art. 2, comma 1, punto 14, del Reg. (UE) n. 702/2014;
- di non essere un soggetto destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma 5, del Reg. (UE) n. 702/2014;
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda di aiuto non ha ottenuto né richiesto, anche tramite gli organismi collettivi di difesa di appartenenza, contributi a valere su altre misure del PSR 2014/2020 (fondo FEASR) o da altri fondi SIE o nazionali;
- che la presente operazione è oggetto di intervento integrativo da parte dell'Ente _____ a carico di fondi
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67 comma 1 lettere da a) a g), commi da 2 a 7 e 8 e all'art. 76 comma 8 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Dichiara, inoltre:

- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda di aiuto e che disciplinano il settore dell'Assicurazione Agricola Agevolata;
- di essere a conoscenza dei decreti recanti modalità attuative e invito a presentare proposte per le campagne assicurative 2018 e 2019 sulle polizze sperimentali (polizze ricavo e polizze indicizzate);
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel decreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2018 e 2019;
- di essere a conoscenza che le polizze devono essere sottoscritte a partire dal 1° novembre dell'anno precedente e tener conto delle relative scadenze riportate nel Piano della campagna assicurativa di riferimento;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste nel "Piano assicurativo agricolo nazionale 2018" (in riferimento alla campagna 2018) e nel "Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019" (in riferimento alla campagna assicurativa 2019) in materia di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi, per ogni combinazione anno/comune/prodotto/garanzia di polizza relativamente alle polizze
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del D.Lgs. 228/2001 in materia di sospensione del procedimento di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
- di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo idonea documentazione comprovante:
 - a) le produzioni annuali dichiarate nel PAI;
 - b) la polizza/certificato sottoscritti in originale;
 - c) la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza all'Organismo di difesa nel caso di polizze
- di conservare tutta la documentazione citata al precedente punto per i tre anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico;
- di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzionalità istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, nazionali, regionali e locali;
- di essere consapevole che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione
- di esonerare l'Amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere consapevole che l'Organismo Pagatore, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e dell'aiuto concedibile;
- di essere a conoscenza che ogni comunicazione al sottoscritto sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Mipaaf e sul sito di Agea, o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata, ed, in particolare, che in caso di esito completamente positivo dell'istruttoria, la comunicazione avverrà solo mediante pubblicazione su sito internet del Mipaaf e mediante portale SIAN.

Si impegna, inoltre:

- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda, anche con riferimento all'indirizzo di posta elettronica
- a consentire il trattamento dei dati conferiti per le finalità e gli obblighi previsti dalla normativa di settore.

Autorizza:

- il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le attività istruttorie ai fini del trattamento dei dati per la domanda di aiuto, nonché per le finalità istituzionali contenute nell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016;
- altresì, la comunicazione dei dati conferiti ai soggetti elencati nella informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;
- la comunicazione all'Organismo di difesa associato della avvenuta liquidazione da parte dell'Organismo pagatore dell'importo relativo al contributo spettante a fronte del certificato di adesione alla polizza collettiva (in caso di pagamento effettuato al richiedente).

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che:

- apponendo la firma nello spazio sottostante dichiara sotto la propria responsabilità che quanto esposto nella presente domanda, incluse le dichiarazioni riportate che si intendono qui integralmente assunte, risponde al vero e di essere a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla mancata concessione, totale o parziale, dell'aiuto
- la misura del contributo pubblico, calcolata sulla spesa ammessa in seguito all'istruttoria della presente domanda di aiuto, è pari al 65% per le polizze sperimentali.

Con riferimento alla documentazione necessaria alla richiesta della certificazione antimafia, qualora prevista sulla base dell'importo del contributo richiesto:

1 ☐ | dichiara che i documenti necessari sono stati messi a disposizione dell'Amministrazione;

2 ☐ | dichiara di essere un Ente pubblico esonerato dall'obbligo della certificazione antimafia.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Fatto a: _____ il: _____

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE

ESTREM DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: Tipo documento: _____ N° _____ Data scadenza: _____
(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

IN FEDE



CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO E - ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

TIPO DI DOCUMENTO	
Codice	Descrizione

CAA:	UFFICIO:
------	----------

ATTESTAZIONI A CURA DELL'UFFICIO

1) Il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;

2) Il produttore ha firmato la domanda;

3) la domanda e gli eventuali allegati presenti sono stati archiviati presso questo ufficio;

4) la domanda contiene gli allegati sopra indicati.

Data : _____ Firma dell'operatore di SEDE del CAA che ha curato la compilazione e la stampa della domanda: _____

Il sottoscritto in qualità di responsabile di SEDE (o di responsabile di livello superiore) del CAA _____, dichiara che le attività sopra descritte sono state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore AGEA

Timbro e Firma del responsabile di SEDE del CAA
(o del responsabile di livello superiore)

In qualità di Responsabile di Sede



CUAA (CODICE FISCALE)		COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE		NUMERO DOMANDA	
QUADRO F - ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AIUTO - INFORMATIZZAZIONE DELLA POLIZZA STIPULATA					
NUMERO IDENTIFICATIVO PAI		PRESENZA DI POLIZZA INTEGRATIVA		POLIZZA RICA	DATA STIPULA POLIZZA
		POLIZZA INDIVIDUALE			NUMERO POLIZZA / CERTIFICATO
INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	ORGANISMO COLLETTIVO DI DIFESA CON CUI E' STATA STIPULATA LA POLIZZA COLLETTIVA		POLIZZA INDEX-BASED	CODICE COMPAGNIA
ANTICIPO CONSORTILE				COMPAGNIA ASSICURATRICE (Per l'anno 2018, per le index, è valorizzabile scio ITAS e GENERALI)	
CORRISPONDENZA PAI - VALORI ASSICURATI					
DATI DEL PAI					
REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	PRODOTTO (da DM prezzi)	SUPERFICIE	PRODUZIONE DA ASSICURARE (*)
		CODICE DESCRIZIONE		HA ARE CA U.M.	Q.TA
(*) QUANTITA' MASSIMA ASSICURABILE COMPATIBILE CON L'AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO					
DATI DELLA POLIZZA STIPULATA					
SPECIFICA DI PRODOTTO (da DM prezzi)	SUPERFICIE ASSICURATA	QUANTITA' ASSICURATA	PREZZO UNITARIO	VALORE ASSICURATO	TASSO
cod. varietà 1					
cod. varietà 2					
TOTALI					
COMBINAZIONE DI RISCHI ASSICURATI					

CUAA (CODICE FISCALE)		COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE		NUMERO DOMANDA	
QUADRO G - SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 50/2016 e s.m.i.					
SOGGETTO RICADENTE IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 50/2016 e s.m.i.				SI	NO
				SI	NO
PROCEDURA DI GARA PER INDIVIDUAZIONE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE					
DICHARA E ALLEGA:					
DATA dell'atto che perfeziona la procedura di gara per l'individuazione della compagnia di assicurazione (atto di aggiudicazione o contratto) o del documento che ha concluso la procedura che ha consentito la stipula della polizza				[]	
PROTOCOLLO (facoltativo) dell'atto che perfeziona la procedura di gara (atto di aggiudicazione o contratto) o del documento che ha concluso la procedura che ha consentito la stipula della polizza				[]	
CIG relativo alla procedura di gara				[]	
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA				[]	



CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA				
QUADRO H - SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 13 DEL DECRETO						
SEZIONE I - CESSIONE DI AZIENDE						
Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:						
CUAA (CODICE FISCALE)	DATA DI CESSIONE					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Fattispecie</th> <th style="width: 70%;">Documentazione giustificativa</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">h Cessione di azienda</td> <td style="padding: 5px;">1 copia dell'atto registrato con il quale, a qualsiasi titolo, è trasferita l'azienda dal cedente al cessionario, contenente l'indicazione puntuale delle superfici dichiarate nell'atto amministrativo</td> </tr> </table>	Fattispecie	Documentazione giustificativa	h Cessione di azienda	1 copia dell'atto registrato con il quale, a qualsiasi titolo, è trasferita l'azienda dal cedente al cessionario, contenente l'indicazione puntuale delle superfici dichiarate nell'atto amministrativo		
Fattispecie	Documentazione giustificativa					
h Cessione di azienda	1 copia dell'atto registrato con il quale, a qualsiasi titolo, è trasferita l'azienda dal cedente al cessionario, contenente l'indicazione puntuale delle superfici dichiarate nell'atto amministrativo					
SEZIONE II - SUCCESSIONE "MORTIS CAUSA"						
Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:						
CUAA (CODICE FISCALE)						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Fattispecie</th> <th style="width: 70%;">Documentazione giustificativa</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">a decesso del beneficiario (successione mortis causa)</td> <td style="padding: 5px;"> A. Successione legittima 1 dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte del titolare <i>unitamente a:</i> copia del documento di identità in corso di validità dell'erede richiedente 2 scrittura notarile indicante la linea ereditaria <i>oppure</i> 3 dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria <i>unitamente a:</i> copia del documento di identità in corso di validità dell'erede richiedente Inoltre, nel caso di coeredi: 4 delega/consenso di tutti i coeredi al <i>oppure</i> 5 nel caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei <i>unitamente a:</i> documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti In caso di costituzione della comunione ereditaria: 6 dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita B. Successione testamentaria 7 dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione <i>unitamente a:</i> copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante </td> </tr> </table>	Fattispecie	Documentazione giustificativa	a decesso del beneficiario (successione mortis causa)	A. Successione legittima 1 dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte del titolare <i>unitamente a:</i> copia del documento di identità in corso di validità dell'erede richiedente 2 scrittura notarile indicante la linea ereditaria <i>oppure</i> 3 dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria <i>unitamente a:</i> copia del documento di identità in corso di validità dell'erede richiedente Inoltre, nel caso di coeredi: 4 delega/consenso di tutti i coeredi al <i>oppure</i> 5 nel caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei <i>unitamente a:</i> documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti In caso di costituzione della comunione ereditaria: 6 dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita B. Successione testamentaria 7 dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione <i>unitamente a:</i> copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante		
Fattispecie	Documentazione giustificativa					
a decesso del beneficiario (successione mortis causa)	A. Successione legittima 1 dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte del titolare <i>unitamente a:</i> copia del documento di identità in corso di validità dell'erede richiedente 2 scrittura notarile indicante la linea ereditaria <i>oppure</i> 3 dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria <i>unitamente a:</i> copia del documento di identità in corso di validità dell'erede richiedente Inoltre, nel caso di coeredi: 4 delega/consenso di tutti i coeredi al <i>oppure</i> 5 nel caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei <i>unitamente a:</i> documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti In caso di costituzione della comunione ereditaria: 6 dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita B. Successione testamentaria 7 dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione <i>unitamente a:</i> copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante					



ALLEGATO 3**Documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle Compagnie assicurative**

- Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): deve essere prodotta la ricevuta del bonifico eseguito, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita.
- Assegno: tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento.
- Carta di credito e/o bancomat: tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale
- Vaglia postale: tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale.

20A04834



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° settembre 2020.

Modalità di attuazione dell'intervento a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e, in particolare, l'art. 30, comma 14-*bis*, che prevede, a decorrere dall'anno 2020, l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti, di contributi per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 1 dello stesso art. 30, richiamando l'applicazione, per quanto compatibili, dei commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 del medesimo art. 30;

Visto l'art. 30, comma 14-*quater*, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, che in attuazione dei commi 14-*bis* e 14-*ter*, dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi, al quale affluiscono tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'art. 125, comma 1, che ha prorogato di sei mesi i termini previsti dall'art. 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 luglio 2020 che assegna a ciascuno dei mille-novecentoquaranta comuni con popolazione inferiore a mille abitanti, come risultanti dall'elenco di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 14 gennaio 2020, un contributo pari a euro 19.329,89;

Visti, in particolare, gli allegati da 1 a 5 del citato decreto del 2 luglio 2020, in cui sono elencati i millenovecentoquaranta Comuni assegnatari del contributo per la realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

Visto l'art. 1, comma 4, del medesimo decreto del Ministro del 2 luglio 2020, secondo cui le disposizioni

operative per l'attuazione della misura sono fornite con successivo provvedimento del direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto» (CUP), che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visti gli articoli 156 e 158 del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti il criterio di riferimento alla popolazione residente per l'attribuzione dei contributi erariali e l'obbligo di rendicontazione dei contributi straordinari assegnati agli enti locali;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»;

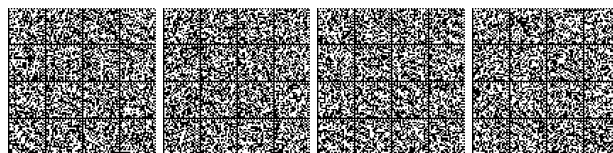
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato e l'ex Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ora Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), del 2 agosto 2013 relativo allo «scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG», nonché l'allegato tecnico del 5 agosto 2014;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP»;

Visto, l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;



Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

Visto il decreto 8 gennaio 2020 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha proceduto all'assegnazione delle disponibilità di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020, tra gli altri, al titolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

Vista la nomina della dott.ssa Laura Aria a direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2019;

Considerata pertanto, la necessità di provvedere alla definizione delle modalità operative della misura di cui all'art. 30 del decreto-legge comma 14-*bis*, 30 aprile 2019, n. 34, in attuazione del decreto del Ministro 2 luglio 2020;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

b) «DL Crescita»: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», entrato in vigore il 1° maggio 2019 e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

c) «decreto di assegnazione»: il decreto del Ministro del 2 luglio 2020, pubblicato in pari data sul sito *internet* del Ministero e per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 dell'11 luglio 2020;

d) «Comune» o, congiuntamente, «Comuni»: ciascuna delle millenovecentoquaranta amministrazioni comunali assegnatarie del contributo così come elencate negli allegati da 1 a 5 del decreto di assegnazione.

Art. 2.

Finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione della misura gestita dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 14-*bis* decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Art. 3.

Interventi ammissibili

1. Possono beneficiare del contributo i Comuni che realizzano una o più opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui all'art. 30, comma 14-*bis*, del DL Crescita. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono riportati in Allegato 1 alcune tipologie di intervento ammissibile.

2. Le opere di cui al comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni:

a) non aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

b) essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno in corso;

c) essere avviate entro il 15 novembre 2020. Per avvio si intende la data di inizio dell'esecuzione dei lavori.

3. Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo gli interventi di ordinaria manutenzione, di mera fornitura e la progettazione non a supporto della concreta realizzazione dell'opera.

Art. 4.

Contributo erogabile

1. Il contributo erogabile a ciascun Comune è pari alla spesa effettivamente sostenuta dallo stesso e comunque non superiore all'importo stabilito nel decreto di assegnazione.

2. Nel caso in cui il costo dell'intervento sia superiore all'importo determinato dal decreto di assegnazione, è a carico del Comune la copertura della parte di costo eccedente, fatto salvo il rispetto della condizione di cui all'art. 3, comma 2, lettera a).

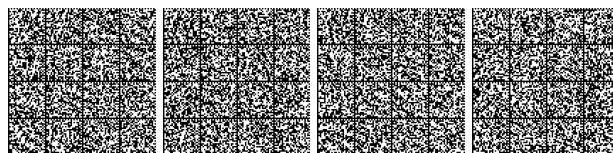
3. Per la copertura dei maggiori costi, il contributo di cui al presente decreto è cumulabile con finanziamenti e contributi pubblici ottenuti dal Comune successivamente alla data di entrata in vigore del DL Crescita, nel rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla disciplina agevolativa di riferimento.

Art. 5.

Erogazione della prima quota di contributo

1. Ai fini dell'erogazione della prima quota del contributo, i Comuni, per attestare l'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, devono trasmettere le seguenti informazioni:

a) Codice unico di progetto (CUP): il CUP deve essere richiesto utilizzando la specifica modalità di generazione guidata resa disponibile nel Sistema CUP, selezionando uno dei template riferiti alla misura «DM MISE 02/07/2020 - decreto-legge Crescita (Decreto-legge n. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019) art. 30,



comma 14-bis – Annualità 2020. Contributi ai Comuni sotto ai mille abitanti per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile»;

b) Codice identificativo gara (CIG) per lavori;

c) data di inizio dell'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 3, comma 2, lettera c);

d) costo dell'opera da realizzare come indicato nel quadro economico;

e) Conto unico di tesoreria del Comune.

2. I Comuni trasmettono le informazioni di cui al comma 1 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo contributocomuni@pec.mise.gov.it, utilizzando lo schema di attestazione di cui all'allegato 2.

3. Il Ministero, riscontrata la completezza delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 2, determina l'importo della prima quota di contributo spettante, pari al 50% del costo dell'opera di cui al comma 1, lettera d) e comunque nei limiti del 50% del contributo individuato con il decreto di assegnazione.

4. L'erogazione di cui al precedente comma avviene sul conto di Tesoreria unica del comune. I comuni non provvisti di conto di Tesoreria unica provvedono a comunicare al Ministero i dati del proprio conto corrente, sul quale effettuare il pagamento del contributo.

5. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle autonomie speciali.

Art. 6.

Erogazione del saldo

1. Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo, i Comuni, provvedono all'alimentazione del Sistema di monitoraggio delle opere pubbliche nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) con le informazioni inerenti la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale dell'opera.

2. La seconda quota, pari al saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento, nel limite del contributo individuato con il decreto di assegnazione e la quota già erogata, previa verifica attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 7, dell'avvenuta conclusione dei lavori, risultante dalla Sezione procedurale - fase procedurale «Collaudo» e la data effettiva di conclusione del collaudo (riscontrabile dal certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). Tale data deve essere riscontrabile dal sistema di monitoraggio.

3. Le economie derivanti dai ribassi d'asta sono vincolate fino al collaudo, ovvero all'avvenuta verifica della regolare esecuzione delle opere.

4. L'erogazione del saldo è autorizzata dal Ministero con le modalità di cui all'art. 5, commi 4 e 5.

Art. 7.

Monitoraggio

1. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce «Decreto-legge n. 34/2019 art. 30 comma 14 bis_eff energ e sviluppo sostenibile» (sezione anagrafica – «strumento attuativo»).

2. Il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di cui al comma 1, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC.

Art. 8.

Decadenza dall'assegnazione del contributi

1. In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 2, entro il 15 novembre 2020 i Comuni beneficiari decadono automaticamente in tutto o in parte dall'assegnazione del contributo.

Art. 9.

Informazione e pubblicità

1. I Comuni danno pubblicità dell'importo ricevuto ai sensi del presente decreto nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione opere pubbliche, ai sensi dei commi 10 e 12 dell'art. 30 del DL Crescita.

2. Il Ministero pubblica sul proprio sito *internet* e aggiorna periodicamente l'elenco dei Comuni utilizzatori del contributo di cui al presente decreto con indicazione dei contributi erogati per ciascuna opera pubblica finanziata.

Art. 10.

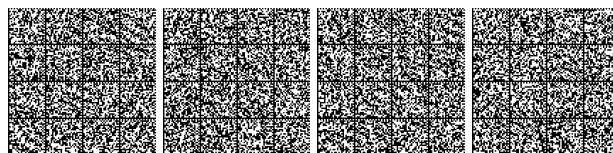
Rinvio

1. Il Ministero disciplina le modalità di controllo a campione delle opere finanziate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 13, del DL Crescita nonché le circostanze di revoca del contributo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2020

Il direttore generale: ARIA



*Allegato 1***INTERVENTI AMMISSIBILI****(ARTICOLO 3, COMMA 1, DEL DECRETO DIRETTORIALE)**

Nelle tabelle che seguono sono riportati, per ciascuna opera pubblica in materia di efficientamento energetico (Tabella A) e sviluppo territoriale sostenibile (Tabella B), a titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi ammissibili e, per ciascuno di essi, le tipologie di interventi realizzabili.

Tabella A

Opere pubbliche in materia di efficientamento energetico	
Interventi ammissibili	Tipologie di interventi realizzabili (elenco esemplificativo e non esaustivo)
Interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica	<i>Relamping</i> ovvero sostituzione dell'illuminazione interna ed esterna con sistemi più efficienti
	Efficientamento della pubblica illuminazione, come ad esempio, installazione di un nuovo impianto con apparecchi illuminanti a Tecnologia Led. Sono ricompresi anche interventi di estensione dell'impianto di pubblica illuminazione purché a tecnologia efficiente e previa verifica dell'efficientamento dell'esistente
	Impianti di illuminazione, quali, ad esempio, per campi sportivi o altre aree, purché le superfici interessate siano parte del patrimonio comunale
	Miglioramento dell'isolamento termico dell'involucro edilizio
	Sostituzione di infissi e pannelli vetrati con altri a minor dispersione termica e introduzione di schermature
	Sostituzione/installazione di sistemi per la climatizzazione (caldo freddo) con tecnologie ad alta efficienza
	Sostituzione/installazione di sistemi per la produzione di energia termica e ACS da fonti rinnovabili
	Sostituzione di caldaie con maggiore efficienza, installazione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, gruppi frigo più efficienti di quelli installati



	Sostituzione/installazione di sistemi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
	Installazione di sistemi di monitoraggio, controllo e gestione termici ed elettrici negli edifici, compresa illuminazione e ventilazione purché ad esclusivo utilizzo/beneficio dell'immobile
	Applicazione di tetti verdi, di vernici verticali e orizzontali e sistemi per il recupero delle acque meteoriche per la riduzione dell'effetto isola di calore per singolo edificio
	Installazione di sistemi di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili integrati con sistemi di accumulo e sistemi di ricarica per veicoli elettrici
	Sistemi di accumulo di impianti fotovoltaici su strutture pubbliche già realizzati, purché non si tratti di mera fornitura, ma accumulo a beneficio della struttura pubblica o per uso finale pubblico (ad esempio, ricarica veicoli parco comunale elettrici)
	Interventi relativi all'installazione di apparecchiature per il monitoraggio, telecontrollo e regolazione delle centrali energetiche di edifici pubblici
	Prestazioni tecniche quali ad esempio classificazione sismica, classificazione e attestazione energetica, diagnosi energetica dell'edificio, analisi di consistenza dell'impianto di illuminazione pubblica, purché pertinenti agli interventi da realizzare e, quindi, collegate alla realizzazione dell'opera pubblica
Interventi volti all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	Installazione di impianti non integrati in edifici, per la produzione di energia elettrica o termica, con funzione di copertura di consumi e utilizzi finali collettivi o pubblici, dalla pubblica illuminazione alle reti di ricarica elettrica per veicoli, dal consumo collettivo di edifici, anche sul modello delle cooperative di comunità, a reti di teleriscaldamento purché a beneficio locale

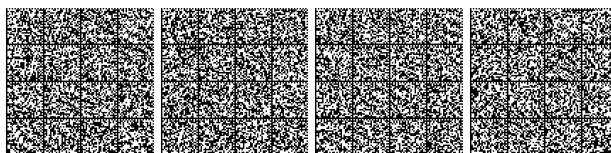
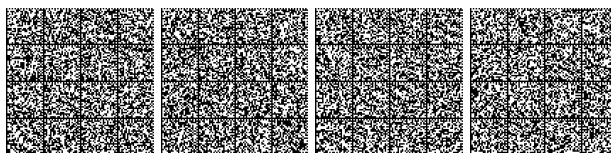


Tabella B

Opere pubbliche in materia di sviluppo territoriale sostenibile	
Interventi ammissibili	Tipologie di interventi realizzabili (elenco esemplificativo e non esaustivo)
Interventi in materia di mobilità sostenibile	Installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici
	Interventi di collocamento di stazioni di ricarica elettrica per veicoli elettrici tipo Hypercharger
	Installazione di infrastrutture e servizi infrastrutturali dedicati alla mobilità dolce e alla micromobilità, come ad esempio infrastrutture e servizi per la viabilità, ciclostazioni, postazioni di sosta, ciclofficine e servizi assimilati, adeguamento accessibilità dei percorsi.
	Servizi per la ciclomobilità e pedonalità, compresa la micromobilità in sperimentazione, ad esempio <i>bike sharing</i> e altre forme di noleggio e <i>sharing</i> , servizi per l'integrazione con il TPL compresa quella tariffaria, dispositivi per la sicurezza, purché l'intervento non si traduca nella mera acquisizione del mezzo di trasporto
	Realizzazione di nuove fermate autobus in un contesto di sviluppo territoriale sostenibile/mobilità sostenibile, di integrazione al servizio Tpl con realizzazione di servizi innovativi a chiamata o simili (ad esempio, navette elettriche o a basse emissioni ad uso scolastico - casa scuola o casa lavoro o turistiche, di collegamento con parcheggi di interscambio)
	Interventi MAAS e tecnologici nelle aree urbane applicati alla mobilità delle merci e delle persone (ad esempio sistemi di rilevamento avanzati ZTL)
	Sistemi di semaforistica intelligente
Interventi volti allo sviluppo sostenibile	Interventi di verde urbano integrato, di utilizzo di materiali "attivi" per la mitigazione climatica e per l'assorbimento di emissioni, inquinanti e polveri sottili, compresi tetti verdi e verde verticale diffuso e a basso consumo idrico
	Interventi innovativi di recupero diffuso dell'acqua piovana a livello di quartiere e urbano
	Applicazione diffusa di ecosistemi attivi, quali agricoltura urbana, apicoltura e similari, di monitoraggio e miglioramento della qualità dell'aria



	Installazione di sistemi di monitoraggio e misurazione (ad esempio, centraline) per il rilevamento di emissioni e concentrazioni nell'aria
	Interventi di arredo urbano attivo e intelligente a basso impatto ambientale per la mitigazione del calore
	Interventi collettivi/pubblici di riduzione, raccolta e di recupero degli imballaggi
	Installazione di isole ecologiche intelligenti
	Interventi per la realizzazione della cassetta dell'acqua per garantire una buona riduzione di consumo e la gestione delle bottiglie di plastica, purché si tratti di intervento che ricada nell'ambito del patrimonio comunale e rappresenti un servizio comunale a beneficio dei cittadini



Allegato 2**SCHEMA DI ATTESTAZIONE PER L'EROGAZIONE
DELLA PRIMA QUOTA DI CONTRIBUTO**

Io sottoscritto/a _____
in qualità di Rappresentante legale del Comune di _____, ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 3 del Decreto Direttoriale, attesto l'avvenuto inizio
dell'esecuzione dei lavori dell'opera di cui comunico le seguenti informazioni:

- a) Codice unico di progetto (CUP) generato secondo Template: _____;
- b) Codice identificativo di gara (CIG) per lavori: _____;
- c) Data di inizio dell'esecuzione dei lavori¹: _____;
- d) Costo dell'opera da realizzare: _____;
- f) Conto di Tesoreria Unica del Comune² _____;

Nel caso in cui l'opera preveda il cofinanziamento compilare la seguente tabella:

Fonti Finanziarie	Importo Euro
Risorse Articolo 30, comma 14-bis	0,00
Risorse Comunali	0,00
Risorse Provinciali	0,00
Risorse Regionali	0,00
Risorse (Nazionali, Comunitarie, private, altro specificare)	0,00
Importo totale	Euro
Importo totale dovrà necessariamente corrispondere al Costo dell'opera da realizzare	

Data _____ (deve essere contestuale o successiva a quella di inizio esecuzione lavori)

Il legale rappresentante _____

Funzionario Comunale di riferimento		Telefono	E-mail
Nome	Cognome		

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

¹ Si intende la data di inizio dell'esecuzione dei lavori che deve essere precedente o contestuale alla data di invio dell'attestazione e non successiva al 15 novembre 2020.

² I Comuni non provvisti di conto di Tesoreria Unica provvedono a comunicare al Ministero i dati del proprio conto corrente, sul quale effettuare il pagamento del contributo.



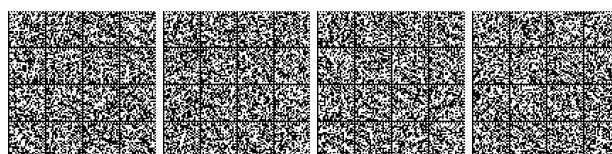
*Allegato 3***TEMPLATE DECRETO DEL 2 LUGLIO 2020****(ARTICOLO 3, COMMA 1, DEL DECRETO DIRETTORIALE)**

Nella tabella che segue sono riportati, i nuovi Template per la GENERAZIONE GUIDATA DEI CUP ai sensi del comma 14-bis dell'art. 30 DL CRESCITA.

La “descrizione template” sarà visibile nel Sistema CUP e riporterà il numero del decreto del MISE, così da agevolare gli utenti nella generazione.

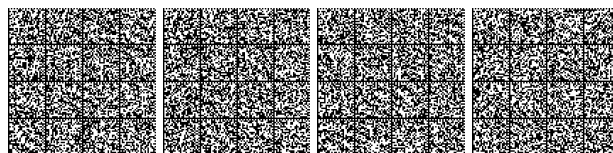
Tabella

Natura: Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)			
Nome template	Descrizione template	Tipologia	Settore
1-MISE DL 34/19 art.30 co.14-bis	DM MISE 02/07/2020- Decreto Legge Crescita (D.L. n. 34/2019, convertito con L. 58/2019) art. 30, co. 14-bis – Annualità 2020. Contributi ai Comuni sotto ai 1.000 abitanti per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Progetti di NUOVA REALIZZAZIONE per INFRASTRUTTURE SOCIALI.	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE SOCIALI
2-MISE DL 34/19 art.30 co.14-bis	DM MISE 02/07/2020- Decreto Legge Crescita (D.L. n. 34/2019, convertito con L. 58/2019) art. 30, co. 14-bis – Annualità 2020. Contributi ai Comuni sotto ai 1.000 abitanti per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Progetti di MANUTENZIONE STRAORDINARIA per INFRASTRUTTURE SOCIALI.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI
3-MISE DL 34/19 art.30 co.14-bis	DM MISE 02/07/2020- Decreto Legge Crescita (D.L. n. 34/2019, convertito con L. 58/2019) art. 30, co. 14-bis: contributi ai Comuni sotto ai 1.000 abitanti per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Progetti di MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO per INFRASTRUTTURE SOCIALI.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE SOCIALI



Natura: Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)			
Nome template	Descrizione template	Tipologia	Settore
4-MISE DL 34/19 art.30 co.14-bis	DM MISE 02/07/2020- Decreto Legge Crescita (D.L. n. 34/2019, convertito con L. 58/2019) art. 30, co. 14-bis: contributi ai Comuni sotto ai 1.000 abitanti per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Progetti di NUOVA REALIZZAZIONE per INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
5-MISE DL 34/19 art.30 co.14-bis	DM MISE 02/07/2020- Decreto Legge Crescita (D.L. n. 34/2019, convertito con L. 58/2019) art. 30, co. 14-bis: contributi ai Comuni sotto ai 1.000 abitanti per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Progetti di MANUTENZIONE STRAORDINARIA per INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
6-MISE DL 34/19 art.30 co.14-bis	DM MISE 02/07/2000- Decreto Legge Crescita (D.L. n. 34/2019, convertito con L. 58/2019) art. 30, co. 14-bis: contributi ai Comuni sotto ai 1.000 abitanti per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Progetti di MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO per INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

20A04825



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xetamed»

Estratto determina n. 900/2020 del 4 settembre 2020

Medicinale: XETAMED.

Titolare A.I.C.: Neuraxpharm Italy S.p.a.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«25 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412019 (in base 10);
 «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412096 (in base 10);
 «25 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412108 (in base 10);
 «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412110 (in base 10);
 «25 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412122 (in base 10);
 «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412134 (in base 10);
 «25 mg compresse rivestite con film» 96 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412146 (in base 10);
 «25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412021 (in base 10);
 «50 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412159 (in base 10);
 «50 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412161 (in base 10);
 «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412033 (in base 10);
 «50 mg compresse rivestite con film» 96 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412173 (in base 10);
 «100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412247 (in base 10);
 «100 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412250 (in base 10);
 «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412045 (in base 10);
 «100 mg compresse rivestite con film» 96 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412262 (in base 10);
 «150 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412185 (in base 10);
 «150 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412197 (in base 10);
 «150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412058 (in base 10);
 «150 mg compresse rivestite con film» 96 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412209 (in base 10);
 «200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412211 (in base 10);
 «200 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412223 (in base 10);
 «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412060 (in base 10);
 «200 mg compresse rivestite con film» 96 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412235 (in base 10);
 «300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412274 (in base 10);
 «300 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412286 (in base 10);
 «300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412072 (in base 10);

«300 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412298 (in base 10);

«400 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412300 (in base 10);

«400 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412312 (in base 10);

«400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412084 (in base 10);

«400 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412324 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

principio attivo:

quetiapina (come quetiapina fumarato);

eccipienti:

nucleo:

lattosio monoidrato;

cellulosa microcristallina;

povidone (K= 25);

sodio amido glicolato (tipo A);

diibbenato di glicerina;

silice anidra colloidale;

magnesio stearato;

rivestimento:

lattosio monoidrato;

ipromellosa;

Macrogol 4000;

diossido di titanio (E171);

ossido di ferro rosso (E172) (compresse da 25 mg);

ossido di ferro giallo (E172) (compresse da 100 mg).

Officine di produzione:

produttore/i del principio attivo:

Medichem, S.A. - Polígono Industrial de Celrà, 17460 Celrà, Girona, Spagna;

Medichem Manufacturing (Malta) Ltd. - HF-61, Hal Far Industrial Estate, BBG 3000 Hal Far, Malta;

produttore/i del prodotto finito:

Laboratorios Lesvi, S.L. - Avda. Barcelona, 69 - 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) - Spagna;

confezionamento primario:

Laboratorios Lesvi, S.L. - Avda. Barcelona, 69 - 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) - Spagna;

confezionamento secondario:

Logifarma S.r.l. - via Campobello, 1 - 00071 Pomezia (RM) - Italia;

Laboratorios Lesvi, S.L. - Avda. Barcelona, 69 - 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) - Spagna;

controllo di qualità:

Laboratorios Lesvi, S.L. - Avda. Barcelona, 69 - 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) - Spagna;

Microbios, S.L. - Avda. Mossèn Jacinto Verdaguer, 69, 08970, Pol. Ind. Fontsa, Sant Joan Despí (Barcelona), Spagna;

rilascio dei lotti:

Laboratorios Lesvi, S.L. - Avda. Barcelona, 69 - 08970 Sant Joan Despí (Barcelona).

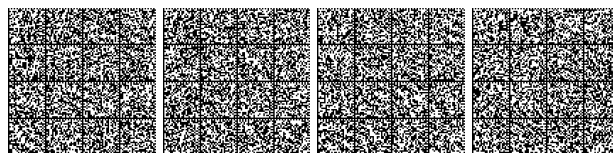
Indicazioni terapeutiche:

Xetamed è indicato per il:

trattamento della schizofrenia.

trattamento del disturbo bipolare.

Per il trattamento degli episodi maniacali di entità da moderata a grave nel disturbo bipolare.



Per il trattamento degli episodi depressivi maggiori nel disturbo bipolare.

Per la prevenzione delle recidive di episodi maniacali o depressivi nei pazienti affetti da disturbo bipolare che hanno risposto in precedenza al trattamento con quetiapina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412019 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,19.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,24.

Confezione: «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412033 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,19.

Confezione: «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412045 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 26,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 48,77.

Confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412058 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 19,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 36,57.

Confezione: «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412060 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 32,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 60,95.

Confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412072 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 39,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 73,14.

Confezione: «400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412084 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 38,39.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 72,00.

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412021 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,50.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Xetamed» (quetiapina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini del-

la rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xetamed» (quetiapina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

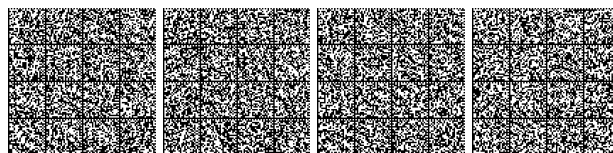
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Per confezioni 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg: al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Per confezioni 50 mg e 400 mg: il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04826



Rettifica dell'estratto della determina n. 781/2020 del 3 agosto 2020, recante la rettifica ed integrazione dell'estratto della determina n. 554/2020 del 6 maggio 2020, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sunitinib EG».

Estratto determina n. 893/2020 del 4 settembre 2020

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto della determina AIFA n. 781/2020 del 3 agosto 2020 di rettifica ed integrazione dell'estratto della determina n. 554/2020 del 6 maggio 2020, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sunitinib EG», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 204 del 17 agosto 2020.

Nel titolo del documento, laddove è scritto: «Estratto determina n. 781/2020 del 3 agosto 2020», leggesi: «Estratto determina n. 781/2020 del 3 agosto 2020».

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04827

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Montelukast Sandoz GmbH»

Estratto determina n. 896/2020 del 4 settembre 2020

Medicinale: MONTELUKAST SANDOZ GMBH.

Titolare A.I.C.: Sandoz GmbH.

Confezioni:

«4 mg compresse masticabili» 10 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108364 (in base 10);

«4 mg compresse masticabili» 100 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108491 (in base 10);

«4 mg compresse masticabili» 14 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108376 (in base 10);

«4 mg compresse masticabili» 140 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108503 (in base 10);

«4 mg compresse masticabili» 15 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108388 (in base 10);

«4 mg compresse masticabili» 20 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108390 (in base 10);

«4 mg compresse masticabili» 200 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108515 (in base 10);

«4 mg compresse masticabili» 28 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108402 (in base 10);

«4 mg compresse masticabili» 30 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108414 (in base 10);

«4 mg compresse masticabili» 49 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108426 (in base 10);

«4 mg compresse masticabili» 50 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108438 (in base 10);

«4 mg compresse masticabili» 56 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108440 (in base 10);

«4 mg compresse masticabili» 60 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108453 (in base 10);

«4 mg compresse masticabili» 7 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108352 (in base 10);

«4 mg compresse masticabili» 84 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108465 (in base 10);

«4 mg compresse masticabili» 90 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108477 (in base 10);

«4 mg compresse masticabili» 98 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108489 (in base 10);

«5 mg compresse masticabili» 10 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108539 (in base 10);

«5 mg compresse masticabili» 100 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108667 (in base 10);

«5 mg compresse masticabili» 14 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108541 (in base 10);

«5 mg compresse masticabili» 140 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108679 (in base 10);

«5 mg compresse masticabili» 15 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108554 (in base 10);

«5 mg compresse masticabili» 20 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108566 (in base 10);

«5 mg compresse masticabili» 200 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108681 (in base 10);

«5 mg compresse masticabili» 28 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108578 (in base 10);

«5 mg compresse masticabili» 30 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108580 (in base 10);

«5 mg compresse masticabili» 49 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108592 (in base 10);

«5 mg compresse masticabili» 50 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108604 (in base 10);

«5 mg compresse masticabili» 56 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108616 (in base 10);

«5 mg compresse masticabili» 60 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108628 (in base 10);

«5 mg compresse masticabili» 7 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108527 (in base 10);

«5 mg compresse masticabili» 84 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108630 (in base 10);

«5 mg compresse masticabili» 90 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108642 (in base 10);

«5 mg compresse masticabili» 98 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 041108655 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse masticabili.

Composizione:

principio attivo: montelukast sodico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«4 mg compresse masticabili» 28 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 04110402 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 8,56;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 16,06;

nota AIFA: 82.

Confezione:

«5 mg compresse masticabili» 28 compresse in blister OPA/AL/PE/AL - A.I.C. n. 04110578 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 8,56;

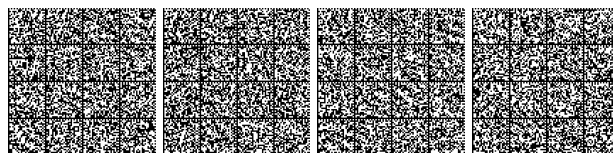
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 16,06;

nota AIFA: 82.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Montelukast Sandoz GmbH» (montelukast sodico) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini del-



la rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Montelukast Sandoz GmbH» (montelukast sodico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04828

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Linezolid Baxter»

Estratto determina n. 892/2020 del 4 settembre 2020

Medicinale: LINEZOLID BAXTER specificate.

Titolare A.I.C.: Baxter Holding B.V.

Confezioni:

«2 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche da 300 ml - A.I.C. n. 044181016 (in base 10);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 30 sacche da 300 ml - A.I.C. n. 044181028 (in base 10);

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi.

Condizioni particolari di conservazione: conservare nella confezione originale (rivestimento e scatola) fino al momento dell'uso per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione:

Principio attivo: linezolid

Eccipienti:

glucosio monidrato

sodio citrato (E331)

acido citrico (E330)

idrossido di sodio (per l'aggiustamento del pH) (E524)

acido cloridrico (per l'aggiustamento del pH) (E507)

acqua per preparazioni iniettabili

Produttore del principio attivo

Glenmark Pharmaceuticals Limited

GIDC Industrial State, Ankleshwar

Bharuch-Gujarat-393002

India

Produzione del prodotto finito, confezionamento primario e secondario

Baxter Pharmaceuticals India Private Limited

Chacharwadi – Vasana

Ahmedabad

India

Controllo di qualità

EL Spol S.R.O.

Radlinského 17A

05201 Spišská Nová Ves

Repubblica Slovacca

Wessling Hungary Ltd.

Fóti út 56

Budapest, 1047

Ungheria

Pharmavalid Laboratory

Tátra u.27/b.

Budapest, 1136

Ungheria

Kymos Pharma Services S.L.

C/Baldiri Reixac, 10-12

08028 Barcellona

Spagna

Synergy Health Utrecht B.V.

Reactorweg 47-A

3542 AD Utrecht, 3542

Paesi Bassi

Synergy Health Utrecht B.V.

Morsestraat 3

6716 AH Ede

Paesi Bassi

Rilascio dei lotti

Peckforton Pharmaceuticals Limited

Crewe Hall, Golden Gate Lodge

Crewe, Cheshire CW1 6UL

Regno Unito

UAB Norameda

Meistru 8a

02189 Vilnius

Lituania

Wessling Hungary Ltd.

H-1047, Fóti út 56

Pf.211, 1325 Budapest

Ungheria

Indicazioni terapeutiche:

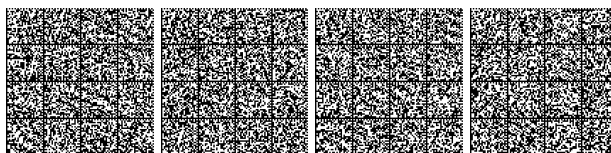
Polmonite nosocomiale.

Polmonite acquisita in comunità.

Linezolid è indicato per il trattamento delle polmoniti acquisite in comunità e delle polmoniti nosocomiali quando si sospetta o si ha la certezza che siano causate da batteri Gram-positivi sensibili. Occorre considerare i risultati dei test microbiologici o le informazioni sulla prevalenza della resistenza agli agenti batterici dei batteri Gram-positivi per determinare l'appropriatezza del trattamento con linezolid (vedere il paragrafo 5.1 per gli organismi appropriati).

Linezolid non è attivo nelle infezioni causate da patogeni Gram-negativi. Nel caso in cui si accerti o si sospetti la presenza di patogeni Gram-negativi, deve essere contemporaneamente avviata una terapia specifica per questi microrganismi.

Infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (vedere paragrafo 4.4).



Linezolid è indicato per il trattamento delle infezioni complicate della cute e dei tessuti molli solo quando il test microbiologico ha accertato che l'infezione è causata da batteri Gram-positivi sensibili.

Linezolid non è attivo nelle infezioni causate da patogeni Gram-negativi. Linezolid deve essere utilizzato nei pazienti con infezioni complicate della cute e dei tessuti molli, quando si sospetta o si ha la certezza che siano causate da coinfezioni con patogeni Gram-negativi, solo quando non sono disponibili altre alternative terapeutiche (vedere paragrafo 4.4). In queste circostanze deve essere contemporaneamente iniziato un trattamento contro i patogeni Gram-negativi.

Il trattamento con linezolid deve essere iniziato solamente in ambito ospedaliero e dopo consultazione con uno specialista qualificato, come un microbiologo o un infettivologo.

Devono essere tenute in considerazione le linee guida ufficiali sul corretto utilizzo delle sostanze antibatteriche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«2 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche da 300 ml - A.I.C. n. 044181016 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa) euro 189,18

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 312,22

«2 mg/ml soluzione per infusione» 30 sacche da 300 ml - A.I.C. n. 044181028 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 1.021,41

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 1.685,74

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, le confezioni del medicinale LINEZOLID BAXTER (linezolid) sono classificate, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Linezolid Baxter (linezolid) è la seguente:

uso riservato agli ospedali alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04829

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gliclazide Krka»

Estratto determina n. 891/2020 del 4 settembre 2020

Medicinale: GLICLAZIDE KRKA

Titolare A.I.C.: KRKA D.D. NOVO MESTO

Confezioni:

«30 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 039038524 (in base 10);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 039038536 (in base 10);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 039038548 (in base 10);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 039038551 (in base 10);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 039038563 (in base 10);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 039038575 (in base 10);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 039038587 (in base 10);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 039038599 (in base 10);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 039038601 (in base 10);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 039038613 (in base 10);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 120 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 039038625 (in base 10);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 180 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 039038637 (in base 10);

Forma farmaceutica: compresse a rilascio modificato

Validità prodotto integro: cinque anni.

Composizione:

Principio attivo: gliclazide

Inoltre si autorizza: aggiunta del nuovo materiale di confezionamento primario (blister) OPA/AL/PVC//AL al materiale già autorizzato PVC/AL.



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«30 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 039038587 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 4,02.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 7,54.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Gliclazide KRKA (gliclazide) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Gliclazide KRKA (gliclazide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04830

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brinzolamide e Timololo Mylan»

Estratto determina n. 887/2020 del 4 settembre 2020

Medicinale: BRINZOLAMIDE E TIMOLOLO MYLAN.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Confezioni:

«10 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sospensione» 1 flacone in LDPE da 5 ml con contagocce - A.I.C. n. 048153011 (in base 10);

«10 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sospensione» 3 flaconi in LDPE da 5 ml con contagocce - A.I.C. n. 048153023 (in base 10);

«10 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sospensione» 6 flaconi in LDPE da 5 ml con contagocce - A.I.C. n. 048153035 (in base 10).

Forma farmaceutica: collirio.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo:

brinzolamide 10 mg/ml e timololo 5 mg/ml;

eccipienti:

benzalconio cloruro, mannitolo (E421), carbomer, disodio edetato, sodio cloruro, acido cloridrico (per l'aggiustamento del pH), sodio idrossido (per l'aggiustamento del pH), acqua depurata.

Officine di produzione:

produttore/i del principio attivo:

«Brinzolamide»:

SCI Pharmatech, Inc., No. 61, Ln. 309, Haihu N. Rd., Luzhu District, Taoyuan City 33856, Taiwan;

Neuland Laboratories Limited, Unit-2, Plot Nos.: 92, 93, 94, 257, 258, 259, IDA, Pashamylaram, Isnapur, Patancheru Mandal, Sangareddy District - 502 319, Telangana, India;

«Timololo»:

Olon S.p.A., via Livelli n.1, Frazione Mairano - 26852 Casaleto Lodigiano, Lodi, Italia;

produttore/i del prodotto finito:

Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A., Rua Norberto de Oliveira, no 1/5, Póvoa de Santo Adrião, 2620-111, Portugal;

confezionamento primario e secondario:

Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A., Rua Norberto de Oliveira, no 1/5, Póvoa de Santo Adrião, 2620-111, Portugal;

controllo di qualità:

Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A., Rua Norberto de Oliveira, no 1/5, Póvoa de Santo Adrião, 2620-111, Portugal;

Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A., Estrada Consiglieri Pedroso, 69 B, Queluz de Baixo, 2730-055, Barcarena, Portugal;

rilascio dei lotti:

Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A., Rua Norberto de Oliveira, no 1/5, Póvoa de Santo Adrião, 2620-111, Portugal.

Indicazioni terapeutiche: riduzione della pressione intraoculare (PIO) in pazienti adulti con glaucoma ad angolo aperto o ipertensione oculare per i quali la monoterapia produce una riduzione della PIO insufficiente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«10 mg/ml + 5 mg/ml collirio, sospensione» 1 flacone in LDPE da 5 ml con contagocce - A.I.C. n. 048153011 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,24;



prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,82.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Brinzolamide e Timololo Mylan» (brinzolamide e timololo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)»;

validità del contratto: ventiquattro mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Brinzolamide e Timololo Mylan» (brinzolamide e timololo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti dal brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04831

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicorettequick»

Estratto determina n. AAM/AIC n. 116/2020 del 4 settembre 2020

Procedura europea: n. SE/H/0904/002/E/003.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NICORETTEQUICK, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: McNeil AB con sede e domicilio fiscale in Norrbröplaten 2 - SE-251 09 Helsingborg - Svezia.

Confezioni:

«1 mg/erogazione spray oromucosale, soluzione, aroma frutti rossi» 1 flacone da 150 dosi in erogatore aroma frutti rossi - A.I.C. n. 042299038 (in base 10) 18BVNY (in base 32);

«1 mg/erogazione spray oromucosale, soluzione, aroma frutti rossi» 2 flaconi da 150 dosi in erogatore aroma frutti rossi - A.I.C. n. 042299040 (in base 10) 18BVP0 (in base 32).

Forma farmaceutica: spray oromucosale, soluzione.

Validità prodotto intero: due anni.

Condizioni particolari di conservazione: non conservare a una temperatura superiore ai 30 °C.

Composizione:

principio attivo:

un'erogazione libera 1 mg di nicotina in 0,07 ml di soluzione, 1 ml di soluzione contiene 13,6 mg di nicotina;

eccipienti:

propilene glicole (E1520), etanolo anidro, trometamolo, polossamero 407, glicerolo (E422), sodio idrogeno carbonato, levomentolo, aroma frutti rossi, aroma rinfrescante, sucralosio, acesulfame potassico, idrossitoluene butilato (E321), acido cloridrico (per la regolazione del pH), acqua depurata.

Produttore responsabile del rilascio lotti: McNeil AB - Norrbröplaten 2 - SE-251 09 Helsingborg - Sweden.

Indicazioni terapeutiche: «Nicorettequick» è utilizzato per il trattamento della dipendenza da tabacco negli adulti, mediante sollievo dei sintomi di astinenza da nicotina, compreso il desiderio di fumare durante un tentativo di interruzione del fumo. L'obiettivo finale è l'interruzione permanente dell'uso di tabacco. L'uso di «Nicorettequick» deve essere preferibilmente affiancato a un programma di supporto comportamentale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: «C-bis».

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-



nicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04832

Integrazione dell'estratto della determina n. 824/2020 del 7 agosto 2020, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solacutan».

Estratto determina n. 895/2020 del 4 settembre 2020

È integrata, nei termini che seguono, la determina n. 824/2020 del 7 agosto 2020, concernente la riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del medicinale SOLACUTAN (diclofenac), pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 22 agosto 2020;

Successivamente al paragrafo relativo agli «Stampati» e prima di quello relativo alla «Disposizioni finali» è inserito il seguente periodo: «Smaltimento scorte».

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04833

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-227) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 0 0 9 1 2 *

€ 1,00

